Supplemento ordinario alla «Gazzetta Ufficiale» n. 86 del 28 marzo 1979

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 28 marzo 1979 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 85101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Concorso pubblico regionale, per esami, a dieci posti di operaio qualificato nel ruolo organico degli operai permanenti per la Direzione generale in Roma.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;
Visto l'art. 30 della legge 31 maggio 1975, n. 191;
Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 8 agosto 1978, n. 2137, registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1978, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 6, che ha autorizzato, tra l'altro l'A.N.A.S. a bandire concorsi per duecentonovantaquattro posti di operai qualificati in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti;
Considerato che nel ruolo organico degli operai qualificati dell'A.N.A.S. esistono i necessari posti vacanti;
che sono stati accantonati i posti previsti dalle vigenti norme sul collocamento obbligatorio;
che ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078 e dell'art. 5 della legge 13 maggio 1975, n. 157, è opportuno che i suddetti posti vengano conferiti mediante pubblico concorso per singoli compartimenti della viabilità;
che dei duecentonovantaquattro posti da coprire dieci sono destinati a colmare altrettante vacanze esistenti nel ruolo degli operai permanenti qualificati con le qualifiche sottoindicate presso la Direzione generale dell'A.N.A.S.;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami — consistenti in una prova pratica di idoneità tecnica — a dieci posti per la nomina in prova nel ruolo organico degli operai qualificati dell'A.N.A.S. da destinare alla Direzione generale con sede in Roma.

Le qualifiche di mestiere per le quali è indetto il presente concorso, per il numero di posti a fianco indicato per ciascuna di esse, sono le seguenti:

conducente di automezzi e trattori, con patente almeno di tipo «C» . . . . posti 9
elettrauto . . . . » 1

Nella domanda di partecipazione al concorso di cui al successivo art. 4 il candidato dovrà indicare per quale delle sopraindicate qualifiche di mestiere lo stesso intende sostenere la prova d'arte, tenendo presente che può concorrere per un solo mestiere. In ogni caso si intenderà che il candidato abbia inteso partecipare al concorso per la qualifica di mestiere indicata per prima nella domanda.

Il personale che sarà assunto in servizio a seguito del presente concorso dovrà permanere nella sede di prima assegnazione per almeno cinque anni, salva la facoltà per l'amministrazione di trasferire gli operai per motivate esigenze di servizio anche prima del compimento di detto periodo.

Art. 2.

Per l'ammissione al predetto concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
b) Età non inferiore agli anni diciotto e non superiore ai trentacinque, salve le elevazioni del limite di età di cui al successivo art. 3;
c) Buona condotta;
d) Idoneità fisica al lavoro ed al servizio;
e) Patente di guida almeno di tipo «C» per i concorrenti alla qualifica di conducente di automezzi e trattori. Gli aspiranti alla nomina devono dimostrare di aver conseguito la licenza elementare.

Possono conseguire la nomina anche coloro che, riportata una delle condanne di cui all'art. 7, comma quinto, della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione.

Non possono conseguire la nomina coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, ovvero coloro che siano stati destituiti o che siano decaduti dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione in base al disposto della lettera *d)* dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito nel presente decreto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b)* del precedente art. 2 è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare tale limite è elevato:

1) *a)* di un anno per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;
b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* sono cumulabili purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età;

2) ad anni quaranta per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione, ed inoltre per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico, per i profughi e per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante;

3) sono fatte salve le eventuali altre elevazioni dei limiti di età spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni.

Si prescinde dal limite d'età nei confronti dei dipendenti di ruolo dello Stato, del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229 e dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio, a domanda o d'autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso redatta in competente bollo, nella forma indicata nello schema annesso al presente decreto (allegato *A*), possibilmente dattiloscritta, dovrà pervenire alla Direzione generale dell'A.N.A.S., Roma, via Monzambano, n. 10, c.a.p. 00198, entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nella domanda l'aspirante dovrà indicare sotto la sua personale responsabilità:

1) cognome e nome;
2) la data e il luogo di nascita (eventualmente i titoli in base ai quali ha diritto alla elevazione di età di cui al precedente art. 3);

3) il luogo di residenza, via, città e codice postale;
4) il possesso della cittadinanza italiana;
5) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero se del caso i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
6) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;
7) il possesso della licenza elementare;
8) il possesso della patente di guida di almeno tipo «C» per coloro che intendono concorrere per la qualifica di conducente di automezzi e trattori;
9) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;
10) che, nella ipotesi di precedenti rapporti d'impiego con la pubblica amministrazione, non è stato destituito o dispensato dal servizio ovvero non è stato dichiarato decaduto dall'impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;
11) la qualifica di mestiere per la quale intende partecipare.

A pena di esclusione dal concorso la domanda deve essere firmata dal candidato; la firma dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

La domanda stessa deve pervenire con raccomandata alla predetta Direzione generale, a pena di decadenza entro il termine sopraindicato.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

È fatto obbligo al candidato di comunicare qualunque cambiamento del proprio recapito.

Art. 5.

L'A.N.A.S. non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito e da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo indicato nella domanda; né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'A.N.A.S. stessa.

Art. 6.

I requisiti che danno diritto a precedenza e preferenza nella graduatoria a parità di punti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di cui all'art. 4 del presente decreto.

Art. 7.

La commissione esaminatrice verrà costituita successivamente con decreto ministeriale.

Essa sarà così composta: da un presidente e da altri quattro membri tutti scelti tra gli impiegati della carriera direttiva con qualifica dirigenziale o comunque non inferiore a direttore di sezione o equiparata.

Le funzioni di segretario saranno affidate ad un impiegato della carriera direttiva o di concetto con la qualifica, rispettivamente, di consigliere o di segretario.

Art. 8.

I candidati ammessi al concorso saranno sottoposti ad una prova pratica di idoneità tecnica intesa ad accertare la capacità professionale per la quale concorrono.

La prova si intenderà superata se il candidato avrà ottenuto una valutazione di almeno sei decimi.

Essa si svolgerà in Roma, via della Lega Lombarda n. 54, presso l'autoparco dell'A.N.A.S.

La data in cui si svolgerà la suddetta prova pratica di idoneità tecnica sarà comunicata ai candidati con lettera raccomandata con almeno venti giorni di anticipo.

I candidati che concorrono alla qualifica di conducente di automezzi e trattori si dovranno presentare per sostenere l'esperimento pratico muniti della patente di guida non inferiore a quella di tipo «C»; coloro che concorrono alle altre qualifiche di mestiere indicate all'art. 1 del presente decreto si dovranno presentare muniti di idoneo documento di identità.

Art. 9.

Ai fini della formazione delle graduatorie, una per ciascuna qualifica di mestiere, gli aspiranti che intendono far valere i titoli di precedenza e di preferenza a parità di merito debbono dimostrare il possesso di detti titoli allegando alla domanda, a pena della perdita del beneficio, i documenti in bollo di seguito indicati.

Gli invalidi di guerra, per servizio, del lavoro e civili, gli orfani di caduti di guerra, per servizio sul lavoro, nonché i profughi: certificato del competente ufficio provinciale del lavoro, oppure:

a) Gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, o il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, o il decreto di concessione della relativa pensione;

b) Gli invalidi per servizio: mod. 69-*ter*, rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità, o il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a)* e *b)* dovrà risultare la categoria di pensione o la voce di invalidità cui gli invalidi sono iscritti;

c) I mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

d) Gli invalidi civili: certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili;

e) Gli orfani di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

f) Gli orfani dei caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio.

Per le altre categorie sono prescritti i seguenti documenti:

g) I figli degli invalidi di guerra, per servizio o del lavoro: il documento di cui alle precedenti lettere *a)* o *b)* o *c)* comprovante la qualifica di invalido del genitore, nonché un certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido di cui al documento predetto;

h) I decorati di medaglia o di croce di guerra al valore militare, promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti da croci di guerra o di altre attestazioni speciali di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione, ovvero copia autentica dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il riconoscimento della benemerenza;

i) Gli ex combattenti e le categorie assimilate: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare rilasciato successivamente al 5 ottobre 1964, oppure dichiarazione integrativa rilasciata in data posteriore al 2 marzo 1948;

l) I cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

m) I profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità del profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, dal prefetto di Roma. Per i profughi dall'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria e dai Paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

n) I candidati che abbiano comunque prestato lodevole servizio presso l'Azienda nazionale autonoma delle strade e quelli che abbiano comunque prestato servizio presso amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dall'amministrazione di dipendenza;

o) I coniugati, nonché i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Per i militari di cui all'art. 31 della legge 31 maggio 1975, n. 191: foglio matricolare.

Art. 10.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria con l'osservanza delle leggi speciali relative alle preferenze ed alle precedenze.

Le graduatorie di merito sono approvate, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 11.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per la nomina in ruolo gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria, dovranno far pervenire all'Azienda nazionale autonoma delle strade - Direzione centrale affari generali e personale - Servizio I - Settore III - Via Monzambano, 10 - 00185 Roma, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti in bollo di seguito specificati:

1) estratto dell'atto di nascita.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, qualora non lo abbiano già trasmesso, il relativo documento;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in una delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

5) copia aggiornata rilasciata dal competente distretto militare del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa, compresi gli arruolati dai consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio), ovvero il certificato di esito di leva (per i riformati o i rivedibili), rilasciato dal sindaco del comune di residenza e vidimato dal commissario di leva, oppure, infine, certificato comprovante la iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi ancora non chiamate a visita militare), rilasciato dal sindaco;

6) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti esplicitamente la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuato al mestiere prescelto; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra o categorie assimilate e invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo a svolgere le mansioni relative al mestiere prescelto e che per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica e ad esame psicotecnico;

7) certificato attestante il conseguimento del titolo di studio elementare rilasciato dall'istituto scolastico presso il quale è stato conseguito;

8) copia autentica della patente di guida di almeno tipo «C» per coloro che hanno partecipato al concorso per la qualifica di conducente di automezzi.

I candidati che siano dipendenti di ruolo statali potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria amministrazione il titolo di studio ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza a qualsiasi titolo, all'Azienda nazionale autonoma delle strade o ad altra amministrazione dello Stato.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi dalla data della lettera di invito a presentarli.

Art. 12.

L'amministrazione ha facoltà di concedere ad ogni interessato, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente un ulteriore improrogabile termine di giorni quindici per l'eventuale regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 13.

I concorrenti che non rientrano nelle graduatorie dei vincitori non acquistano alcun diritto a coprire le vacanze che si verifichino in epoca successiva alla nomina dei vincitori stessi, salvo che l'amministrazione non ritenga di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 5 terz'ultimo comma della legge 13 maggio 1975, n. 157.

Art. 14.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato, decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo di prova gli operai che avranno riportato giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali ove il giudizio sia ancora sfavorevole sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1979

Il Ministro-Presidente: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1979
Registro n. 4 A.N.A.S., foglio n. 174

ALLEGATO *A*

Alla Direzione generale dell'A.N.A.S. - Via Monzambano n. 10 - 00198 - ROMA.

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . il . . . .
e residente a . . . . ., via . . . . n. . . .
c.a.p. . . . . ., chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a dieci posti per la nomina in prova nel ruolo degli operai qualificati dell'A.N.A.S. da destinare a codesta Direzione generale.

A tal fine il sottoscritto dichiara:

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale (in caso che risultino precedenti penali indicare le condanne riportate);

di essere in possesso della licenza elementare;

di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: . . . .;

di non aver avuto precedenti rapporti di impiego con la pubblica amministrazione (ovvero presta o ha prestato servizio presso la seguente amministrazione. . . . .
e non è stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dal servizio);

che intende partecipare al concorso per la qualifica di. . . . . (indicare una delle qualifiche di cui all'art. 1 del bando di concorso);

di essere in possesso della patente di tipo «C» (per coloro che concorrono per la qualifica di conducente di automezzi);

di aver diritto all'elevazione del limite di età in quanto . . . . (per coloro che si avvalgono di tale beneficio);

di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza e di preferenza a parità di merito: . . . .
. . . .

. . . . ., li . . . .

Firma . . . .

(Autentica della firma) . . . .

Indirizzo . . . .

(2632)

Concorso pubblico regionale, per esami, a quindici posti di operaio qualificato nel ruolo organico degli operai permanenti per il compartimento della viabilità per l'Abruzzo.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;
Visto l'art. 30 della legge 31 maggio 1975, n. 191;
Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 8 agosto 1978, n. 2137, registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1978, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 6, che ha autorizzato, tra l'altro l'A.N.A.S. a bandire concorsi per duecentonovantaquattro posti di operai qualificati in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti;
Considerato che nel ruolo organico degli operai qualificati dell'A.N.A.S. esistono i necessari posti vacanti;
che sono stati accantonati i posti previsti dalle vigenti norme sul collocamento obbligatorio;
che ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078 e dell'art. 5 della legge 13 maggio 1975, n. 157, è opportuno che i suddetti posti vengano conferiti mediante pubblico concorso per singoli compartimenti della viabilità;
che dei duecentonovantaquattro posti da coprire quindici sono destinati a colmare altrettante vacanze esistenti nel ruolo degli operai permanenti qualificati con le qualifiche sottoindicate presso il compartimento della viabilità per l'Abruzzo.

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami — consistenti in una prova pratica di idoneità tecnica — a quindici posti per la nomina in prova nel ruolo organico degli operai qualificati dell'A.N.A.S. da destinare al compartimento della viabilità per l'Abruzzo, con sede in L'Aquila, e all'ufficio staccato di Pescara.

Le qualifiche di mestiere per le quali è indetto il presente concorso, per il numero di posti a fianco indicato per ciascuna di esse, sono le seguenti:

conducente di automezzi e trattori, con patente almeno di tipo «C»	posti 7
meccanico	» 4
motorista	» 2
elettrauto	» 2

Nella domanda di partecipazione al concorso di cui al successivo art. 4 il candidato dovrà indicare per quale delle sopraindicate qualifiche di mestiere lo stesso intende sostenere la prova d'arte, tenendo presente che può concorrere per un solo mestiere. In ogni caso si intenderà che il candidato abbia inteso partecipare al concorso per la qualifica di mestiere indicata per prima nella domanda.

Il personale che sarà assunto in servizio a seguito del presente concorso dovrà permanere nella sede di prima assegnazione per almeno cinque anni, salva la facoltà per l'amministrazione di trasferire gli operai per motivate esigenze di servizio anche prima del compimento di detto periodo.

Art. 2.

Per l'ammissione al predetto concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) Età non inferiore agli anni diciotto e non superiore ai trentacinque, salve le elevazioni del limite di età di cui al successivo art. 3;

c) Buona condotta;

d) Idoneità fisica al lavoro ed al servizio;

e) Patente di guida almeno di tipo «C» per i concorrenti alla qualifica di conducente di automezzi e trattori. Gli aspiranti alla nomina devono dimostrare di aver conseguito la licenza elementare.

Possono conseguire la nomina anche coloro che, riportata una delle condanne di cui all'art. 7, comma quinto, della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione.

Non possono conseguire la nomina coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, ovvero coloro che siano stati destituiti o che siano decaduti dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione in base al disposto della lettera *d)* dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito nel presente decreto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b)* del precedente art. 2 è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare tale limite è elevato:

1) *a)* di un anno per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* sono cumulabili purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età;

2) ad anni quaranta per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione, ed inoltre per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico, per i profughi e per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante;

3) sono fatte salve le eventuali altre elevazioni dei limiti di età spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni.

Si prescinde dal limite d'età nei confronti dei dipendenti di ruolo dello Stato, del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229 e dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio, a domanda o d'autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso redatta in competente bollo, nella forma indicata nello schema annesso al presente decreto (allegato *A*), possibilmente dattiloscritta, dovrà pervenire al compartimento della viabilità per l'Abruzzo con sede in L'Aquila, via XX Settembre n. 89, c.a.p. 67100, entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nella domanda l'aspirante dovrà indicare sotto la sua personale responsabilità:

1) cognome e nome;

2) la data e il luogo di nascita (eventualmente i titoli in base ai quali ha diritto alla elevazione di età di cui al precedente art. 3);

3) il luogo di residenza, via, città e codice postale;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero se del caso i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;

7) il possesso della licenza elementare;

8) il possesso della patente di guida di almeno tipo «C» per coloro che intendono concorrere per la qualifica di conducente di automezzi e trattori;

9) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

10) che, nella ipotesi di precedenti rapporti d'impiego con la pubblica amministrazione, non è stato destituito o dispensato dal servizio ovvero non e stato dichiarato decaduto dall'impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

11) la qualifica di mestiere per la quale intende partecipare.

A pena di esclusione dal concorso la domanda deve essere firmata dal candidato; la firma dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

La domanda stessa deve pervenire con raccomandata al compartimento della viabilità per l'Abruzzo, a pena di decadenza entro il termine sopraindicato.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E fatto obbligo al candidato di comunicare qualunque cambiamento del proprio recapito.

Art. 5.

L'A.N.A.S. non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito e da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo indicato nella domanda; né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'A.N.A.S. stessa.

Art. 6.

I requisiti che danno diritto a precedenza e preferenza nella graduatoria a parità di punti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di cui all'art. 4 del presente decreto.

Art. 7.

La commissione esaminatrice verrà costituita successivamente con decreto ministeriale.

Essa sarà così composta: da un presidente e da altri quattro membri tutti scelti tra gli impiegati della carriera direttiva con qualifica dirigenziale o comunque non inferiore a direttore di sezione o equiparata.

Le funzioni di segretario saranno affidate ad un impiegato della carriera direttiva o di concetto con la qualifica, rispettivamente, di consigliere o di segretario.

Art. 8.

I candidati ammessi al concorso saranno sottoposti ad una prova pratica di idoneità tecnica intesa ad accertare la capacità professionale per la quale concorrono.

La prova si intenderà superata se il candidato avrà ottenuto una valutazione di almeno sei decimi.

Essa si svolgerà in L'Aquila, via Pile n. 56-58, presso l'autoparco dell'A.N.A.S.

La data in cui si svolgerà la suddetta prova pratica di idoneità tecnica sarà comunicata ai candidati con lettera raccomandata con almeno venti giorni di anticipo.

I candidati che concorrono alla qualifica di conducente di automezzi e trattori si dovranno presentare per sostenere l'esperimento pratico muniti della patente di guida non inferiore a quella di tipo «C»; coloro che concorrono alle altre qualifiche di mestiere indicate all'art. 1 del presente decreto si dovranno presentare muniti di idoneo documento di identità.

Art. 9.

Ai fini della formazione delle graduatorie, una per ciascuna qualifica di mestiere, gli aspiranti che intendono far valere i titoli di precedenza e di preferenza a parità di merito debbono dimostrare il possesso di detti titoli allegando alla domanda, a pena della perdita del beneficio, i documenti in bollo di seguito indicati.

Gli invalidi di guerra, per servizio, del lavoro e civili, gli orfani di caduti di guerra, per servizio sul lavoro, nonché i profughi: certificato del competente ufficio provinciale del lavoro, oppure:

a) Gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, o il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, o il decreto di concessione della relativa pensione;

b) Gli invalidi per servizio: mod. 69-*ter*, rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità, o il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a)* e *b)* dovrà risultare la categoria di pensione o la voce di invalidità cui gli invalidi sono iscritti;

c) I mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

d) Gli invalidi civili: certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili;

e) Gli orfani di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

f) Gli orfani dei caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio.

Per le altre categorie sono prescritti i seguenti documenti:

g) I figli degli invalidi di guerra, per servizio o del lavoro: il documento di cui alle precedenti lettere *a)* o *b)* o *c)* comprovante la qualifica di invalido del genitore, nonché un certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido di cui al documento predetto;

h) I decorati di medaglia o di croce di guerra al valore militare, promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti da croci di guerra o di altre attestazioni speciali di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione, ovvero copia autentica dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il riconoscimento della benemerenza;

i) Gli ex combattenti e le categorie assimilate: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare rilasciato successivamente al 5 ottobre 1964, oppure dichiarazione integrativa rilasciata in data posteriore al 2 marzo 1948;

l) I cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

m) I profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità del profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, dal prefetto di Roma. Per i profughi dall'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria e dai Paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

n) I candidati che abbiano comunque prestato lodevole servizio presso l'Azienda nazionale autonoma delle strade e quelli che abbiano comunque prestato servizio presso amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dall'amministrazione di dipendenza;

o) I coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Per i militari di cui all'art. 31 della legge 31 maggio 1975, n. 191: foglio matricolare.

Art. 10.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria con l'osservanza delle leggi speciali relative alle preferenze ed alle precedenze.

Le graduatorie di merito sono approvate, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 11.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per la nomina in ruolo gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria, dovranno far pervenire all'Azienda nazionale autonoma delle strade - Direzione centrale affari generali e personale - Servizio I - Settore III - Via Monzambano, 10 - 00185 Roma, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti in bollo di seguito specificati:

1) estratto dell'atto di nascita.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, qualora non lo abbiano già trasmesso, il relativo documento;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in una delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

5) copia aggiornata rilasciata dal competente distretto militare del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa, compresi gli arruolati dai consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio), ovvero il certificato di esito di leva (per i riformati o i rivedibili), rilasciato dal sindaco del comune di residenza e vidimato dal commissario di leva, oppure, infine, certificato comprovante la iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi ancora non chiamate a visita militare), rilasciato dal sindaco;

6) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti esplicitamente la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuato al mestiere prescelto; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra o categorie assimilate e invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo a svolgere le mansioni relative al mestiere prescelto e che per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica e ad esame psicotecnico;

7) certificato attestante il conseguimento del titolo di studio elementare rilasciato dall'istituto scolastico presso il quale è stato conseguito;

8) copia autentica della patente di guida di almeno tipo «C» per coloro che hanno partecipato al concorso per la qualifica di conducente di automezzi.

I candidati che siano dipendenti di ruolo statali potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria amministrazione il titolo di studio ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza a qualsiasi titolo, all'Azienda nazionale autonoma delle strade o ad altra amministrazione dello Stato.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi dalla data della lettera di invito a presentarli.

Art. 12.

L'amministrazione ha facoltà di concedere ad ogni interessato, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente un ulteriore improrogabile termine di giorni quindici per l'eventuale regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 13.

I concorrenti che non rientrano nelle graduatorie dei vincitori non acquistano alcun diritto a coprire le vacanze che si verifichino in epoca successiva alla nomina dei vincitori stessi, salvo che l'amministrazione non ritenga di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 5 terz'ultimo comma della legge 13 maggio 1975, n. 157.

Art. 14.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato, decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo di prova gli operai che avranno riportato giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali ove il giudizio sia ancora sfavorevole sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1979

Il Ministro-Presidente: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1979
Registro n. 4 A.N.A.S., foglio n. 171

ALLEGATO *A*

Al compartimento della viabilità per l'Abruzzo
Via XX Settembre n. 89 - 67100 - L'AQUILA.

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . il . . . .
e residente a . . . . ., via . . . . n. . . .
c.a.p. . . . . . ., chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a quindici posti per la nomina in prova nel ruolo degli operai qualificati dell'A.N.A.S. da destinare a codesto compartimento.

A tal fine il sottoscritto dichiara:

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale (in caso che risultino precedenti penali indicare le condanne riportate);

di essere in possesso della licenza elementare;

di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: . . . .;

di non aver avuto precedenti rapporti di impiego con la pubblica amministrazione (ovvero presta o ha prestato servizio presso la seguente amministrazione. . . . . e non è stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dal servizio);

che intende partecipare al concorso per la qualifica di. . . . . (indicare una delle qualifiche di cui all'art. 1 del bando di concorso);

di essere in possesso della patente di tipo «C» (per coloro che concorrono per la qualifica di conducente di automezzi);

di aver diritto all'elevazione del limite di età in quanto . . . . (per coloro che si avvalgono di tale beneficio);

di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza e di preferenza a parità di merito: . . . .
. . . .

. . . . ., li . . . .

Firma . . . .

(Autentica della firma) . . . .

Indirizzo. . . . .

(2633)

Concorso pubblico regionale, per esami, a dieci posti di operaio qualificato nel ruolo organico degli operai permanenti per il compartimento della viabilità per la Calabria.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;
Visto l'art. 30 della legge 31 maggio 1975, n. 191;
Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 8 agosto 1978, n. 2137, registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1978, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 6, che ha autorizzato, tra l'altro l'A.N.A.S. a bandire concorsi per duecentonovantaquattro posti di operai qualificati in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti;
Considerato che nel ruolo organico degli operai qualificati dell'A.N.A.S. esistono i necessari posti vacanti;
che sono stati accantonati i posti previsti dalle vigenti norme sul collocamento obbligatorio;
che ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078 e dell'art. 5 della legge 13 maggio 1975, n. 157, è opportuno che i suddetti posti vengano conferiti mediante pubblico concorso per singoli compartimenti della viabilità;
che dei duecentonovantaquattro posti da coprire dieci sono destinati a colmare altrettante vacanze esistenti nel ruolo degli operai permanenti qualificatati con le qualifiche sottoindicate presso il compartimento della viabilià per la Calabria;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per esami — consistenti in una prova pratica di idoneità tecnica — a dieci posti per la nomina in prova nel ruolo organico degli operai qualificati dell'A.N.A.S. da destinare al compartimento della viabilità per la Calabria con sede in Catanzaro, all'ufficio speciale di Cosenza e agli uffici staccati di Salerno e Reggio Calabria.

Le qualifiche di mestiere per le quali è indetto il presente concorso, per il numero di posti a fianco indicato per ciascuna di esse, sono le seguenti:

conducente di automezzi e trattori, con patente almeno di tipo «C»	posti	4
meccanico	»	2
motorista	»	2
elettrauto	»	2

Nella domanda di partecipazione al concorso di cui al successivo art. 4 il candidato dovrà indicare per quale delle sopraindicate qualifiche di mestiere lo stesso intende sostenere la prova d'arte, tenendo presente che può concorrere per un solo mestiere. In ogni caso si intenderà che il candidato abbia inteso partecipare al concorso per la qualifica di mestiere indicata per prima nella domanda.

Il personale che sarà assunto in servizio a seguito del presente concorso dovrà permanere nella sede di prima assegnazione per almeno cinque anni, salva la facoltà per l'amministrazione di trasferire gli operai per motivate esigenze di servizio anche prima del compimento di detto periodo.

Art. 2.

Per l'ammissione al predetto concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) Età non inferiore agli anni diciotto e non superiore ai trentacinque, salve le elevazioni del limite di età di cui al successivo art. 3;

c) Buona condotta;

d) Idoneità fisica al lavoro ed al servizio;

e) Patente di guida almeno di tipo «C» per i concorrenti alla qualifica di conducente di automezzi e trattori. Gli aspiranti alla nomina devono dimostrare di aver conseguito la licenza elementare.

Possono conseguire la nomina anche coloro che, riportata una delle condanne di cui all'art. 7, comma quinto, della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione.

Non possono conseguire la nomina coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, ovvero coloro che siano stati destituiti o che siano decaduti dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione in base al disposto della lettera *d)* dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito nel presente decreto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b)* del precedente art. 2 è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare tale limite è elevato:

1) *a)* di un anno per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* sono cumulabili purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età;

2) ad anni quaranta per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione, ed inoltre per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico, per i profughi e per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante;

3) sono fatte salve le eventuali altre elevazioni dei limiti di età spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni.

Si prescinde dal limite d'età nei confronti dei dipendenti di ruolo dello Stato, del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229 e dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio, a domanda o d'autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso redatta in competente bollo, nella forma indicata nello schema annesso al presente decreto (allegato *A*), possibilmente dattiloscritta, dovrà pervenire al compartimento della viabilità per la Calabria, con sede in Catanzaro, via Belvedere, n. 2, c.a.p. 88100, entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nella domanda l'aspirante dovrà indicare sotto la sua personale responsabilità:

1) cognome e nome;

2) la data e il luogo di nascita (eventualmente i titoli in base ai quali ha diritto alla elevazione di età di cui al precedente art. 3);

3) il luogo di residenza, via, città e codice postale;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero se del caso i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;

7) il possesso della licenza elementare;

8) il possesso della patente di guida di almeno tipo «C» per coloro che intendono concorrere per la qualifica di conducente di automezzi e trattori;

9) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

10) che, nella ipotesi di precedenti rapporti d'impiego con la pubblica amministrazione, non è stato destituito o dispensato dal servizio ovvero non è stato dichiarato decaduto dall'impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

11) la qualifica di mestiere per la quale intende partecipare.

A pena di esclusione dal concorso la domanda deve essere firmata dal candidato; la firma dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

La domanda stessa deve pervenire con raccomandata al compartimento della viabilità per la Calabria, a pena di decadenza entro il termine sopraindicato.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

È fatto obbligo al candidato di comunicare qualunque cambiamento del proprio recapito.

Art. 5.

L'A.N.A.S. non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito e da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo indicato nella domanda; né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'A.N.A.S. stessa.

Art. 6.

I requisiti che danno diritto a precedenza e preferenza nella graduatoria a parità di punti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di cui all'art. 4 del presente decreto.

Art. 7.

La commissione esaminatrice verrà costituita successivamente con decreto ministeriale.

Essa sarà così composta: da un presidente e da altri quattro membri tutti scelti tra gli impiegati della carriera direttiva con qualifica dirigenziale o comunque non inferiore a direttore di sezione o equiparata.

Le funzioni di segretario saranno affidate ad un impiegato della carriera direttiva o di concetto con la qualifica, rispettivamente, di consigliere o di segretario.

Art. 8.

I candidati ammessi al concorso saranno sottoposti ad una prova pratica di idoneità tecnica intesa ad accertare la capacità professionale per la quale concorrono.

La prova si intenderà superata se il candidato avrà ottenuto una valutazione di almeno sei decimi.

Essa si svolgerà in Catanzaro Sala, via Nazionale Cassiodoro presso l'autoparco dell'A.N.A.S.

La data in cui si svolgerà la suddetta prova pratica di idoneità tecnica sarà comunicata ai candidati con lettera raccomandata con almeno venti giorni di anticipo.

I candidati che concorrono alla qualifica di conducente di automezzi e trattori si dovranno presentare per sostenere l'esperimento pratico muniti della patente di guida non inferiore a quella di tipo «C»; coloro che concorrono alle altre qualifiche di mestiere indicate all'art. 1 del presente decreto si dovranno presentare muniti di idoneo documento di identità.

Art. 9.

Ai fini della formazione delle graduatorie, una per ciascuna qualifica di mestiere, gli aspiranti che intendono far valere i titoli di precedenza e di preferenza a parità di merito debbono dimostrare il possesso di detti titoli allegando alla domanda, a pena della perdita del beneficio, i documenti in bollo di seguito indicati.

Gli invalidi di guerra, per servizio, del lavoro e civili, gli orfani di caduti di guerra, per servizio sul lavoro, nonché i profughi: certificato del competente ufficio provinciale del lavoro, oppure:

a) Gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, o il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, o il decreto di concessione della relativa pensione;

b) Gli invalidi per servizio: mod. 69-*ter*, rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità, o il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a)* e *b)* dovrà risultare la categoria di pensione o la voce di invalidità cui gli invalidi sono iscritti;

c) I mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

d) Gli invalidi civili: certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili;

e) Gli orfani di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

f) Gli orfani dei caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio.

Per le altre categorie sono prescritti i seguenti documenti:

g) I figli degli invalidi di guerra, per servizio o del lavoro: il documento di cui alle precedenti lettere *a)* o *b)* o *c)* comprovante la qualifica di invalido del genitore, nonché un certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido di cui al documento predetto;

h) I decorati di medaglia o di croce di guerra al valore militare, promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti da croci di guerra o di altre attestazioni speciali di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione, ovvero copia autentica dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il riconoscimento della benemerenza;

i) Gli ex combattenti e le categorie assimilate: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare rilasciato successivamente al 5 ottobre 1964, oppure dichiarazione integrativa rilasciata in data posteriore al 2 marzo 1948;

l) I cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

m) I profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità del profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, dal prefetto di Roma. Per i profughi dall'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria e dai Paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

n) I candidati che abbiano comunque prestato lodevole servizio presso l'Azienda nazionale autonoma delle strade e quelli che abbiano comunque prestato servizio presso amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dall'amministrazione di dipendenza;

o) I coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Per i militari di cui all'art. 31 della legge 31 maggio 1975, n. 191: foglio matricolare.

Art. 10.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria con l'osservanza delle leggi speciali relative alle preferenze ed alle precedenze.

Le graduatorie di merito sono approvate, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 11.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per la nomina in ruolo gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria, dovranno far pervenire all'Azienda nazionale autonoma delle strade - Direzione centrale affari generali e personale - Servizio I - Settore III - Via Monzambano, 10 - 00185 Roma, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti in bollo di seguito specificati:

1) estratto dell'atto di nascita.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, qualora non lo abbiano già trasmesso, il relativo documento;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in una delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

5) copia aggiornata rilasciata dal competente distretto militare del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa, compresi gli arruolati dai consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio), ovvero il certificato di esito di leva (per i riformati o i rivedibili), rilasciato dal sindaco del comune di residenza e vidimato dal commissario di leva, oppure, infine, certificato comprovante la iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi ancora non chiamate a visita militare), rilasciato dal sindaco;

6) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti esplicitamente la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuato al mestiere prescelto; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra o categorie assimilate e invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo a svolgere le mansioni relative al mestiere prescelto e che per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica e ad esame psicotecnico;

7) certificato attestante il conseguimento del titolo di studio elementare rilasciato dall'istituto scolastico presso il quale è stato conseguito;

8) copia autentica della patente di guida di almeno tipo «C» per coloro che hanno partecipato al concorso per la qualifica di conducente di automezzi.

I candidati che siano dipendenti di ruolo statali potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria amministrazione il titolo di studio ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza a qualsiasi titolo, all'Azienda nazionale autonoma delle strade o ad altra amministrazione dello Stato.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi dalla data della lettera di invito a presentarli.

Art. 12.

L'amministrazione ha facoltà di concedere ad ogni interessato, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente un ulteriore improrogabile termine di giorni quindici per l'eventuale regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 13.

I concorrenti che non rientrano nelle graduatorie dei vincitori non acquistano alcun diritto a coprire le vacanze che si verifichino in epoca successiva alla nomina dei vincitori stessi, salvo che l'amministrazione non ritenga di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 5 terz'ultimo comma della legge 13 maggio 1975, n. 157.

Art. 14.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato, decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo di prova gli operai che avranno riportato giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali ove il giudizio sia ancora sfavorevole sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1979

Il Ministro-Presidente: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1979
Registro n. 4 A.N.A.S., foglio n. 169

ALLEGATO *A*

Al compartimento della viabilità per la Calabria -
Via Belvedere n. 2 - 88100 CATANZARO

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . il . . . .
e residente a . . . . ., via . . . . n. . . .
c.a.p. . . . . ., chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a dieci posti per la nomina in prova nel ruolo degli operai qualificati dell'A.N.A.S. da destinare a codesto compartimento.

A tal fine il sottoscritto dichiara:

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale (in caso che risultino precedenti penali indicare le condanne riportate);

di essere in possesso della licenza elementare;

di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: . . . .;

di non aver avuto precedenti rapporti di impiego con la pubblica amministrazione (ovvero presta o ha prestato servizio presso la seguente amministrazione. . . . . e non è stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dal servizio);

che intende partecipare al concorso per la qualifica di. . . . . (indicare una delle qualifiche di cui all'art. 1 del bando di concorso);

di essere in possesso della patente di tipo «C» (per coloro che concorrono per la qualifica di conducente di automezzi);

di aver diritto all'elevazione del limite di età in quanto . . . . (per coloro che si avvalgono di tale beneficio);

di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza e di preferenza a parità di merito: . . . .
. . . .

. . . . ., li . . . .

Firma . . . .

(Autentica della firma) . . . .

Indirizzo. . . . .

(2634)

Concorso pubblico regionale, per esami, a dieci posti di operaio qualificato nel ruolo organico degli operai permanenti per il compartimento della viabilità per la Campania.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;
Visto l'art. 30 della legge 31 maggio 1975, n. 191;
Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 8 agosto 1978, n. 2137, registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1978, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 6, che ha autorizzato, tra l'altro l'A.N.A.S. a bandire concorsi per duecentonovantaquattro posti di operai qualificati in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti;
Considerato che nel ruolo organico degli operai qualificati dell'A.N.A.S. esistono i necessari posti vacanti;
che sono stati accantonati i posti previsti dalle vigenti norme sul collocamento obbligatorio;
che ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078 e dell'art. 5 della legge 13 maggio 1975, n. 157, è opportuno che i suddetti posti vengano conferiti mediante pubblico concorso per singoli compartimenti della viabilità;
che dei duecentonovantaquattro posti da coprire dieci sono destinati a colmare altrettante vacanze esistenti nel ruolo degli operai permanenti qualificati con le qualifiche sottoindicate presso il compartimento della viabilià per la Campania;

Decreta:

Art. 1.

E indetto un concorso, per esami — consistenti in una prova pratica di idoneità tecnica — a dieci posti per la nomina in prova nel ruolo organico degli operai qualificati dell'A.N.A.S. da destinare al compartimento della viabilità per la Campania con sede in Napoli, e all'ufficio staccato di Salerno.

Le qualifiche di mestiere per le quali è indetto il presente concorso, per il numero di posti a fianco indicato per ciascuna di esse, sono le seguenti:

conducente di automezzi e trattori, con patente almeno di tipo «C»	posti	4
meccanico	»	2
motorista	»	2
elettrauto	»	2

Nella domanda di partecipazione al concorso di cui al successivo art. 4 il candidato dovrà indicare per quale delle sopraindicate qualifiche di mestiere lo stesso intende sostenere la prova d'arte, tenendo presente che può concorrere per un solo mestiere. In ogni caso si intenderà che il candidato abbia inteso partecipare al concorso per la qualifica di mestiere indicata per prima nella domanda.

Il personale che sarà assunto in servizio a seguito del presente concorso dovrà permanere nella sede di prima assegnazione per almeno cinque anni, salva la facoltà per l'amministrazione di trasferire gli operai per motivate esigenze di servizio anche prima del compimento di detto periodo.

Art. 2.

Per l'ammissione al predetto concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) Età non inferiore agli anni diciotto e non superiore ai trentacinque, salve le elevazioni del limite di età di cui al successivo art. 3;

c) Buona condotta;

d) Idoneità fisica al lavoro ed al servizio;

e) Patente di guida almeno di tipo «C» per i concorrenti alla qualifica di conducente di automezzi e trattori. Gli aspiranti alla nomina devono dimostrare di aver conseguito la licenza elementare.

Possono conseguire la nomina anche coloro che, riportata una delle condanne di cui all'art. 7, comma quinto, della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione.

Non possono conseguire la nomina coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, ovvero coloro che siano stati destituiti o che siano decaduti dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione in base al disposto della lettera *d)* dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito nel presente decreto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b)* del precedente art. 2 è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare tale limite è elevato:

1) *a)* di un anno per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* sono cumulabili purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età;

2) ad anni quaranta per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione, ed inoltre per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico, per i profughi e per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante;

3) sono fatte salve le eventuali altre elevazioni dei limiti di età spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni.

Si prescinde dal limite d'età nei confronti dei dipendenti di ruolo dello Stato, del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229 e dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio, a domanda o d'autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso redatta in competente bollo, nella forma indicata nello schema annesso al presente decreto (allegato *A*), possibilmente dattiloscritta, dovrà pervenire al compartimento della viabilità per la Campania, con sede in Napoli, viale J. F. Kennedy, n. 25, c.a.p. 80125, entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nella domanda l'aspirante dovrà indicare sotto la sua personale responsabilità:

1) cognome e nome;

2) la data e il luogo di nascita (eventualmente i titoli in base ai quali ha diritto alla elevazione di età di cui al precedente art. 3);

3) il luogo di residenza, via, città e codice postale;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero se del caso i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;

7) il possesso della licenza elementare;

8) il possesso della patente di guida di almeno tipo «C» per coloro che intendono concorrere per la qualifica di conducente di automezzi e trattori;

9) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

10) che, nella ipotesi di precedenti rapporti d'impiego con la pubblica amministrazione, non è stato destituito o dispensato dal servizio ovvero non è stato dichiarato decaduto dall'impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

11) la qualifica di mestiere per la quale intende partecipare.

A pena di esclusione dal concorso la domanda deve essere firmata dal candidato; la firma dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

La domanda stessa deve pervenire con raccomandata al compartimento della viabilità per la Campania, a pena di decadenza entro il termine sopraindicato.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

È fatto obbligo al candidato di comunicare qualunque cambiamento del proprio recapito.

Art. 5.

L'A.N.A.S. non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito e da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo indicato nella domanda; né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'A.N.A.S. stessa.

Art. 6.

I requisiti che danno diritto a precedenza e preferenza nella graduatoria a parità di punti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di cui all'art. 4 del presente decreto.

Art. 7.

La commissione esaminatrice verrà costituita successivamente con decreto ministeriale.

Essa sarà così composta: da un presidente e da altri quattro membri tutti scelti tra gli impiegati della carriera direttiva con qualifica dirigenziale o comunque non inferiore a direttore di sezione o equiparata.

Le funzioni di segretario saranno affidate ad un impiegato della carriera direttiva o di concetto con la qualifica, rispettivamente, di consigliere o di segretario.

Art. 8.

I candidati ammessi al concorso saranno sottoposti ad una prova pratica di idoneità tecnica intesa ad accertare la capacità professionale per la quale concorrono.

La prova si intenderà superata se il candidato avrà ottenuto una valutazione di almeno sei decimi.

Essa si svolgerà in Napoli, viale J. F. Kennedy n. 25 presso l'autoparco dell'A.N.A.S.

La data in cui si svolgerà la suddetta prova pratica di idoneità tecnica sarà comunicata ai candidati con lettera raccomandata con almeno venti giorni di anticipo.

I candidati che concorrono alla qualifica di conducente di automezzi e trattori si dovranno presentare per sostenere l'esperimento pratico muniti della patente di guida non inferiore a quella di tipo «C»; coloro che concorrono alle altre qualifiche di mestiere indicate all'art. 1 del presente decreto si dovranno presentare muniti di idoneo documento di identità.

Art. 9.

Ai fini della formazione delle graduatorie, una per ciascuna qualifica di mestiere, gli aspiranti che intendono far valere i titoli di precedenza e di preferenza a parità di merito debbono dimostrare il possesso di detti titoli allegando alla domanda, a pena della perdita del beneficio, i documenti in bollo di seguito indicati.

Gli invalidi di guerra, per servizio, del lavoro e civili, gli orfani di caduti di guerra, per servizio sul lavoro, nonché i profughi: certificato del competente ufficio provinciale del lavoro, oppure:

a) Gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, o il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, o il decreto di concessione della relativa pensione;

b) Gli invalidi per servizio: mod. 69-*ter*, rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità, o il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a)* e *b)* dovrà risultare la categoria di pensione o la voce di invalidità cui gli invalidi sono iscritti;

c) I mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

d) Gli invalidi civili: certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili;

e) Gli orfani di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

f) Gli orfani dei caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio.

Per le altre categorie sono prescritti i seguenti documenti:

g) I figli degli invalidi di guerra, per servizio o del lavoro: il documento di cui alle precedenti lettere *a)* o *b)* o *c)* comprovante la qualifica di invalido del genitore, nonché un certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido di cui al documento predetto;

h) I decorati di medaglia o di croce di guerra al valore militare, promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti da croci di guerra o di altre attestazioni speciali di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione, ovvero copia autentica dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il riconoscimento della benemerenza;

i) Gli ex combattenti e le categorie assimilate: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare rilasciato successivamente al 5 ottobre 1964, oppure dichiarazione integrativa rilasciata in data posteriore al 2 marzo 1948;

l) I cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

m) I profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità del profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, dal prefetto di Roma. Per i profughi dall'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria e dai Paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

n) I candidati che abbiano comunque prestato lodevole servizio presso l'Azienda nazionale autonoma delle strade e quelli che abbiano comunque prestato servizio presso amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dall'amministrazione di dipendenza;

o) I coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Per i militari di cui all'art. 31 della legge 31 maggio 1975, n. 191: foglio matricolare.

Art. 10.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria con l'osservanza delle leggi speciali relative alle preferenze ed alle precedenze.

Le graduatorie di merito sono approvate, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 11.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per la nomina in ruolo gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria, dovranno far pervenire all'Azienda nazionale autonoma delle strade - Direzione centrale affari generali e personale - Servizio I - Settore III - Via Monzambano, 10 - 00185 Roma, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti in bollo di seguito specificati:

1) estratto dell'atto di nascita.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, qualora non lo abbiano già trasmesso, il relativo documento;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in una delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

5) copia aggiornata rilasciata dal competente distretto militare del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa, compresi gli arruolati dai consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio), ovvero il certificato di esito di leva (per i riformati o i rivedibili), rilasciato dal sindaco del comune di residenza e vidimato dal commissario di leva, oppure, infine, certificato comprovante la iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi ancora non chiamate a visita militare), rilasciato dal sindaco;

6) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti esplicitamente la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuato al mestiere prescelto; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra o categorie assimilate e invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo a svolgere le mansioni relative al mestiere prescelto e che per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica e ad esame psicotecnico;

7) certificato attestante il conseguimento del titolo di studio elementare rilasciato dall'istituto scolastico presso il quale è stato conseguito;

8) copia autentica della patente di guida di almeno tipo « C» per coloro che hanno partecipato al concorso per la qualifica di conducente di automezzi.

I candidati che siano dipendenti di ruolo statali potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria amministrazione il titolo di studio ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza a qualsiasi titolo, all'Azienda nazionale autonoma delle strade o ad altra amministrazione dello Stato.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi dalla data della lettera di invito a presentarli.

Art. 12.

L'amministrazione ha facoltà di concedere ad ogni interessato, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente un ulteriore improrogabile termine di giorni quindici per l'eventuale regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 13.

I concorrenti che non rientrano nelle graduatorie dei vincitori non acquistano alcun diritto a coprire le vacanze che si verifichino in epoca successiva alla nomina dei vincitori stessi, salvo che l'amministrazione non ritenga di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 5 terz'ultimo comma della legge 13 maggio 1975, n. 157.

Art. 14.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato, decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo di prova gli operai che avranno riportato giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali ove il giudizio sia ancora sfavorevole sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1979

Il Ministro-Presidente: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1979
Registro n. 4 A.N.A.S., foglio n. 173

ALLEGATO *A*

Al compartimento della viabilità per la Campania
- Viale J. F. Kennedy n. 25 - 80125 NAPOLI

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . il . . . .
e residente a . . . . ., via . . . . n. . . .
c.a.p. . . . . . ., chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a dieci posti per la nomina in prova nel ruolo degli operai qualificati dell'A.N.A.S. da destinare a codesto compartimento.

A tal fine il sottoscritto dichiara:

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . , (ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale (in caso che risultino precedenti penali indicare le condanne riportate);

di essere in possesso della licenza elementare;

di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: . . . .;

di non aver avuto precedenti rapporti di impiego con la pubblica amministrazione (ovvero presta o ha prestato servizio presso la seguente amministrazione . . . . e non è stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dal servizio);

che intende partecipare al concorso per la qualifica di. . . . . (indicare una delle qualifiche di cui all'art. 1 del bando di concorso);

di essere in possesso della patente di tipo «C» (per coloro che concorrono per la qualifica di conducente di automezzi);

di aver diritto all'elevazione del limite di età in quanto . . . . (per coloro che si avvalgono di tale beneficio);

di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza e di preferenza a parità di merito: . . . .
. . . .

. . . . ., lì . . . .

Firma . . . .

(Autentica della firma) . . . .

Indirizzo. . . . .

(2635)

Concorso pubblico regionale, per esami, a venticinque posti di operaio qualificato nel ruolo organico degli operai permanenti per il compartimento della viabilità per l'Emilia-Romagna.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;
Visto l'art. 30 della legge 31 maggio 1975, n. 191;
Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 8 agosto 1978, n. 2137, registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1978, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 6, che ha autorizzato, tra l'altro, l'A.N.A.S. a bandire concorsi per duecentonovantaquattro posti di operai qualificati in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti;
Considerato che nel ruolo organico degli operai qualificati dell'A.N.A.S. esistono i necessari posti vacanti;
che sono stati accantonati i posti previsti dalle vigenti norme sul collocamento obbligatorio;
che ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078 e dell'art. 5 della legge 13 maggio 1975, n. 157, è opportuno che i suddetti posti vengano conferiti mediante pubblico concorso per singoli compartimenti della viabilità;
che dei duecentonovantaquattro posti da coprire venticinque sono destinati a colmare altrettante vacanze esistenti nel ruolo degli operai permanenti qualificati con le qualifiche sottoindicate presso il compartimento della viabilità per l'Emilia-Romagna;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami — consistenti in una prova pratica di idoneità tecnica — a venticinque posti per la nomina in prova nel ruolo organico degli operai qualificati dell'A.N.A.S. da destinare al compartimento della viabilità per l'Emilia-Romagna con sede in Bologna.

Le qualifiche di mestiere per le quali è indetto il presente concorso, per il numero di posti a fianco indicato per ciascuna di esse, sono le seguenti:

conducente di automezzi e trattori, con patente almeno di tipo «C»	posti 15
meccanico	» 5
motorista	» 3
elettrauto	» 2

Nella domanda di partecipazione al concorso di cui al successivo art. 4 il candidato dovrà indicare per quale delle sopraindicate qualifiche di mestiere lo stesso intende sostenere la prova d'arte, tenendo presente che può concorrere per un solo mestiere. In ogni caso si intenderà che il candidato abbia inteso partecipare al concorso per la qualifica di mestiere indicata per prima nella domanda.

Il personale che sarà assunto in servizio a seguito del presente concorso dovrà permanere nella sede di prima assegnazione per almeno cinque anni, salva la facoltà per l'amministrazione di trasferire gli operai per motivate esigenze di servizio anche prima del compimento di detto periodo.

Art. 2.

Per l'ammissione al predetto concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) Età non inferiore agli anni diciotto e non superiore ai trentacinque, salve le elevazioni del limite di età di cui al successivo art. 3;

c) Buona condotta;

d) Idoneità fisica al lavoro ed al servizio;

e) Patente di guida almeno di tipo «C» per i concorrenti alla qualifica di conducente di automezzi e trattori. Gli aspiranti alla nomina devono dimostrare di aver conseguito la licenza elementare.

Possono conseguire la nomina anche coloro che, riportata una delle condanne di cui all'art. 7, comma quinto, della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione.

Non possono conseguire la nomina coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, ovvero coloro che siano stati destituiti o che siano decaduti dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione in base al disposto della lettera *d)* dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito nel presente decreto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b)* del precedente art. 2 è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare tale limite è elevato:

1) *a)* di un anno per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* sono cumulabili purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età;

2) ad anni quaranta per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione, ed inoltre per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico, per i profughi e per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante;

3) sono fatte salve le eventuali altre elevazioni dei limiti di età spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni.

Si prescinde dal limite d'età nei confronti dei dipendenti di ruolo dello Stato, del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229 e dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio, a domanda o d'autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso redatta in competente bollo, nella forma indicata nello schema annesso al presente decreto (allegato *A*), possibilmente dattiloscritta, dovrà pervenire al compartimento della viabilità per l'Emilia-Romagna con sede in Bologna, via Alessandrini, 8 c.a.p. 40126, entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nella domanda l'aspirante dovrà indicare sotto la sua personale responsabilità:

1) cognome e nome;

2) la data e il luogo di nascita (eventualmente i titoli in base ai quali ha diritto alla elevazione di età di cui al precedente art. 3);

3) il luogo di residenza, via, città e codice postale;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero se del caso i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;

7) il possesso della licenza elementare;

8) il possesso della patente di guida di almeno tipo «C» per coloro che intendono concorrere per la qualifica di conducente di automezzi e trattori;

9) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

10) che, nella ipotesi di precedenti rapporti d'impiego con la pubblica amministrazione, non è stato destituito o dispensato dal servizio ovvero non e stato dichiarato decaduto dall'impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

11) la qualifica di mestiere per la quale intende partecipare.

A pena di esclusione dal concorso la domanda deve essere firmata dal candidato; la firma dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

La domanda stessa deve pervenire con raccomandata al compartimento della viabilità per l'Emilia-Romagna, a pena di decadenza entro il termine sopraindicato.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E fatto obbligo al candidato di comunicare qualunque cambiamento del proprio recapito.

Art. 5.

L'A.N.A.S. non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito e da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo indicato nella domanda; né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'A.N.A.S. stessa.

Art. 6.

I requisiti che danno diritto a precedenza e preferenza nella graduatoria a parità di punti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di cui all'art. 4 del presente decreto.

Art. 7.

La commissione esaminatrice verrà costituita successivamente con decreto ministeriale.

Essa sarà così composta: da un presidente e da altri quattro membri tutti scelti tra gli impiegati della carriera direttiva con qualifica dirigenziale o comunque non inferiore a direttore di sezione o equiparata.

Le funzioni di segretario saranno affidate ad un impiegato del la carriera direttiva o di concetto con la qualifica, rispettivamente, di consigliere o di segretario.

Art. 8.

I candidati ammessi al concorso saranno sottoposti ad una prova pratica di idoneità tecnica intesa ad accertare la capacità professionale per la quale concorrono.

La prova si intenderà superata se il candidato avrà ottenuto una valutazione di almeno sei decimi.

Essa si svolgerà in Bologna, via Bosi, n. 1 presso l'autoparco dell'A.N.A.S.

La data in cui si svolgerà la suddetta prova pratica di idoneità tecnica sarà comunicata ai candidati con lettera raccomandata con almeno venti giorni di anticipo.

I candidati che concorrono alla qualifica di conducente di automezzi e trattori si dovranno presentare per sostenere l'esperimento pratico muniti della patente di guida non inferiore a quella di tipo «C»; coloro che concorrono alle altre qualifiche di mestiere indicate all'art. 1 del presente decreto si dovranno presentare muniti di idoneo documento di identità.

Art. 9.

Ai fini della formazione delle graduatorie, una per ciascuna qualifica di mestiere, gli aspiranti che intendono far valere i titoli di precedenza e di preferenza a parità di merito debbono dimostrare il possesso di detti titoli allegando alla domanda, a pena della perdita del beneficio, i documenti in bollo di seguito indicati.

Gli invalidi di guerra, per servizio, del lavoro e civili, gli orfani di caduti di guerra, per servizio sul lavoro, nonché i profughi: certificato del competente ufficio provinciale del lavoro, oppure:

a) Gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, o il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, o il decreto di concessione della relativa pensione;

b) Gli invalidi per servizio: mod. 69-*ter*, rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità, o il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a)* e *b)* dovrà risultare la categoria di pensione o la voce di invalidità cui gli invalidi sono iscritti;

c) I mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

d) Gli invalidi civili: certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili;

e) Gli orfani di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

f) Gli orfani dei caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio.

Per le altre categorie sono prescritti i seguenti documenti:

g) I figli degli invalidi di guerra, per servizio o del lavoro: il documento di cui alle precedenti lettere *a)* o *b)* o *c)* comprovante la qualifica di invalido del genitore, nonché un certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido di cui al documento predetto;

h) I decorati di medaglia o di croce di guerra al valore militare, promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti da croci di guerra o di altre attestazioni speciali di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione, ovvero copia autentica dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il riconoscimento della benemerenza;

i) Gli ex combattenti e le categorie assimilate: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare rilasciato successivamente al 5 ottobre 1964, oppure dichiarazione integrativa rilasciata in data posteriore al 2 marzo 1948;

l) I cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

m) I profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità del profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, dal prefetto di Roma. Per i profughi dall'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria e dai Paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

n) I candidati che abbiano comunque prestato lodevole servizio presso l'Azienda nazionale autonoma delle strade e quelli che abbiano comunque prestato servizio presso amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dall'amministrazione di dipendenza;

o) I coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Per i militari di cui all'art. 31 della legge 31 maggio 1975, n. 191: foglio matricolare.

Art. 10.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria con l'osservanza delle leggi speciali relative alle preferenze ed alle precedenze.

Le graduatorie di merito sono approvate, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 11.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per la nomina in ruolo gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria, dovranno far pervenire all'Azienda nazionale autonoma delle strade - Direzione centrale affari generali e personale - Servizio I - Settore III - Via Monzambano, 10 - 00185 Roma, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti in bollo di seguito specificati:

1) estratto dell'atto di nascita.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, qualora non lo abbiano già trasmesso, il relativo documento;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in una delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

5) copia aggiornata rilasciata dal competente distretto militare del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa, compresi gli arruolati dai consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio), ovvero il certificato di esito di leva (per i riformati o i rivedibili), rilasciato dal sindaco del comune di residenza e vidimato dal commissario di leva, oppure, infine, certificato comprovante la iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi ancora non chiamate a visita militare), rilasciato dal sindaco;

6) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti esplicitamente la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuato al mestiere prescelto; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra o categorie assimilate e invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo a svolgere le mansioni relative al mestiere prescelto e che per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica e ad esame psicotecnico;

7) certificato attestante il conseguimento del titolo di studio elementare rilasciato dall'istituto scolastico presso il quale è stato conseguito;

8) copia autentica della patente di guida di almeno tipo «C» per coloro che hanno partecipato al concorso per la qualifica di conducente di automezzi.

I candidati che siano dipendenti di ruolo statali potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria amministrazione il titolo di studio ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza a qualsiasi titolo, all'Azienda nazionale autonoma delle strade o ad altra amministrazione dello Stato.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi dalla data della lettera di invito a presentarli.

Art. 12.

L'amministrazione ha facoltà di concedere ad ogni interessato, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente un ulteriore improrogabile termine di giorni quindici per l'eventuale regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 13.

I concorrenti che non rientrano nelle graduatorie dei vincitori non acquistano alcun diritto a coprire le vacanze che si verifichino in epoca successiva alla nomina dei vincitori stessi, salvo che l'amministrazione non ritenga di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 5 terz'ultimo comma della legge 13 maggio 1975, n. 157.

Art. 14.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato, decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo di prova gli operai che avranno riportato giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali ove il giudizio sia ancora sfavorevole sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1979

Il Ministro-Presidente: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1979
Registro n. 4 A.N.A.S., foglio n. 158

ALLEGATO *A*

Al compartimento della viabilità per l'Emilia-Romagna - Via Alessandrini n. 8 - 40126 BOLOGNA

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . il . . . .
e residente a . . . . ., via . . . . n. . . . .
c.a.p. . . . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a venticinque posti per la nomina in prova nel ruolo degli operai qualificati dell'A.N.A.S. da destinare a codesto compartimento.

A tal fine il sottoscritto dichiara:

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale (in caso che risultino precedenti penali indicare le condanne riportate);

di essere in possesso della licenza elementare;

di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: . . . .;

di non aver avuto precedenti rapporti di impiego con la pubblica amministrazione (ovvero presta o ha prestato servizio presso la seguente amministrazione. . . . .
e non è stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dal servizio);

che intende partecipare al concorso per la qualifica di. . . . . (indicare una delle qualifiche di cui all'art. 1 del bando di concorso);

di essere in possesso della patente di tipo «C» (per coloro che concorrono per la qualifica di conducente di automezzi);

di aver diritto all'elevazione del limite di età in quanto . . . . (per coloro che si avvalgono di tale beneficio);

di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza e di preferenza a parità di merito: . . . .
. . . .

. . . . ., li . . . .

Firma . . . .

(Autentica della firma) . . . .

Indirizzo. . . . .

(2636)

Concorso pubblico regionale, per esami, a cinque posti di operaio qualificato nel ruolo organico degli operai permanenti per il compartimento della viabilità per il Friuli-Venezia Giulia.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;
Visto l'art. 30 della legge 31 maggio 1975, n. 191;
Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 8 agosto 1978, n. 2137, registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1978, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 6, che ha autorizzato, tra l'altro, l'A.N.A.S. a bandire concorsi per duecentonovantaquattro posti di operai qualificati in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti;
Considerato che nel ruolo organico degli operai qualificati dell'A.N.A.S. esistono i necessari posti vacanti;
che sono stati accantonati i posti previsti dalle vigenti norme sul collocamento obbligatorio;
che ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078 e dell'art. 5 della legge 13 maggio 1975, n. 157, è opportuno che i suddetti posti vengano conferiti mediante pubblico concorso per singoli compartimenti della viabilità;
che dei duecentonovantaquattro posti da coprire cinque sono destinati a colmare altrettante vacanze esistenti nel ruolo degli operai permanenti qualificati con le qualifiche sottoindicate presso il compartimento della viabilità per il Friuli-Venezia Giulia.

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami — consistenti in una prova pratica di idoneità tecnica — a cinque posti per la nomina in prova nel ruolo organico degli operai qualificati dell'A.N.A.S. da destinare al compartimento della viabilità per il Friuli-Venezia Giulia con sede in Trieste e agli uffici staccati di Udine e Pordenone.

Le qualifiche di mestiere per le quali è indetto il presente concorso, per il numero di posti a fianco indicato per ciascuna di esse, sono le seguenti:

conducente di automezzi e trattori, con patente almeno di tipo «C»	posti 3
meccanico	» 1
elettrauto	» 1

Nella domanda di partecipazione al concorso di cui al successivo art. 4 il candidato dovrà indicare per quale delle sopraindicate qualifiche di mestiere lo stesso intende sostenere la prova d'arte, tenendo presente che può concorrere per un solo mestiere. In ogni caso si intenderà che il candidato abbia inteso partecipare al concorso per la qualifica di mestiere indicata per prima nella domanda.

Il personale che sarà assunto in servizio a seguito del presente concorso dovrà permanere nella sede di prima assegnazione per almeno cinque anni, salva la facoltà per l'amministrazione di trasferire gli operai per motivate esigenze di servizio anche prima del compimento di detto periodo.

Art. 2.

Per l'ammissione al predetto concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) Età non inferiore agli anni diciotto e non superiore ai trentacinque, salve le elevazioni del limite di età di cui al successivo art. 3;

c) Buona condotta;

d) Idoneità fisica al lavoro ed al servizio;

e) Patente di guida almeno di tipo «C» per i concorrenti alla qualifica di conducente di automezzi e trattori. Gli aspiranti alla nomina devono dimostrare di aver conseguito la licenza elementare.

Possono conseguire la nomina anche coloro che, riportata una delle condanne di cui all'art. 7, comma quinto, della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione.

Non possono conseguire la nomina coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, ovvero coloro che siano stati destituiti o che siano decaduti dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione in base al disposto della lettera *d)* dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito nel presente decreto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b)* del precedente art. 2 è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare tale limite è elevato:

1) *a)* di un anno per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* sono cumulabili purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età;

2) ad anni quaranta per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione, ed inoltre per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico, per i profughi e per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante;

3) sono fatte salve le eventuali altre elevazioni dei limiti di età spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni.

Si prescinde dal limite d'età nei confronti dei dipendenti di ruolo dello Stato, del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229 e dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio, a domanda o d'autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso redatta in competente bollo, nella forma indicata nello schema annesso al presente decreto (allegato A), possibilmente dattiloscritta, dovrà pervenire al compartimento della viabilità per il Friuli-Venezia Giulia con sede in Trieste, viale Miramare, 9, c.a.p. 34135, entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nella domanda l'aspirante dovrà indicare sotto la sua personale responsabilità:

1) cognome e nome;

2) la data e il luogo di nascita (eventualmente i titoli in base ai quali ha diritto alla elevazione di età di cui al precedente art. 3);

3) il luogo di residenza, via, città e codice postale;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero se del caso i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;

7) il possesso della licenza elementare;

8) il possesso della patente di guida di almeno tipo «C» per coloro che intendono concorrere per la qualifica di conducente di automezzi e trattori;

9) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

10) che, nella ipotesi di precedenti rapporti d'impiego con la pubblica amministrazione, non è stato destituito o dispensato dal servizio ovvero non e stato dichiarato decaduto dall'impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

11) la qualifica di mestiere per la quale intende partecipare.

A pena di esclusione dal concorso la domanda deve essere firmata dal candidato; la firma dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

La domanda stessa deve pervenire con raccomandata al compartimento della viabilità per il Friuli-Venezia Giulia, a pena di decadenza entro il termine sopraindicato.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

È fatto obbligo al candidato di comunicare qualunque cambiamento del proprio recapito.

Art. 5.

L'A.N.A.S. non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito e da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo indicato nella domanda: né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'A.N.A.S. stessa.

Art. 6.

I requisiti che danno diritto a precedenza e preferenza nella graduatoria a parità di punti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di cui all'art. 4 del presente decreto.

Art. 7.

La commissione esaminatrice verrà costituita successivamente con decreto ministeriale.

Essa sarà così composta: da un presidente e da altri quattro membri tutti scelti tra gli impiegati della carriera direttiva con qualifica dirigenziale o comunque non inferiore a direttore di sezione o equiparata.

Le funzioni di segretario saranno affidate ad un impiegato della carriera direttiva o di concetto con la qualifica, rispettivamente, di consigliere o di segretario.

Art. 8.

I candidati ammessi al concorso saranno sottoposti ad una prova pratica di idoneità tecnica intesa ad accertare la capacità professionale per la quale concorrono.

La prova si intenderà superata se il candidato avrà ottenuto una valutazione di almeno sei decimi.

Essa si svolgerà in Trieste, via Fabio Severo n. 133, presso l'autoparco dell'A.N.A.S.

La data in cui si svolgerà la suddetta prova pratica di idoneità tecnica sarà comunicata ai candidati con lettera raccomandata con almeno venti giorni di anticipo.

I candidati che concorrono alla qualifica di conducente di automezzi e trattori si dovranno presentare per sostenere l'esperimento pratico muniti della patente di guida non inferiore a quella di tipo «C»; coloro che concorrono alle altre qualifiche di mestiere indicate all'art. 1 del presente decreto si dovranno presentare muniti di idoneo documento di identità.

Art. 9.

Ai fini della formazione delle graduatorie, una per ciascuna qualifica di mestiere, gli aspiranti che intendono far valere i titoli di precedenza e di preferenza a parità di merito debbono dimostrare il possesso di detti titoli allegando alla domanda, a pena della perdita del beneficio, i documenti in bollo di seguito indicati.

Gli invalidi di guerra, per servizio, del lavoro e civili, gli orfani di caduti di guerra, per servizio sul lavoro, nonché i profughi: certificato del competente ufficio provinciale del lavoro, oppure:

a) Gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, o il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, o il decreto di concessione della relativa pensione;

b) Gli invalidi per servizio: mod. 69-*ter*, rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità, o il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a)* e *b)* dovrà risultare la categoria di pensione o la voce di invalidità cui gli invalidi sono iscritti;

c) I mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

d) Gli invalidi civili: certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili;

e) Gli orfani di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

f) Gli orfani dei caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio.

Per le altre categorie sono prescritti i seguenti documenti:

g) I figli degli invalidi di guerra, per servizio o del lavoro: il documento di cui alle precedenti lettere *a)* o *b)* o *c)* comprovante la qualifica di invalido del genitore, nonché un certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido di cui al documento predetto;

h) I decorati di medaglia o di croce di guerra al valore militare, promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti da croci di guerra o di altre attestazioni speciali di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione, ovvero copia autentica dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il riconoscimento della benemerenza;

i) Gli ex combattenti e le categorie assimilate: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare rilasciato successivamente al 5 ottobre 1964, oppure dichiarazione integrativa rilasciata in data posteriore al 2 marzo 1948;

l) I cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

m) I profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità del profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, dal prefetto di Roma. Per i profughi dall'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria e dai Paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

n) I candidati che abbiano comunque prestato lodevole servizio presso l'Azienda nazionale autonoma delle strade e quelli che abbiano comunque prestato servizio presso amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dall'amministrazione di dipendenza;

o) I coniugati, nonché i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Per i militari di cui all'art. 31 della legge 31 maggio 1975, n. 191: foglio matricolare.

Art. 10.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria con l'osservanza delle leggi speciali relative alle preferenze ed alle precedenze.

Le graduatorie di merito sono approvate, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 11.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per la nomina in ruolo gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria, dovranno far pervenire all'Azienda nazionale autonoma delle strade - Direzione centrale affari generali e personale - Servizio I - Settore III - Via Monzambano, 10 - 00185 Roma, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà fatto apposito invito, i documenti in bollo di seguito specificati:

1) estratto dell'atto di nascita.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, qualora non lo abbiano già trasmesso, il relativo documento;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in una delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

5) copia aggiornata rilasciata dal competente distretto militare del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa, compresi gli arruolati dai consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio), ovvero il certificato di esito di leva (per i riformati o i rivedibili), rilasciato dal sindaco del comune di residenza e vidimato dal commissario di leva, oppure, infine, certificato comprovante la iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi ancora non chiamate a visita militare), rilasciato dal sindaco;

6) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti esplicitamente la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuato al mestiere prescelto; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra o categorie assimilate e invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo a svolgere le mansioni relative al mestiere prescelto e che per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica e ad esame psicotecnico;

7) certificato attestante il conseguimento del titolo di studio elementare rilasciato dall'istituto scolastico presso il quale è stato conseguito;

8) copia autentica della patente di guida di almeno tipo «C» per coloro che hanno partecipato al concorso per la qualifica di conducente di automezzi.

I candidati che siano dipendenti di ruolo statali potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria amministrazione il titolo di studio ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza a qualsiasi titolo, all'Azienda nazionale autonoma delle strade o ad altra amministrazione dello Stato.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi dalla data della lettera di invito a presentarli.

Art. 12.

L'amministrazione ha facoltà di concedere ad ogni interessato, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente un ulteriore improrogabile termine di giorni quindici per l'eventuale regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 13.

I concorrenti che non rientrano nelle graduatorie dei vincitori non acquistano alcun diritto a coprire le vacanze che si verifichino in epoca successiva alla nomina dei vincitori stessi, salvo che l'amministrazione non ritenga di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 5 terz'ultimo comma della legge 13 maggio 1975, n. 157.

Art. 14.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato, decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo di prova gli operai che avranno riportato giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali ove il giudizio sia ancora sfavorevole sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1979

Il Ministro-Presidente: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1979
Registro n. 4 A.N.A.S. foglio n. 155

ALLEGATO *A*

Al compartimento della viabilità per il Friuli-Venezia Giulia - Viale Miramare n. 9 - 34135 - TRIESTE

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . il . . . .
e residente a . . . . ., via . . . . n. . . .
c.a.p. . . . . ., chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a cinque posti per la nomina in prova nel ruolo degli operai qualificati dell'A.N.A.S. da destinare a codesto compartimento.

A tal fine il sottoscritto dichiara:

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale (in caso che risultino precedenti penali indicare le condanne riportate);

di essere in possesso della licenza elementare;

di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: . . . .;

di non aver avuto precedenti rapporti di impiego con la pubblica amministrazione (ovvero presta o ha prestato servizio presso la seguente amministrazione . . . . e non è stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dal servizio);

che intende partecipare al concorso per la qualifica di. . . . . (indicare una delle qualifiche di cui all'art. 1 del bando di concorso);

di essere in possesso della patente di tipo «C» (per coloro che concorrono per la qualifica di conducente di automezzi);

di aver diritto all'elevazione del limite di età in quanto . . . . (per coloro che si avvalgono di tale beneficio);

di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza e di preferenza a parità di merito: . . . .

. . . . ., li . . . .

Firma . . . .

(Autentica della firma) . . . .

Indirizzo . . . .

(2637)

Concorso pubblico regionale, per esami, a quindici posti di operaio qualificato nel ruolo organico degli operai permanenti per il compartimento della viabilità per il Lazio.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;
Visto l'art. 30 della legge 31 maggio 1975, n. 191;
Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 8 agosto 1978, n. 2137, registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1978, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 6, che ha autorizzato, tra l'altro l'A.N.A.S. a bandire concorsi per duecentonovantaquattro posti di operai qualificati in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti;
Considerato che nel ruolo organico degli operai qualificati dell'A.N.A.S. esistono i necessari posti vacanti;
che sono stati accantonati i posti previsti dalle vigenti norme sul collocamento obbligatorio;
che ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078 e dell'art. 5 della legge 13 maggio 1975, n. 157, è opportuno che i suddetti posti vengano conferiti mediante pubblico concorso per singoli compartimenti della viabilità:
che dei duecentonovantaquattro posti da coprire quindici sono destinati a colmare altrettante vacanze esistenti nel ruolo degli operai permanenti qualificati con le qualifiche sottoindicate presso il compartimento della viabilità per il Lazio,

Decreta:

Art. 1.

E indetto un concorso per esami — consistenti in una prova pratica di idoneità tecnica — a quindici posti per la nomina in prova nel ruolo organico degli operai qualificati dell'A.N.A.S. da destinare al compartimento della viabilità per il Lazio con sede in Roma.
Le qualifiche di mestiere per le quali è indetto il presente concorso, per il numero di posti a fianco indicato per ciascuna di esse, sono le seguenti:

conducente di automezzi e trattori, con patente almeno di tipo «C»	posti 9
meccanico	» 3
motorista	» 2
elettrauto	» 1

Nella domanda di partecipazione al concorso di cui al successivo art. 4 il candidato dovrà indicare per quale delle sopraindicate qualifiche di mestiere lo stesso intende sostenere la prova d'arte, tenendo presente che può concorrere per un solo mestiere. In ogni caso si intenderà che il candidato abbia inteso partecipare al concorso per la qualifica di mestiere indicata per prima nella domanda.
Il personale che sarà assunto in servizio a seguito del presente concorso dovrà permanere nella sede di prima assegnazione per almeno cinque anni, salva la facoltà per l'amministrazione di trasferire gli operai per motivate esigenze di servizio anche prima del compimento di detto periodo.

Art. 2.

Per l'ammissione al predetto concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
a) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;
b) Età non inferiore agli anni diciotto e non superiore ai trentacinque, salve le elevazioni del limite di età di cui al successivo art. 3;
c) Buona condotta;
d) Idoneità fisica al lavoro ed al servizio;
e) Patente di guida almeno di tipo «C» per i concorrenti alla qualifica di conducente di automezzi e trattori. Gli aspiranti alla nomina devono dimostrare di aver conseguito la licenza elementare.
Possono conseguire la nomina anche coloro che, riportata una delle condanne di cui all'art. 7, comma quinto, della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione.
Non possono conseguire la nomina coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, ovvero coloro che siano stati destituiti o che siano decaduti dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione in base al disposto della lettera *d)* dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito nel presente decreto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b)* del precedente art. 2 è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.
In particolare tale limite è elevato:
1) *a)* di un anno per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;
b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.
Le elevazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* sono cumulabili purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età;
2) ad anni quaranta per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione, ed inoltre per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico, per i profughi e per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante;
3) sono fatte salve le eventuali altre elevazioni dei limiti di età spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni.
Si prescinde dal limite d'età nei confronti dei dipendenti di ruolo dello Stato, del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229 e dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio, a domanda o d'autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.
I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso redatta in competente bollo, nella forma indicata nello schema annesso al presente decreto (allegato *A*), possibilmente dattiloscritta, dovrà pervenire al compartimento della viabilità per il Lazio con sede in Roma, via L. pianciani n. 16, c.a.p. 00185, entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.
Nella domanda l'aspirante dovrà indicare sotto la sua personale responsabilità:
1) cognome e nome;
2) la data e il luogo di nascita (eventualmente i titoli in base ai quali ha diritto alla elevazione di età di cui al precedente art. 3);
3) il luogo di residenza, via, città e codice postale;
4) il possesso della cittadinanza italiana;
5) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero se del caso i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
6) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;
7) il possesso della licenza elementare;

8) il possesso della patente di guida di almeno tipo «C» per coloro che intendono concorrere per la qualifica di conducente di automezzi e trattori;

9) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

10) che, nella ipotesi di precedenti rapporti d'impiego con la pubblica amministrazione, non è stato destituito o dispensato dal servizio ovvero non è stato dichiarato decaduto dall'impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

11) la qualifica di mestiere per la quale intende partecipare.

A pena di esclusione dal concorso la domanda deve essere firmata dal candidato; la firma dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

La domanda stessa deve pervenire con raccomandata al compartimento della viabilità per il Lazio, a pena di decadenza entro il termine sopraindicato.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

È fatto obbligo al candidato di comunicare qualunque cambiamento del proprio recapito.

Art. 5.

L'A.N.A.S. non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito e da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo indicato nella domanda; né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'A.N.A.S. stessa.

Art. 6.

I requisiti che danno diritto a precedenza e preferenza nella graduatoria a parità di punti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di cui all'art. 4 del presente decreto.

Art. 7.

La commissione esaminatrice verrà costituita successivamente con decreto ministeriale.

Essa sarà così composta: da un presidente e da altri quattro membri tutti scelti tra gli impiegati della carriera direttiva con qualifica dirigenziale o comunque non inferiore a direttore di sezione o equiparata.

Le funzioni di segretario saranno affidate ad un impiegato della carriera direttiva o di concetto con la qualifica, rispettivamente, di consigliere o di segretario.

Art. 8.

I candidati ammessi al concorso saranno sottoposti ad una prova pratica di idoneità tecnica intesa ad accertare la capacità professionale per la quale concorrono.

La prova si intenderà superata se il candidato avrà ottenuto una valutazione di almeno sei decimi.

Essa si svolgerà in Roma, via Tiburtina n. 416, presso l'autoparco dell'A.N.A.S.

La data in cui si svolgerà la suddetta prova pratica di idoneità tecnica sarà comunicata ai candidati con lettera raccomandata con almeno venti giorni di anticipo.

I candidati che concorrono alla qualifica di conducente di automezzi e trattori si dovranno presentare per sostenere l'esperimento pratico muniti della patente di guida non inferiore a quella di tipo «C»; coloro che concorrono alle altre qualifiche di mestiere indicate all'art. 1 del presente decreto si dovranno presentare muniti di idoneo documento di identità.

Art. 9.

Ai fini della formazione delle graduatorie, una per ciascuna qualifica di mestiere, gli aspiranti che intendono far valere i titoli di precedenza e di preferenza a parità di merito debbono dimostrare il possesso di detti titoli allegando alla domanda, a pena della perdita del beneficio, i documenti in bollo di seguito indicati.

Gli invalidi di guerra, per servizio, del lavoro e civili, gli orfani di caduti di guerra, per servizio sul lavoro, nonché i profughi: certificato del competente ufficio provinciale del lavoro, oppure:

a) Gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, o il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, o il decreto di concessione della relativa pensione;

b) Gli invalidi per servizio: mod. 69-*ter*, rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità, o il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a)* e *b)* dovrà risultare la categoria di pensione o la voce di invalidità cui gli invalidi sono iscritti;

c) I mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

d) Gli invalidi civili: certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili;

e) Gli orfani di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

f) Gli orfani dei caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio.

Per le altre categorie sono prescritti i seguenti documenti:

g) I figli degli invalidi di guerra, per servizio o del lavoro: il documento di cui alle precedenti lettere *a)* o *b)* o *c)* comprovante la qualifica di invalido del genitore, nonché un certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido di cui al documento predetto;

h) I decorati di medaglia o di croce di guerra al valore militare, promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti da croci di guerra o di altre attestazioni speciali di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione, ovvero copia autentica dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il riconoscimento della benemerenza;

i) Gli ex combattenti e le categorie assimilate: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare rilasciato successivamente al 5 ottobre 1964, oppure dichiarazione integrativa rilasciata in data posteriore al 2 marzo 1948;

l) I cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

m) I profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità del profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, dal prefetto di Roma. Per i profughi dall'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria e dai Paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

n) I candidati che abbiano comunque prestato lodevole servizio presso l'Azienda nazionale autonoma delle strade e quelli che abbiano comunque prestato servizio presso amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dall'amministrazione di dipendenza;

o) I coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Per i militari di cui all'art. 31 della legge 31 maggio 1975, n. 191: foglio matricolare.

Art. 10.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria con l'osservanza delle leggi speciali relative alle preferenze ed alle precedenze.

Le graduatorie di merito sono approvate, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 11.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per la nomina in ruolo gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria, dovranno far pervenire all'Azienda nazionale autonoma delle strade - Direzione centrale affari generali e personale - Servizio I - Settore III - Via Monzambano, 10 - 00185 Roma, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti in bollo di seguito specificati:

1) estratto dell'atto di nascita.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, qualora non lo abbiano già trasmesso, il relativo documento;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in una delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

5) copia aggiornata rilasciata dal competente distretto militare del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa, compresi gli arruolati dai consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio), ovvero il certificato di esito di leva (per i riformati o i rivedibili), rilasciato dal sindaco del comune di residenza e vidimato dal commissario di leva, oppure, infine, certificato comprovante la iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi ancora non chiamate a visita militare), rilasciato dal sindaco;

6) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti esplicitamente la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuato al mestiere prescelto; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra o categorie assimilate e invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo a svolgere le mansioni relative al mestiere prescelto e che per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica e ad esame psicotecnico;

7) certificato attestante il conseguimento del titolo di studio elementare rilasciato dall'istituto scolastico presso il quale è stato conseguito;

8) copia autentica della patente di guida di almeno tipo « C » per coloro che hanno partecipato al concorso per la qualifica di conducente di automezzi.

I candidati che siano dipendenti di ruolo statali potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria amministrazione il titolo di studio ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza a qualsiasi titolo, all'Azienda nazionale autonoma delle strade o ad altra amministrazione dello Stato.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi dalla data della lettera di invito a presentarli.

Art. 12.

L'amministrazione ha facoltà di concedere ad ogni interessato, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente un ulteriore improrogabile termine di giorni quindici per l'eventuale regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 13.

I concorrenti che non rientrano nelle graduatorie dei vincitori non acquistano alcun diritto a coprire le vacanze che si verifichino in epoca successiva alla nomina dei vincitori stessi, salvo che l'amministrazione non ritenga di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 5 terz'ultimo comma della legge 13 maggio 1975, n. 157.

Art. 14.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato, decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo di prova gli operai che avranno riportato giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali ove il giudizio sia ancora sfavorevole sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1979

Il Ministro-Presidente: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1979
Registro n. 4 A.N.A.S., foglio n. 167

ALLEGATO *A*

Al compartimento della viabilità per il Lazio -
Via L. Pianciani n. 16 - 00185-ROMA

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . il . . . .
e residente a . . . . ., via . . . . n. . . .
c.a.p. . . ., chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a quindici posti per la nomina in prova nel ruolo degli operai qualificati dell'A.N.A.S. da destinare a codesto compartimento.

A tal fine il sottoscritto dichiara:

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . (ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale (in caso che risultino precedenti penali indicare le condanne riportate);

di essere in possesso della licenza elementare;

di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: . . . .;

di non aver avuto precedenti rapporti di impiego con la pubblica amministrazione (ovvero presta o ha prestato servizio presso la seguente amministrazione . . . . e non è stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dal servizio);

che intende partecipare al concorso per la qualifica di. . . . (indicare una delle qualifiche di cui all'art. 1 del bando di concorso);

di essere in possesso della patente di tipo «C» (per coloro che concorrono per la qualifica di conducente di automezzi);

di aver diritto all'elevazione del limite di età in quanto . . . . (per coloro che si avvalgono di tale beneficio);

di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza e di preferenza a parità di merito: . . . .
. . . .

. . . . ., lì . . . .

Firma . . . .

(Autentica della firma) . . . .

Indirizzo. . . . .

(2638)

Concorso pubblico regionale, per esami, a quattordici posti di operaio qualificato nel ruolo organico degli operai permanenti per il compartimento della viabilità per la Liguria.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;
Visto l'art. 30 della legge 31 maggio 1975, n. 191;
Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 8 agosto 1978, n. 2137, registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1978, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 6, che ha autorizzato, tra l'altro l'A.N.A.S. a bandire concorsi per duecentonovantaquattro posti di operai qualificati in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti;
Considerato che nel ruolo organico degli operai qualificati dell'A.N.A.S. esistono i necessari posti vacanti;
che sono stati accantonati i posti previsti dalle vigenti norme sul collocamento obbligatorio;
che ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078 e dell'art. 5 della legge 13 maggio 1975, n. 157, è opportuno che i suddetti posti vengano conferiti mediante pubblico concorso per singoli compartimenti della viabilità;
che dei duecentonovantaquattro posti da coprire quattordici sono destinati a colmare altrettante vacanze esistenti nel ruolo degli operai permanenti qualificati con le qualifiche sottoindicate presso il compartimento della viabilità per la Liguria,

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per esami — consistenti in una prova pratica di idoneità tecnica — a quattordici posti per la nomina in prova nel ruolo organico degli operai qualificati dell'A.N.A.S. da destinare al compartimento della viabilità per la Liguria, con sede in Genova.

Le qualifiche di mestiere per le quali è indetto il presente concorso, per il numero di posti a fianco indicato per ciascuna di esse, sono le seguenti:

conducente di automezzi e trattori, con patente almeno di tipo «C»	posti 10
meccanico	» 3
elettrauto	» 1

Nella domanda di partecipazione al concorso di cui al successivo art. 4 il candidato dovrà indicare per quale delle sopraindicate qualifiche di mestiere lo stesso intende sostenere la prova d'arte, tenendo presente che può concorrere per un solo mestiere. In ogni caso si intenderà che il candidato abbia inteso partecipare al concorso per la qualifica di mestiere indicata per prima nella domanda.

Il personale che sarà assunto in servizio a seguito del presente concorso dovrà permanere nella sede di prima assegnazione per almeno cinque anni, salva la facoltà per l'amministrazione di trasferire gli operai per motivate esigenze di servizio anche prima del compimento di detto periodo.

Art. 2.

Per l'ammissione al predetto concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) Età non inferiore agli anni diciotto e non superiore ai trentacinque, salve le elevazioni del limite di età di cui al successivo art. 3;

c) Buona condotta;

d) Idoneità fisica al lavoro ed al servizio;

e) Patente di guida almeno di tipo «C» per i concorrenti alla qualifica di conducente di automezzi e trattori. Gli aspiranti alla nomina devono dimostrare di aver conseguito la licenza elementare.

Possono conseguire la nomina anche coloro che, riportata una delle condanne di cui all'art. 7, comma quinto, della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione.

Non possono conseguire la nomina coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, ovvero coloro che siano stati destituiti o che siano decaduti dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione in base al disposto della lettera *d)* dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito nel presente decreto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b)* del precedente art. 2 è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare tale limite è elevato:

1) *a)* di un anno per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* sono cumulabili purché complessivamente non si superino i quaranta anni di età;

2) ad anni quaranta per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione, ed inoltre per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico, per i profughi e per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante;

3) sono fatte salve le eventuali altre elevazioni dei limiti di età spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni.

Si prescinde dal limite d'età nei confronti dei dipendenti di ruolo dello Stato, del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229 e dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio, a domanda o d'autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso redatta in competente bollo, nella forma indicata nello schema annesso al presente decreto (allegato *A*), possibilmente dattiloscritta, dovrà pervenire al compartimento della viabilità per la Liguria con sede in Genova, via Savona n. 3, c.a.p. 16129, entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nella domanda l'aspirante dovrà indicare sotto la sua personale responsabilità:

1) cognome e nome;

2) la data e il luogo di nascita (eventualmente i titoli in base ai quali ha diritto alla elevazione di età di cui al precedente art. 3);

3) il luogo di residenza, via, città e codice postale;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero se del caso i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;

7) il possesso della licenza elementare;

8) il possesso della patente di guida di almeno tipo «C» per coloro che intendono concorrere per la qualifica di conducente di automezzi e trattori;

9) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

10) che, nella ipotesi di precedenti rapporti d'impiego con la pubblica amministrazione, non è stato destituito o dispensato dal servizio ovvero non è stato dichiarato decaduto dall'impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

11) la qualifica di mestiere per la quale intende partecipare.

A pena di esclusione dal concorso la domanda deve essere firmata dal candidato; la firma dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

La domanda stessa deve pervenire con raccomandata al compartimento della viabilità per la Liguria, a pena di decadenza entro il termine sopraindicato.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

È fatto obbligo al candidato di comunicare qualunque cambiamento del proprio recapito.

Art. 5.

L'A.N.A.S. non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito e da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo indicato nella domanda; né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'A.N.A.S. stessa.

Art. 6.

I requisiti che danno diritto a precedenza e preferenza nella graduatoria a parità di punti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di cui all'art. 4 del presente decreto.

Art. 7.

La commissione esaminatrice verrà costituita successivamente con decreto ministeriale.

Essa sarà così composta: da un presidente e da altri quattro membri tutti scelti tra gli impiegati della carriera direttiva con qualifica dirigenziale o comunque non inferiore a direttore di sezione o equiparata.

Le funzioni di segretario saranno affidate ad un impiegato della carriera direttiva o di concetto con la qualifica, rispettivamente, di consigliere o di segretario.

Art. 8.

I candidati ammessi al concorso saranno sottoposti ad una prova pratica di idoneità tecnica intesa ad accertare la capacità professionale per la quale concorrono.

La prova si intenderà superata se il candidato avrà ottenuto una valutazione di almeno sei decimi.

Essa si svolgerà in Genova-Sampierdarena, via S. Bartolomeo del Fossato n. 11, presso l'autoparco dell'A.N.A.S..

La data in cui si svolgerà la suddetta prova pratica di idoneità tecnica sarà comunicata ai candidati con lettera raccomandata con almeno venti giorni di anticipo.

I candidati che concorrono alla qualifica di conducente di automezzi e trattori si dovranno presentare per sostenere l'esperimento pratico muniti della patente di guida non inferiore a quella di tipo «C»; coloro che concorrono alle altre qualifiche di mestiere indicate all'art. 1 del presente decreto si dovranno presentare muniti di idoneo documento di identità.

Art. 9.

Ai fini della formazione delle graduatorie, una per ciascuna qualifica di mestiere, gli aspiranti che intendono far valere i titoli di precedenza e di preferenza a parità di merito debbono dimostrare il possesso di detti titoli allegando alla domanda, a pena della perdita del beneficio, i documenti in bollo di seguito indicati.

Gli invalidi di guerra, per servizio, del lavoro e civili, gli orfani di caduti di guerra, per servizio sul lavoro, nonché i profughi: certificato del competente ufficio provinciale del lavoro, oppure:

a) Gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, o il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, o il decreto di concessione della relativa pensione;

b) Gli invalidi per servizio: mod. 69-*ter*, rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità, o il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a)* e *b)* dovrà risultare la categoria di pensione o la voce di invalidità cui gli invalidi sono iscritti;

c) I mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

d) Gli invalidi civili: certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili;

e) Gli orfani di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

f) Gli orfani dei caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio.

Per le altre categorie sono prescritti i seguenti documenti:

g) I figli degli invalidi di guerra, per servizio o del lavoro: il documento di cui alle precedenti lettere *a)* o *b)* o *c)* comprovante la qualifica di invalido del genitore, nonché un certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido di cui al documento predetto;

h) I decorati di medaglia o di croce di guerra al valore militare, promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti da croci di guerra o di altre attestazioni speciali di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione, ovvero copia autentica dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il riconoscimento della benemerenza;

i) Gli ex combattenti e le categorie assimilate: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare rilasciato successivamente al 5 ottobre 1964, oppure dichiarazione integrativa rilasciata in data posteriore al 2 marzo 1948;

l) I cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

m) I profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità del profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, dal prefetto di Roma. Per i profughi dall'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria e dai Paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

n) I candidati che abbiano comunque prestato lodevole servizio presso l'Azienda nazionale autonoma delle strade e quelli che abbiano comunque prestato servizio presso amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dall'amministrazione di dipendenza;

o) I coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Per i militari di cui all'art. 31 della legge 31 maggio 1975, n. 191: foglio matricolare.

Art. 10.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria con l'osservanza delle leggi speciali relative alle preferenze ed alle precedenze.

Le graduatorie di merito sono approvate, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 11.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per la nomina in ruolo gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria, dovranno far pervenire all'Azienda nazionale autonoma delle strade - Direzione centrale affari generali e personale - Servizio I - Settore III - Via Monzambano, 10 - 00185 Roma, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti in bollo di seguito specificati:

1) estratto dell'atto di nascita.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, qualora non lo abbiano già trasmesso, il relativo documento;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in una delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

5) copia aggiornata rilasciata dal competente distretto militare del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa, compresi gli arruolati dai consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio), ovvero il certificato di esito di leva (per i riformati o i rivedibili), rilasciato dal sindaco del comune di residenza e vidimato dal commissario di leva, oppure, infine, certificato comprovante la iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi ancora non chiamate a visita militare), rilasciato dal sindaco;

6) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti esplicitamente la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuato al mestiere prescelto; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra o categorie assimilate e invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo a svolgere le mansioni relative al mestiere prescelto e che per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica e ad esame psicotecnico;

7) certificato attestante il conseguimento del titolo di studio elementare rilasciato dall'istituto scolastico presso il quale è stato conseguito;

8) copia autentica della patente di guida di almeno tipo «C» per coloro che hanno partecipato al concorso per la qualifica di conducente di automezzi.

I candidati che siano dipendenti di ruolo statali potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria amministrazione il titolo di studio ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza a qualsiasi titolo, all'Azienda nazionale autonoma delle strade o ad altra amministrazione dello Stato.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi dalla data della lettera di invito a presentarli.

Art. 12.

L'amministrazione ha facoltà di concedere ad ogni interessato, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente un ulteriore improrogabile termine di giorni quindici per l'eventuale regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 13.

I concorrenti che non rientrano nelle graduatorie dei vincitori non acquistano alcun diritto a coprire le vacanze che si verifichino in epoca successiva alla nomina dei vincitori stessi, salvo che l'amministrazione non ritenga di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 5 terz'ultimo comma della legge 13 maggio 1975, n. 157.

Art. 14.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato, decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo di prova gli operai che avranno riportato giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali ove il giudizio sia ancora sfavorevole sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1979

Il Ministro-Presidente: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1979
Registro n. 4 A.N.A.S., foglio n. 165

ALLEGATO *A*

Al Compartimento della viabilità per la Liguria -
Via Savona n. 3 - 16129 - GENOVA

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . il . . . .
e residente a . . . . , via . . . . n. . . .
cap. . . . . ., chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a quattordici posti per la nomina in prova nel ruolo degli operai qualificati dell'A.N.A.S. da destinare a codesto compartimento.

A tal fine il sottoscritto dichiara:

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale (in caso che risultino precedenti penali indicare le condanne riportate);

di essere in possesso della licenza elementare;

di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: . . . .;

di non aver avuto precedenti rapporti di impiego con la pubblica amministrazione (ovvero presta o ha prestato servizio presso la seguente amministrazione . . . . e non è stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dal servizio);

che intende partecipare al concorso per la qualifica di. . . . . (indicare una delle qualifiche di cui all'art. 1 del bando di concorso);

di essere in possesso della patente di tipo «C» (per coloro che concorrono per la qualifica di conducente di automezzi);

di aver diritto all'elevazione del limite di età in quanto . . . . (per coloro che si avvalgono di tale beneficio);

di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza e di preferenza a parità di merito: . . . .
. . . .

. . . . ., li . . . .

Firma . . . .

(Autentica della firma) . . . .

Indirizzo. . . . .

(2639)

Concorso pubblico regionale per esami a trenta posti di operaio qualificato nel ruolo organico degli operai permanenti per il compartimento della viabilità per la Lombardia.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;
Visto l'art. 30 della legge 31 maggio 1975, n. 191;
Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 8 agosto 1978, n. 2137, registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1978, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 6, che ha autorizzato, tra l'altro l'A.N.A.S. a bandire concorsi per duecentonovantaquattro posti di operai qualificati in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti;
Considerato che nel ruolo organico degli operai qualificati dell'A.N.A.S. esistono i necessari posti vacanti;
che sono stati accantonati i posti previsti dalle vigenti norme sul collocamento obbligatorio;
che ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078 e dell'art. 5 della legge 13 maggio 1975, n. 157, è opportuno che i suddetti posti vengano conferiti mediante pubblico concorso per singoli compartimenti della viabilità;
che dei duecentonovantaquattro posti da coprire trenta sono destinati a colmare altrettante vacanze esistenti nel ruolo degli operai permanenti qualificati con le qualifiche sottoindicate presso il compartimento della viabilità per la Lombardia;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami — consistenti in una prova pratica di idoneità tecnica — a trenta posti per la nomina in prova nel ruolo organico degli operai qualificati dell'A.N.A.S. da destinare al compartimento della viabilità per la Lombardia con sede in Milano.

Le qualifiche di mestiere per le quali è indetto il presente concorso, per il numero di posti a fianco indicato per ciascuna di esse, sono le seguenti:

conducente di automezzi e trattori, con patente almeno di tipo «C»	posti 20
meccanico	» 5
motorista	» 3
elettrauto	» 2

Nella domanda di partecipazione al concorso di cui al successivo art. 4 il candidato dovrà indicare per quale delle sopraindicate qualifiche di mestiere lo stesso intende sostenere la prova d'arte, tenendo presente che può concorrere per un solo mestiere. In ogni caso si intenderà che il candidato abbia inteso partecipare al concorso per la qualifica di mestiere indicata per prima nella domanda.

Il personale che sarà assunto in servizio a seguito del presente concorso dovrà permanere nella sede di prima assegnazione per almeno cinque anni, salva la facoltà per l'amministrazione di trasferire gli operai per motivate esigenze di servizio anche prima del compimento di detto periodo.

Art. 2.

Per l'ammissione al predetto concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) Età non inferiore agli anni diciotto e non superiore ai trentacinque, salve le elevazioni del limite di età di cui al successivo art. 3;

c) Buona condotta;

d) Idoneità fisica al lavoro ed al servizio;

e) Patente di guida almeno di tipo «C» per i concorrenti alla qualifica di conducente di automezzi e trattori. Gli aspiranti alla nomina devono dimostrare di aver conseguito la licenza elementare.

Possono conseguire la nomina anche coloro che, riportata una delle condanne di cui all'art. 7, comma quinto, della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione.

Non possono conseguire la nomina coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, ovvero coloro che siano stati destituiti o che siano decaduti dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione in base al disposto della lettera *d)* dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito nel presente decreto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b)* del precedente art. 2 è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare tale limite è elevato:

1) *a)* di un anno per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* sono cumulabili purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età;

2) ad anni quaranta per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione, ed inoltre per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico, per i profughi e per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante;

3) sono fatte salve le eventuali altre elevazioni dei limiti di età spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni.

Si prescinde dal limite d'età nei confronti dei dipendenti di ruolo dello Stato, del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229 e dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio, a domanda o d'autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso redatta in competente bollo, nella forma indicata nello schema annesso al presente decreto (allegato *A*), possibilmente dattiloscritta, dovrà pervenire al compartimento della viabilità per la Lombardia con sede in Milano, piazza Sraffa n. 11, c.a.p. 20136, entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nella domanda l'aspirante dovrà indicare sotto la sua personale responsabilità:

1) cognome e nome;

2) la data e il luogo di nascita (eventualmente i titoli in base ai quali ha diritto alla elevazione di età di cui al precedente art. 3);

3) il luogo di residenza, via, città e codice postale;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero se del caso i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;

7) il possesso della licenza elementare;

8) il possesso della patente di guida di almeno tipo «C» per coloro che intendono concorrere per la qualifica di conducente di automezzi e trattori;

9) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

10) che, nella ipotesi di precedenti rapporti d'impiego con la pubblica amministrazione, non è stato destituito o dispensato dal servizio ovvero non è stato dichiarato decaduto dall'impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

11) la qualifica di mestiere per la quale intende partecipare.

A pena di esclusione dal concorso la domanda deve essere firmata dal candidato; la firma dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

La domanda stessa deve pervenire con raccomandata al compartimento della viabilità per la Lombardia, a pena di decadenza entro il termine sopraindicato.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

È fatto obbligo al candidato di comunicare qualunque cambiamento del proprio recapito.

Art. 5.

L'A.N.A.S. non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito e da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo indicato nella domanda; né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'A.N.A.S. stessa.

Art. 6.

I requisiti che danno diritto a precedenza e preferenza nella graduatoria a parità di punti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di cui all'art. 4 del presente decreto.

Art. 7.

La commissione esaminatrice verrà costituita successivamente con decreto ministeriale.

Essa sarà così composta: da un presidente e da altri quattro membri tutti scelti tra gli impiegati della carriera direttiva con qualifica dirigenziale o comunque non inferiore a direttore di sezione o equiparata.

Le funzioni di segretario saranno affidate ad un impiegato della carriera direttiva o di concetto con la qualifica, rispettivamente, di consigliere o di segretario.

Art. 8.

I candidati ammessi al concorso saranno sottoposti ad una prova pratica di idoneità tecnica intesa ad accertare la capacità professionale per la quale concorrono.

La prova si intenderà superata se il candidato avrà ottenuto una valutazione di almeno sei decimi.

Essa si svolgerà in Milano, via Cassinis n. 66 presso l'autoparco dell'A.N.A.S.

La data in cui si svolgerà la suddetta prova pratica di idoneità tecnica sarà comunicata ai candidati con lettera raccomandata con almeno venti giorni di anticipo.

I candidati che concorrono alla qualifica di conducente di automezzi e trattori si dovranno presentare per sostenere l'esperimento pratico muniti della patente di guida non inferiore a quella di tipo «C»; coloro che concorrono alle altre qualifiche di mestiere indicate all'art. 1 del presente decreto si dovranno presentare muniti di idoneo documento di identità.

Art. 9.

Ai fini della formazione delle graduatorie, una per ciascuna qualifica di mestiere, gli aspiranti che intendono far valere i titoli di precedenza e di preferenza a parità di merito debbono dimostrare il possesso di detti titoli allegando alla domanda, a pena della perdita del beneficio, i documenti in bollo di seguito indicati.

Gli invalidi di guerra, per servizio, del lavoro e civili, gli orfani di caduti di guerra, per servizio sul lavoro, nonché i profughi: certificato del competente ufficio provinciale del lavoro, oppure:

a) Gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, o il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, o il decreto di concessione della relativa pensione;

b) Gli invalidi per servizio: mod. 69-*ter*, rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità, o il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a)* e *b)* dovrà risultare la categoria di pensione o la voce di invalidità cui gli invalidi sono iscritti;

c) I mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

d) Gli invalidi civili: certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili;

e) Gli orfani di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

f) Gli orfani dei caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio.

Per le altre categorie sono prescritti i seguenti documenti:

g) I figli degli invalidi di guerra, per servizio o del lavoro: il documento di cui alle precedenti lettere *a)* o *b)* o *c)* comprovante la qualifica di invalido del genitore, nonché un certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido di cui al documento predetto;

h) I decorati di medaglia o di croce di guerra al valore militare, promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti da croci di guerra o di altre attestazioni speciali di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione, ovvero copia autentica dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il riconoscimento della benemerenza;

i) Gli ex combattenti e le categorie assimilate: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare rilasciato successivamente al 5 ottobre 1964, oppure dichiarazione integrativa rilasciata in data posteriore al 2 marzo 1948;

l) I cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

m) I profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità del profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, dal prefetto di Roma. Per i profughi dall'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria e dai Paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

n) I candidati che abbiano comunque prestato lodevole servizio presso l'Azienda nazionale autonoma delle strade e quelli che abbiano comunque prestato servizio presso amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dall'amministrazione di dipendenza;

o) I coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Per i militari di cui all'art. 31 della legge 31 maggio 1975, n. 191: foglio matricolare.

Art. 10.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria con l'osservanza delle leggi speciali relative alle preferenze ed alle precedenze.

Le graduatorie di merito sono approvate, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 11.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per la nomina in ruolo gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria, dovranno far pervenire all'Azienda nazionale autonoma delle strade - Direzione centrale affari generali e personale - Servizio I - Settore III - Via Monzambano, 10 - 00185 Roma, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti in bollo di seguito specificati:

1) estratto dell'atto di nascita.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, qualora non lo abbiano già trasmesso, il relativo documento;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in una delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

5) copia aggiornata rilasciata dal competente distretto militare del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa, compresi gli arruolati dai consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio), ovvero il certificato di esito di leva (per i riformati o i rivedibili), rilasciato dal sindaco del comune di residenza e vidimato dal commissario di leva, oppure, infine, certificato comprovante la iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi ancora non chiamate a visita militare), rilasciato dal sindaco;

6) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti esplicitamente la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuato al mestiere prescelto; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra o categorie assimilate e invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo a svolgere le mansioni relative al mestiere prescelto e che per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica e ad esame psicotecnico;

7) certificato attestante il conseguimento del titolo di studio elementare rilasciato dall'istituto scolastico presso il quale è stato conseguito;

8) copia autentica della patente di guida di almeno tipo «C» per coloro che hanno partecipato al concorso per la qualifica di conducente di automezzi.

I candidati che siano dipendenti di ruolo statali potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria amministrazione il titolo di studio ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza a qualsiasi titolo, all'Azienda nazionale autonoma delle strade o ad altra amministrazione dello Stato.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi dalla data della lettera di invito a presentarli.

Art. 12.

L'amministrazione ha facoltà di concedere ad ogni interessato, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente un ulteriore improrogabile termine di giorni quindici per l'eventuale regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 13.

I concorrenti che non rientrano nelle graduatorie dei vincitori non acquistano alcun diritto a coprire le vacanze che si verifichino in epoca successiva alla nomina dei vincitori stessi, salvo che l'amministrazione non ritenga di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 5 terz'ultimo comma della legge 13 maggio 1975, n. 157.

Art. 14.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato, decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo di prova gli operai che avranno riportato giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali ove il giudizio sia ancora sfavorevole sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1979

Il Ministro-Presidente: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1979
Registro n. 4 A.N.A.S., foglio n. 172

ALLEGATO *A*

Al Compartimento della viabilità per la Lombardia - Piazza Sraffa n. 11 - 20136 - MILANO

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . il . . . .
e residente a . . . . ., via . . . . n. . . . .
cap. . . ., chiede di essere ammesso a concorso, per esami, a trenta posti per la nomina in prova nel ruolo degli operai qualificati dell'A.N.A.S. da destinare a codesto compartimento.

A tal fine il sottoscritto dichiara:

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale (in caso che risultino precedenti penali indicare le condanne riportate);

di essere in possesso della licenza elementare;

di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: . . . .;

di non aver avuto precedenti rapporti di impiego con la pubblica amministrazione (ovvero presta o ha prestato servizio presso la seguente amministrazione . . . . e non è stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dal servizio);

che intende partecipare al concorso per la qualifica di. . . . . (indicare una delle qualifiche di cui all'art. 1 del bando di concorso);

di essere in possesso della patente di tipo «C» (per coloro che concorrono per la qualifica di conducente di automezzi);

di aver diritto all'elevazione del limite di età in quanto . . . . (per coloro che si avvalgono di tale beneficio);

di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza e di preferenza a parità di merito: . . . .
. . . .

. . . . . ., li . . . .

Firma . . . .

(Autentica della firma) . . . .

Indirizzo. . . . .

(2640)

Concorso pubblico regionale, per esami, a venti posti di operaio qualificato nel ruolo organico degli operai permanenti per il compartimento della viabilità per la Lucania.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;
Visto l'art. 30 della legge 31 maggio 1975, n. 191;
Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 8 agosto 1978, n. 2137, registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1978, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 6, che ha autorizzato, tra l'altro l'A.N.A.S. a bandire concorsi per duecentonovantaquattro posti di operai qualificati in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti;
Considerato che nel ruolo organico degli operai qualificati dell'A.N.A.S. esistono i necessari posti vacanti;
che sono stati accantonati i posti previsti dalle vigenti norme sul collocamento obbligatorio;
che ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078 e dell'art. 5 della legge 13 maggio 1975, n. 157, è opportuno che i suddetti posti vengano conferiti mediante pubblico concorso per singoli compartimenti della viabilità;
che dei duecentonovantaquattro posti da coprire venti sono destinati a colmare altrettante vacanze esistenti nel ruolo degli operai permanenti qualificati con le qualifiche sottoindicate presso il compartimento della viabilità per la Lucania;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami — consistenti in una prova pratica di idoneità tecnica — a venti posti per la nomina in prova nel ruolo organico degli operai qualificati dell'A.N.A.S. da destinare al compartimento della viabilità per la Lucania con sede in Potenza.

Le qualifiche di mestiere per le quali è indetto il presente concorso, per il numero di posti a fianco indicato per ciascuna di esse, sono le seguenti:

conducente di automezzi e trattori, con patente almeno di tipo «C»	posti 12
meccanico	» 3
motorista	» 3
elettrauto	» 2

Nella domanda di partecipazione al concorso di cui al successivo art. 4 il candidato dovrà indicare per quale delle sopraindicate qualifiche di mestiere lo stesso intende sostenere la prova d'arte, tenendo presente che può concorrere per un solo mestiere. In ogni caso si intenderà che il candidato abbia inteso partecipare al concorso per la qualifica di mestiere indicata per prima nella domanda.

Il personale che sarà assunto in servizio a seguito del presente concorso dovrà permanere nella sede di prima assegnazione per almeno cinque anni, salva la facoltà per l'amministrazione di trasferire gli operai per motivate esigenze di servizio anche prima del compimento di detto periodo.

Art. 2.

Per l'ammissione al predetto concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) Età non inferiore agli anni diciotto e non superiore ai trentacinque, salve le elevazioni del limite di età di cui al successivo art. 3;

c) Buona condotta;

d) Idoneità fisica al lavoro ed al servizio;

e) Patente di guida almeno di tipo «C» per i concorrenti alla qualifica di conducente di automezzi e trattori. Gli aspiranti alla nomina devono dimostrare di aver conseguito la licenza elementare.

Possono conseguire la nomina anche coloro che, riportata una delle condanne di cui all'art. 7, comma quinto, della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione.

Non possono conseguire la nomina coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, ovvero coloro che siano stati destituiti o che siano decaduti dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione in base al disposto della lettera *d)* dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito nel presente decreto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b)* del precedente art. 2 è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare tale limite è elevato:

1) *a)* di un anno per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* sono cumulabili purché complessivamente non si superino i quaranta anni di età;

2) ad anni quaranta per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione, ed inoltre per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico, per i profughi e per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione raziale. Detto benefició assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante;

3) sono fatte salve le eventuali altre elevazioni dei limiti di età spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni.

Si prescinde dal limite d'età nei confronti dei dipendenti di ruolo dello Stato, del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229 e dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio, a domanda o d'autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso redatta in competente bollo, nella forma indicata nello schema annesso al presente decreto (allegato *A*), possibilmente dattiloscritta, dovrà pervenire al compartimento della viabilità per la Lucania con sede in Potenza, via N. Vaccaro, C.a.p. 85100, entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nella domanda l'aspirante dovrà indicare sotto la sua personale responsabilità:

1) cognome e nome;

2) la data e il luogo di nascita (eventualmente i titoli in base ai quali ha diritto alla elevazione di età di cui al precedente art. 3);

3) il luogo di residenza, via, città e codice postale;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero se del caso i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;

7) il possesso della licenza elementare;

8) il possesso della patente di guida di almeno tipo «C» per coloro che intendono concorrere per la qualifica di conducente di automezzi e trattori;

9) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

10) che, nella ipotesi di precedenti rapporti d'impiego con la pubblica amministrazione, non è stato destituito o dispensato dal servizio ovvero non è stato dichiarato decaduto dall'impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

11) la qualifica di mestiere per la quale intende partecipare.

A pena di esclusione dal concorso la domanda deve essere firmata dal candidato; la firma dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

La domanda stessa deve pervenire con raccomandata al compartimento della viabilità per la Lucania, a pena di decadenza entro il termine sopraindicato.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

È fatto obbligo al candidato di comunicare qualunque cambiamento del proprio recapito.

Art. 5.

L'A.N.A.S. non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito e da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo indicato nella domanda; né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'A.N.A.S. stessa.

Art. 6.

I requisiti che danno diritto a precedenza e preferenza nella graduatoria a parità di punti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di cui all'art. 4 del presente decreto.

Art. 7.

La commissione esaminatrice verrà costituita successivamente con decreto ministeriale.

Essa sarà così composta: da un presidente e da altri quattro membri tutti scelti tra gli impiegati della carriera direttiva con qualifica dirigenziale o comunque non inferiore a direttore di sezione o equiparata.

Le funzioni di segretario saranno affidate ad un impiegato della carriera direttiva o di concetto con la qualifica, rispettivamente, di consigliere o di segretario.

Art. 8.

I candidati ammessi al concorso saranno sottoposti ad una prova pratica di idoneità tecnica intesa ad accertare la capacità professionale per la quale concorrono.

La prova si intenderà superata se il candidato avrà ottenuto una valutazione di almeno sei decimi.

Essa si svolgerà in Potenza, via Appia, rione Betlemm, presso l'autoparco dell'A.N.A.S.

La data in cui si svolgerà la suddetta prova pratica di idoneità tecnica sarà comunicata ai candidati con lettera raccomandata con almeno venti giorni di anticipo.

I candidati che concorrono alla qualifica di conducente di automezzi e trattori si dovranno presentare per sostenere l'esperimento pratico muniti della patente di guida non inferiore a quella di tipo «C»; coloro che concorrono alle altre qualifiche di mestiere indicate all'art. 1 del presente decreto si dovranno presentare muniti di idoneo documento di identità.

Art. 9.

Ai fini della formazione delle graduatorie, una per ciascuna qualifica di mestiere, gli aspiranti che intendono far valere i titoli di precedenza e di preferenza a parità di merito debbono dimostrare il possesso di detti titoli allegando alla domanda, a pena della perdita del beneficio, i documenti in bollo di seguito indicati.

Gli invalidi di guerra, per servizio, del lavoro e civili, gli orfani di caduti di guerra, per servizio sul lavoro, nonché i profughi: certificato del competente ufficio provinciale del lavoro, oppure:

a) Gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, o il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, o il decreto di concessione della relativa pensione;

b) Gli invalidi per servizio: mod. 69-*ter*, rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità, o il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a)* e *b)* dovrà risultare la categoria di pensione o la voce di invalidità cui gli invalidi sono iscritti;

c) I mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

d) Gli invalidi civili: certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili;

e) Gli orfani di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

f) Gli orfani dei caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio.

Per le altre categorie sono prescritti i seguenti documenti:

g) I figli degli invalidi di guerra, per servizio o del lavoro: il documento di cui alle precedenti lettere *a)* o *b)* o *c)* comprovante la qualifica di invalido del genitore, nonché un certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido di cui al documento predetto;

h) I decorati di medaglia o di croce di guerra al valore militare, promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti da croci di guerra o di altre attestazioni speciali di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione, ovvero copia autentica dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il riconoscimento della benemerenza;

i) Gli ex combattenti e le categorie assimilate: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare rilasciato successivamente al 5 ottobre 1964, oppure dichiarazione integrativa rilasciata in data posteriore al 2 marzo 1948;

l) I cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

m) I profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità del profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, dal prefetto di Roma. Per i profughi dall'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria e dai Paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

n) I candidati che abbiano comunque prestato lodevole servizio presso l'Azienda nazionale autonoma delle strade e quelli che abbiano comunque prestato servizio presso amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dall'amministrazione di dipendenza;

o) I coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Per i militari di cui all'art. 31 della legge 31 maggio 1975, n. 191: foglio matricolare.

Art. 10.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria con l'osservanza delle leggi speciali relative alle preferenze ed alle precedenze.

Le graduatorie di merito sono approvate, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 11

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per la nomina in ruolo gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria, dovranno far pervenire all'Azienda nazionale autonoma delle strade - Direzione centrale affari generali e personale - Servizio I° - Settore III - Via Monzambano, 10 - 00185 Roma, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti in bollo di seguito specificati:

1) estratto dell'atto di nascita.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, qualora non lo abbiano già trasmesso, il relativo documento;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in una delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

5) copia aggiornata rilasciata dal competente distretto militare del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa, compresi gli arruolati dai consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio), ovvero il certificato di esito di leva (per i riformati o i rivedibili), rilasciato dal sindaco del comune di residenza e vidimato dal commissario di leva, oppure, infine, certificato comprovante la iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi ancora non chiamate a visita militare), rilasciato dal sindaco;

6) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti esplicitamente la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuato al mestiere prescelto; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra o categorie assimilate e invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo a svolgere le mansioni relative al mestiere prescelto e che per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica e ad esame psicotecnico;

7) certificato attestante il conseguimento del titolo di studio elementare rilasciato dall'istituto scolastico presso il quale è stato conseguito;

8) copia autentica della patente di guida di almeno tipo «C» per coloro che hanno partecipato al concorso per la qualifica di conducente di automezzi.

I candidati che siano dipendenti di ruolo statali potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria amministrazione il titolo di studio ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza a qualsiasi titolo, all'Azienda nazionale autonoma delle strade o ad altra amministrazione dello Stato.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi dalla data della lettera di invito a presentarli.

Art. 12.

L'amministrazione ha facoltà di concedere ad ogni interessato, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente un ulteriore improrogabile termine di giorni quindici per l'eventuale regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 13.

I concorrenti che non rientrano nelle graduatorie dei vincitori non acquistano alcun diritto a coprire le vacanze che si verifichino in epoca successiva alla nomina dei vincitori stessi, salvo che l'amministrazione non ritenga di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 5 terz'ultimo comma della legge 13 maggio 1975, n. 157.

Art. 14.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato, decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo di prova gli operai che avranno riportato giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali ove il giudizio sia ancora sfavorevole sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1979

Il Ministro-Presidente: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1979
Registro n. 4 A.N.A.S., foglio n. 163

ALLEGATO *A*

Al Compartimento della viabilità per la Lucania -
Via N. Vaccaro - 85100 - POTENZA

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . il . . . .
e residente a . . . . ., via . . . . n. . . .
cap. . . . . . ., chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a venti posti per la nomina in prova nel ruolo degli operai qualificati dell'A.N.A.S. da destinare a codesto compartimento.

A tal fine il sottoscritto dichiara:

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale (in caso che risultino precedenti penali indicare le condanne riportate);

di essere in possesso della licenza elementare;

di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: . . . .;

di non aver avuto precedenti rapporti di impiego con la pubblica amministrazione (ovvero presta o ha prestato servizio presso la seguente amministrazione . . . . e non è stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dal servizio);

che intende partecipare al concorso per la qualifica di. . . . . (indicare una delle qualifiche di cui all'art. 1 del bando di concorso);

di essere in possesso della patente di tipo «C» (per coloro che concorrono per la qualifica di conducente di automezzi);

di aver diritto all'elevazione del limite di età in quanto . . . . (per coloro che si avvalgono di tale beneficio);

di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza e di preferenza a parità di merito: . . . .
. . . .

. . . . ., li . . . .

Firma . . . .

(Autentica della firma) . . . .

Indirizzo . . . .

(2641)

Concorso pubblico regionale, per esami, a cinque posti di operaio qualificato nel ruolo organico degli operai permanenti per il compartimento della viabilità per le Marche.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;
Visto l'art. 30 della legge 31 maggio 1975, n. 191;
Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 8 agosto 1978, n. 2137, registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1978, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 6, che ha autorizzato, tra l'altro l'A.N.A.S. a bandire concorsi per duecentonovantaquattro posti di operai qualificati in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti;
Considerato che nel ruolo organico degli operai qualificati dell'A.N.A.S. esistono i necessari posti vacanti;
che sono stati accantonati i posti previsti dalle vigenti norme sul collocamento obbligatorio;
che ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078 e dell'art. 5 della legge 13 maggio 1975, n. 157, è opportuno che i suddetti posti vengano conferiti mediante pubblico concorso per singoli compartimenti della viabilità;
che dei duecentonovantaquattro posti da coprire cinque sono destinati a colmare altrettante vacanze esistenti nel ruolo degli operai permanenti qualificati con le qualifiche sottoindicate presso il compartimento della viabilità per le Marche;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami — consistenti in una prova pratica di idoneità tecnica — a cinque posti per la nomina in prova nel ruolo organico degli operai qualificati dell'A.N.A.S. da destinare al compartimento della viabilità per le Marche con sede in Ancona.

Le qualifiche di mestiere per le quali è indetto il presente concorso, per il numero di posti a fianco indicato per ciascuna di esse, sono le seguenti:

conducente di automezzi e trattori, con patente almeno di tipo «C»	posti 3
meccanico	» 1
elettrauto	» 1

Nella domanda di partecipazione al concorso di cui al successivo art. 4 il candidato dovrà indicare per quale delle sopraindicate qualifiche di mestiere lo stesso intende sostenere la prova d'arte, tenendo presente che può concorrere per un solo mestiere. In ogni caso si intenderà che il candidato abbia inteso partecipare al concorso per la qualifica di mestiere indicata per prima nella domanda.

Il personale che sarà assunto in servizio a seguito del presente concorso dovrà permanere nella sede di prima assegnazione per almeno cinque anni, salva la facoltà per l'amministrazione di trasferire gli operai per motivate esigenze di servizio anche prima del compimento di detto periodo.

Art. 2.

Per l'ammissione al predetto concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) Età non inferiore agli anni diciotto e non superiore ai trentacinque, salve le elevazioni del limite di età di cui al successivo art. 3;

c) Buona condotta;

d) Idoneità fisica al lavoro ed al servizio;

e) Patente di guida almeno di tipo «C» per i concorrenti alla qualifica di conducente di automezzi e trattori. Gli aspiranti alla nomina devono dimostrare di aver conseguito la licenza elementare.

Possono conseguire la nomina anche coloro che, riportata una delle condanne di cui all'art. 7, comma quinto, della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione.

Non possono conseguire la nomina coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, ovvero coloro che siano stati destituiti o che siano decaduti dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione in base al disposto della lettera *d)* dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito nel presente decreto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b)* del precedente art. 2 è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare tale limite è elevato:

1) *a)* di un anno per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* sono cumulabili purché complessivamente non si superino i quaranta anni di età;

2) ad anni quaranta per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione, ed inoltre per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico, per i profughi e per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante;

3) sono fatte salve le eventuali altre elevazioni dei limiti di età spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni.

Si prescinde dal limite d'età nei confronti dei dipendenti di ruolo dello Stato, del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229 e dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio, a domanda o d'autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso redatta in competente bollo, nella forma indicata nello schema ammesso al presente decreto (allegato *A*), possibilmente dattiloscritta, dovrà pervenire al compartimento della viabilità per le Marche con sede in Ancona, via Isonzo, 14, C.a.p. 60100, entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nella domanda l'aspirante dovrà indicare sotto la sua personale responsabilità:

1) cognome e nome;

2) la data e il luogo di nascita (eventualmente i titoli in base ai quali ha diritto alla elevazione di età di cui al precedente art. 3);

3) il luogo di residenza, via, città e codice postale;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero se del caso i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;

7) il possesso della licenza elementare;

8) il possesso della patente di guida di almeno tipo «C» per coloro che intendono concorrere per la qualifica di conducente di automezzi e trattori;

9) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

10) che, nella ipotesi di precedenti rapporti d'impiego con la pubblica amministrazione, non è stato destituito o dispensato dal servizio ovvero non è stato dichiarato decaduto dall'impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

11) la qualifica di mestiere per la quale intende partecipare.

A pena di esclusione dal concorso la domanda deve essere firmata dal candidato; la firma dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

La domanda stessa deve pervenire con raccomandata al compartimento della viabilità per le Marche, a pena di decadenza entro il termine sopraindicato.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

È fatto obbligo al candidato di comunicare qualunque cambiamento del proprio recapito.

Art. 5.

L'A.N.A.S. non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito e da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo indicato nella domanda; né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'A.N.A.S. stessa.

Art. 6.

I requisiti che danno diritto a precedenza e preferenza nella graduatoria a parità di punti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di cui all'art. 4 del presente decreto.

Art. 7.

La commissione esaminatrice verrà costituita successivamente con decreto ministeriale.

Essa sarà così composta: da un presidente e da altri quattro membri tutti scelti tra gli impiegati della carriera direttiva con qualifica dirigenziale o comunque non inferiore a direttore di sezione o equiparata.

Le funzioni di segretario saranno affidate ad un impiegato della carriera direttiva o di concetto con la qualifica, rispettivamente, di consigliere o di segretario.

Art. 8.

I candidati ammessi al concorso saranno sottoposti ad una prova pratica di idoneità tecnica intesa ad accertare la capacità professionale per la quale concorrono.

La prova si intenderà superata se il candidato avrà ottenuto una valutazione di almeno sei decimi.

Essa si svolgerà in Ancona, via Ragnini n. 8, presso l'autoparco dell'A.N.A.S.

La data in cui si svolgerà la suddetta prova pratica di idoneità tecnica sarà comunicata ai candidati con lettera raccomandata con almeno venti giorni di anticipo.

I candidati che concorrono alla qualifica di conducente di automezzi e trattori si dovranno presentare per sostenere l'esperimento pratico muniti della patente di guida non inferiore a quella di tipo «C»; coloro che concorrono alle altre qualifiche di mestiere indicate all'art. 1 del presente decreto si dovranno presentare muniti di idoneo documento di identità.

Art. 9.

Ai fini della formazione delle graduatorie, una per ciascuna qualifica di mestiere, gli aspiranti che intendono far valere i titoli di precedenza e di preferenza a parità di merito debbono dimostrare il possesso di detti titoli allegando alla domanda, a pena della perdita del beneficio, i documenti in bollo di seguito indicati.

Gli invalidi di guerra, per servizio, del lavoro e civili, gli orfani di caduti di guerra, per servizio sul lavoro, nonché i profughi: certificato del competente ufficio provinciale del lavoro, oppure:

a) Gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, o il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, o il decreto di concessione della relativa pensione;

b) Gli invalidi per servizio: mod. 69-*ter*, rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità, o il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a)* e *b)* dovrà risultare la categoria di pensione o la voce di invalidità cui gli invalidi sono iscritti;

c) I mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

d) Gli invalidi civili: certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili;

e) Gli orfani di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

f) Gli orfani dei caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio.

Per le altre categorie sono prescritti i seguenti documenti:

g) I figli degli invalidi di guerra, per servizio o del lavoro: il documento di cui alle precedenti lettere *a)* o *b)* o *c)* comprovante la qualifica di invalido del genitore, nonché un certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido di cui al documento predetto;

h) I decorati di medaglia o di croce di guerra al valore militare, promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti da croci di guerra o di altre attestazioni speciali di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione, ovvero copia autentica dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il riconoscimento della benemerenza;

i) Gli ex combattenti e le categorie assimilate: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare rilasciato successivamente al 5 ottobre 1964, oppure dichiarazione integrativa rilasciata in data posteriore al 2 marzo 1948;

l) I cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

m) I profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità del profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, dal prefetto di Roma. Per i profughi dall'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria e dai Paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

n) I candidati che abbiano comunque prestato lodevole servizio presso l'Azienda nazionale autonoma delle strade e quelli che abbiano comunque prestato servizio presso amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dall'amministrazione di dipendenza;

o) I coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Per i militari di cui all'art. 31 della legge 31 maggio 1975, n. 191: foglio matricolare.

Art. 10.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria con l'osservanza delle leggi speciali relative alle preferenze ed alle precedenze.

Le graduatorie di merito sono approvate, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 11.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per la nomina in ruolo gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria, dovranno far pervenire all'Azienda nazionale autonoma delle strade - Direzione centrale affari generali e personale - Servizio I - Settore III - Via Monzambano, 10 - 00185 Roma, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti in bollo di seguito specificati:

1) estratto dell'atto di nascita.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, qualora non lo abbiano già trasmesso, il relativo documento;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in una delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

5) copia aggiornata rilasciata dal competente distretto militare del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa, compresi gli arruolati dai consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio), ovvero il certificato di esito di leva (per i riformati o i rivedibili), rilasciato dal sindaco del comune di residenza e vidimato dal commissario di leva, oppure, infine, certificato comprovante la iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi ancora non chiamate a visita militare), rilasciato dal sindaco;

6) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti esplicitamente la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuato al mestiere prescelto; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra o categorie assimilate e invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo a svolgere le mansioni relative al mestiere prescelto e che per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica e ad esame psicotecnico;

7) certificato attestante il conseguimento del titolo di studio elementare rilasciato dall'istituto scolastico presso il quale è stato conseguito;

8) copia autentica della patente di guida di almeno tipo «C» per coloro che hanno partecipato al concorso per la qualifica di conducente di automezzi.

I candidati che siano dipendenti di ruolo statali potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria amministrazione il titolo di studio ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza a qualsiasi titolo, all'Azienda nazionale autonoma delle strade o ad altra amministrazione dello Stato.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi dalla data della lettera di invito a presentarli.

Art. 12.

L'amministrazione ha facoltà di concedere ad ogni interessato, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente un ulteriore improrogabile termine di giorni quindici per l'eventuale regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 13.

I concorrenti che non rientrano nelle graduatorie dei vincitori non acquistano alcun diritto a coprire le vacanze che si verifichino in epoca successiva alla nomina dei vincitori stessi, salvo che l'amministrazione non ritenga di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 5 terz'ultimo comma della legge 13 maggio 1975, n. 157.

Art. 14.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato, decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo di prova gli operai che avranno riportato giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali ove il giudizio sia ancora sfavorevole sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1979

Il Ministro-Presidente: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1979
Registro n. 4 A.N.A.S., foglio n. 156

ALLEGATO *A*

Al Compartimento della viabilità per le Marche - Via Isonzo n. 14 - 60100 - ANCONA

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . il . . . .
e residente a . . . . ., via . . . . n. . . .
c.a.p. . . . ., chiede di essere ammesso al concorso per esami a cinque posti per la nomina in prova nel ruolo degli operai qualificati dell'A.N.A.S. da destinare a codesto compartimento.

A tal fine il sottoscritto dichiara:

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale (in caso che risultino precedenti penali indicare le condanne riportate);

di essere in possesso della licenza elementare;

di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: . . . .;

di non aver avuto precedenti rapporti di impiego con la pubblica amministrazione (ovvero presta o ha prestato servizio presso la seguente amministrazione. . . . . e non è stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dal servizio);

che intende partecipare al concorso per la qualifica di. . . . . (indicare una delle qualifiche di cui all'art. 1 del bando di concorso);

di essere in possesso della patente di tipo «C» (per coloro che concorrono per la qualifica di conducente di automezzi);

di aver diritto all'elevazione del limite di età in quanto . . . . (per coloro che si avvalgono di tale beneficio);

di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza e di preferenza a parità di merito: . . . .

. . . . ., lì . . . .

Firma . . . .

(Autentica della firma) . . . .

Indirizzo. . . . .

(2642)

Concorso pubblico regionale, per esami, a cinque posti di operaio qualificato nel ruolo organico degli operai permanenti per il compartimento della viabilità per il Molise.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;
Visto l'art. 30 della legge 31 maggio 1975, n. 191;
Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 8 agosto 1978, n. 2137, registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1978, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 6, che ha autorizzato, tra l'altro l'A.N.A.S. a bandire concorsi per duecentonovantaquattro posti di operai qualificati in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti;
Considerato che nel ruolo organico degli operai qualificati dell'A.N.A.S. esistono i necessari posti vacanti;
che sono stati accantonati i posti previsti dalle vigenti norme sul collocamento obbligatorio;
che ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078 e dell'art. 5 della legge 13 maggio 1975, n. 157, è opportuno che i suddetti posti vengano conferiti mediante pubblico concorso per singoli compartimenti della viabilità;
che dei duecentonovantaquattro posti da coprire cinque sono destinati a colmare altrettante vacanze esistenti nel ruolo degli operai permanenti qualificati con le qualifiche sottoindicate presso il compartimento della viabilità per il Molise,

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per esami — consistenti in una prova pratica di idoneità tecnica — a cinque posti per la nomina in prova nel ruolo organico degli operai qualificati dell'A.N.A.S. da destinare al compartimento della viabilità per il Molise con sede in Campobasso.

Le qualifiche di mestiere per le quali è indetto il presente concorso, per il numero di posti a fianco indicato per ciascuna di esse, sono le seguenti:

conducente di automezzi e trattori, con patente almeno di tipo «C»	posti 4
meccanico	» 1

Nella domanda di partecipazione al concorso di cui al successivo art. 4 il candidato dovrà indicare per quale delle sopraindicate qualifiche di mestiere lo stesso intende sostenere la prova d'arte, tenendo presente che può concorrere per un solo mestiere. In ogni caso si intenderà che il candidato abbia inteso partecipare al concorso per la qualifica di mestiere indicata per prima nella domanda.

Il personale che sarà assunto in servizio a seguito del presente concorso dovrà permanere nella sede di prima assegnazione per almeno cinque anni, salva la facoltà per l'amministrazione di trasferire gli operai per motivate esigenze di servizio anche prima del compimento di detto periodo.

Art. 2.

Per l'ammissione al predetto concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) Età non inferiore agli anni diciotto e non superiore ai trentacinque, salve le elevazioni del limite di età di cui al successivo art. 3;

c) Buona condotta;

d) Idoneità fisica al lavoro ed al servizio;

e) Patente di guida almeno di tipo «C» per i concorrenti alla qualifica di conducente di automezzi e trattori. Gli aspiranti alla nomina devono dimostrare di aver conseguito la licenza elementare.

Possono conseguire la nomina anche coloro che, riportata una delle condanne di cui all'art. 7, comma quinto, della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione.

Non possono conseguire la nomina coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, ovvero coloro che siano stati destituiti o che siano decaduti dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione in base al disposto della lettera *d)* dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito nel presente decreto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b)* del precedente art. 2 è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare tale limite è elevato:

1) *a)* di un anno per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* sono cumulabili purché complessivamente non si superino i quaranta anni di età;

2) ad anni quaranta per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione, ed inoltre per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico, per i profughi e per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante;

3) sono fatte salve le eventuali altre elevazioni dei limiti di età spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni.

Si prescinde dal limite d'età nei confronti dei dipendenti di ruolo dello Stato, del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229 e dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio, a domanda o d'autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso redatta in competente bollo, nella forma indicata nello schema annesso al presente decreto (allegato *A*), possibilmente dattiloscritta, dovrà pervenire al compartimento della viabilità per il Molise con sede in Campobasso, via Genova n. 46, c.a.p. 86100, entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nella domanda l'aspirante dovrà indicare sotto la sua personale responsabilità:

1) cognome e nome;

2) la data e il luogo di nascita (eventualmente i titoli in base ai quali ha diritto alla elevazione di età di cui al precedente art. 3);

3) il luogo di residenza, via, città e codice postale;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero se del caso i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;

7) il possesso della licenza elementare;

8) il possesso della patente di guida di almeno tipo «C» per coloro che intendono concorrere per la qualifica di conducente di automezzi e trattori;

9) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

10) che, nella ipotesi di precedenti rapporti d'impiego con la pubblica amministrazione, non è stato destituito o dispensato dal servizio ovvero non è stato dichiarato decaduto dall'impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

11) la qualifica di mestiere per la quale intende partecipare.

A pena di esclusione dal concorso la domanda deve essere firmata dal candidato; la firma dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

La domanda stessa deve pervenire con raccomandata al compartimento della viabilità per il Molise, a pena di decadenza entro il termine sopraindicato.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

È fatto obbligo al candidato di comunicare qualunque cambiamento del proprio recapito.

Art. 5.

L'A.N.A.S. non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito e da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo indicato nella domanda; né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'A.N.A.S. stessa.

Art. 6.

I requisiti che danno diritto a precedenza e preferenza nella graduatoria a parità di punti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di cui all'art. 4 del presente decreto.

Art. 7.

La commissione esaminatrice verrà costituita successivamente con decreto ministeriale.

Essa sarà così composta: da un presidente e da altri quattro membri tutti scelti tra gli impiegati della carriera direttiva con qualifica dirigenziale o comunque non inferiore a direttore di sezione o equiparata.

Le funzioni di segretario saranno affidate ad un impiegato della carriera direttiva o di concetto con la qualifica, rispettivamente, di consigliere o di segretario.

Art. 8.

I candidati ammessi al concorso saranno sottoposti ad una prova pratica di idoneità tecnica intesa ad accertare la capacità professionale per la quale concorrono.

La prova si intenderà superata se il candidato avrà ottenuto una valutazione di almeno sei decimi.

Essa si svolgerà in Campobasso, via Duca d'Aosta n. 13, presso l'autoparco dell'A.N.A.S.

La data in cui si svolgerà la suddetta prova pratica di idoneità tecnica sarà comunicata ai candidati con lettera raccomandata con almeno venti giorni di anticipo.

I candidati che concorrono alla qualifica di conducente di automezzi e trattori si dovranno presentare per sostenere l'esperimento pratico muniti della patente di guida non inferiore a quella di tipo «C»; coloro che concorrono alle altre qualifiche di mestiere indicate all'art. 1 del presente decreto si dovranno presentare muniti di idoneo documento di identità.

Art. 9.

Ai fini della formazione delle graduatorie, una per ciascuna qualifica di mestiere, gli aspiranti che intendono far valere i titoli di precedenza e di preferenza a parità di merito debbono dimostrare il possesso di detti titoli allegando alla domanda, a pena della perdita del beneficio, i documenti in bollo di seguito indicati.

Gli invalidi di guerra, per servizio, del lavoro e civili, gli orfani di caduti di guerra, per servizio sul lavoro, nonché i profughi: certificato del competente ufficio provinciale del lavoro, oppure:

a) Gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, o il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, o il decreto di concessione della relativa pensione;

b) Gli invalidi per servizio: mod. 69-*ter*, rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità, o il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a)* e *b)* dovrà risultare la categoria di pensione o la voce di invalidità cui gli invalidi sono iscritti;

c) I mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

d) Gli invalidi civili: certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili;

e) Gli orfani di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

f) Gli orfani dei caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio.

Per le altre categorie sono prescritti i seguenti documenti:

g) I figli degli invalidi di guerra, per servizio o del lavoro: il documento di cui alle precedenti lettere *a)* o *b)* o *c)* comprovante la qualifica di invalido del genitore, nonché un certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido di cui al documento predetto;

h) I decorati di medaglia o di croce di guerra al valore militare, promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti da croci di guerra o di altre attestazioni speciali di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione, ovvero copia autentica dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il riconoscimento della benemerenza;

i) Gli ex combattenti e le categorie assimilate: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare rilasciato successivamente al 5 ottobre 1964, oppure dichiarazione integrativa rilasciata in data posteriore al 2 marzo 1948;

l) I cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

m) I profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità del profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, dal prefetto di Roma. Per i profughi dall'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria e dai Paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

n) I candidati che abbiano comunque prestato lodevole servizio presso l'Azienda nazionale autonoma delle strade e quelli che abbiano comunque prestato servizio presso amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dall'amministrazione di dipendenza;

o) I coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Per i militari di cui all'art. 31 della legge 31 maggio 1975, n. 191: foglio matricolare.

Art. 10.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria con l'osservanza delle leggi speciali relative alle preferenze ed alle precedenze.

Le graduatorie di merito sono approvate, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 11.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per la nomina in ruolo gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria, dovranno far pervenire all'Azienda nazionale autonoma delle strade. Direzione centrale affari generali e personale - Servizio I - Settore III - Via Monzambano, 10 - 00185 Roma, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti in bollo di seguito specificati:

1) estratto dell'atto di nascita.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, qualora non lo abbiano già trasmesso, il relativo documento;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in una delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

5) copia aggiornata rilasciata dal competente distretto militare del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa, compresi gli arruolati dai consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio), ovvero il certificato di esito di leva (per i riformati o i rivedibili), rilasciato dal sindaco del comune di residenza e vidimato dal commissario di leva, oppure, infine, certificato comprovante la iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi ancora non chiamate a visita militare), rilasciato dal sindaco;

6) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti esplicitamente la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuato al mestiere prescelto; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra o categorie assimilate e invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo a svolgere le mansioni relative al mestiere prescelto e che per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica e ad esame psicotecnico;

7) certificato attestante il conseguimento del titolo di studio elementare rilasciato dall'istituto scolastico presso il quale è stato conseguito;

8) copia autentica della patente di guida di almeno tipo « C» per coloro che hanno partecipato al concorso per la qualifica di conducente di automezzi.

I candidati che siano dipendenti di ruolo statali potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria amministrazione il titolo di studio ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza a qualsiasi titolo, all'Azienda nazionale autonoma delle strade o ad altra amministrazione dello Stato.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi dalla data della lettera di invito a presentarli.

Art. 12.

L'amministrazione ha facoltà di concedere ad ogni interessato, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente un ulteriore improrogabile termine di giorni quindici per l'eventuale regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 13.

I concorrenti che non rientrano nelle graduatorie dei vincitori non acquistano alcun diritto a coprire le vacanze che si verifichino in epoca successiva alla nomina dei vincitori stessi, salvo che l'amministrazione non ritenga di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 5 terz'ultimo comma della legge 13 maggio 1975, n. 157.

Art. 14.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato, decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo di prova gli operai che avranno riportato giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali ove il giudizio sia ancora sfavorevole sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1979

Il Ministro-Presidente: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1979
Registro n. 4 A.N.A.S., foglio n. 170

ALLEGATO *A*

Al compartimento della viabilità per il Molise -
Via Genova n. 46 - 86100 - CAMPOBASSO

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . il . . . . e residente a . . . . ., via . . . . n. . . . . c.a.p. . . . . ., chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a cinque posti per la nomina in prova nel ruolo degli operai qualificati dell'A.N.A.S. da destinare a codesto compartimento.

A tal fine il sottoscritto dichiara:

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale (in caso che risultino precedenti penali indicare le condanne riportate);

di essere in possesso della licenza elementare;

di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: . . . .;

di non aver avuto precedenti rapporti di impiego con la pubblica amministrazione (ovvero presta o ha prestato servizio presso la seguente amministrazione . . . . e non è stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dal servizio);

che intende partecipare al concorso per la qualifica di. . . . . (indicare una delle qualifiche di cui all'art. 1 del bando di concorso);

di essere in possesso della patente di tipo «C» (per coloro che concorrono per la qualifica di conducente di automezzi);

di aver diritto all'elevazione del limite di età in quanto . . . . (per coloro che si avvalgono di tale beneficio);

di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza e di preferenza a parità di merito: . . . .

. . . . ., li . . . .

Firma . . . .

(Autentica della firma) . . . .

Indirizzo. . . . .

(2643)

Concorso pubblico regionale, per esami, a trenta posti di operaio qualificato nel ruolo organico degli operai permanenti per il compartimento della viabilità per il Piemonte.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;
Visto l'art. 30 della legge 31 maggio 1975, n. 191;
Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 8 agosto 1978, n. 2137, registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1978, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 6, che ha autorizzato, tra l'altro l'A.N.A.S. a bandire concorsi per duecentonovantaquattro posti di operai qualificati in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti;
Considerato che nel ruolo organico degli operai qualificati dell'A.N.A.S. esistono i necessari posti vacanti;
che sono stati accantonati i posti previsti dalle vigenti norme sul collocamento obbligatorio;
che ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078 e dell'art. 5 della legge 13 maggio 1975, n. 157, è opportuno che i suddetti posti vengano conferiti mediante pubblico concorso per singoli compartimenti della viabilità;
che dei duecentonovantaquattro posti da coprire trenta sono destinati a colmare altrettante vacanze esistenti nel ruolo degli operai permanenti qualificati con le qualifiche sottoindicate presso il compartimento della viabilità per il Piemonte;

Decreta:

Art. 1.

E indetto un concorso per esami — consistenti in una prova pratica di idoneità tecnica — a trenta posti per la nomina in prova nel ruolo organico degli operai qualificati dell'A.N.A.S. da destinare al compartimento della viabilità per il Piemonte con sede in Torino.

Le qualifiche di mestiere per le quali è indetto il presente concorso, per il numero di posti a fianco indicato per ciascuna di esse, sono le seguenti:

conducente di automezzi e trattori, con patente almeno di tipo «C»	posti 20
meccanico	» 5
motorista	» 3
elettrauto	» 2

Nella domanda di partecipazione al concorso di cui al successivo art. 4 il candidato dovrà indicare per quale delle sopraindicate qualifiche di mestiere lo stesso intende sostenere la prova d'arte, tenendo presente che può concorrere per un solo mestiere. In ogni caso si intenderà che il candidato abbia inteso partecipare al concorso per la qualifica di mestiere indicata per prima nella domanda.

Il personale che sarà assunto in servizio a seguito del presente concorso dovrà permanere nella sede di prima assegnazione per almeno cinque anni, salva la facoltà per l'amministrazione di trasferire gli operai per motivate esigenze di servizio anche prima del compimento di detto periodo.

Art. 2.

Per l'ammissione al predetto concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) Età non inferiore agli anni diciotto e non superiore ai trentacinque, salve le elevazioni del limite di età di cui al successivo art. 3;

c) Buona condotta;

d) Idoneità fisica al lavoro ed al servizio;

e) Patente di guida almeno di tipo «C» per i concorrenti alla qualifica di conducente di automezzi e trattori. Gli aspiranti alla nomina devono dimostrare di aver conseguito la licenza elementare.

Possono conseguire la nomina anche coloro che, riportata una delle condanne di cui all'art. 7, comma quinto, della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione.

Non possono conseguire la nomina coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, ovvero coloro che siano stati destituiti o che siano decaduti dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione in base al disposto della lettera *d)* dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito nel presente decreto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b)* del precedente art. 2 è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare tale limite è elevato:

1) *a)* di un anno per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* sono cumulabili purché complessivamente non si superino i quaranta anni di età;

2) ad anni quaranta per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione, ed inoltre per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico, per i profughi e per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante;

3) sono fatte salve le eventuali altre elevazioni dei limiti di età spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni.

Si prescinde dal limite d'età nei confronti dei dipendenti di ruolo dello Stato, del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229 e dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio, a domanda o d'autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso redatta in competente bollo, nella forma indicata nello schema annesso al presente decreto (allegato *A*), possibilmente dattiloscritta, dovrà pervenire al compartimento della viabilità per il Piemonte, con sede in Torino, via Talucchi, n. 7, c.a.p. 10143, entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nella domanda l'aspirante dovrà indicare sotto la sua personale responsabilità:

1) cognome e nome;

2) la data e il luogo di nascita (eventualmente i titoli in base ai quali ha diritto alla elevazione di età di cui al precedente art. 3);

3) il luogo di residenza, via, città e codice postale;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero se del caso i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;

7) il possesso della licenza elementare;

8) il possesso della patente di guida di almeno tipo «C» per coloro che intendono concorrere per la qualifica di conducente di automezzi e trattori;

9) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

10) che, nella ipotesi di precedenti rapporti d'impiego con la pubblica amministrazione, non è stato destituito o dispensato dal servizio ovvero non è stato dichiarato decaduto dall'impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

11) la qualifica di mestiere per la quale intende partecipare.

A pena di esclusione dal concorso la domanda deve essere firmata dal candidato; la firma dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

La domanda stessa deve pervenire con raccomandata al compartimento della viabilità per il Piemonte, a pena di decadenza entro il termine sopraindicato.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

È fatto obbligo al candidato di comunicare qualunque cambiamento del proprio recapito.

Art. 5.

L'A.N.A.S. non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito e da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo indicato nella domanda; né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'A.N.A.S. stessa.

Art. 6.

I requisiti che danno diritto a precedenza e preferenza nella graduatoria a parità di punti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di cui all'art. 4 del presente decreto.

Art. 7.

La commissione esaminatrice verrà costituita successivamente con decreto ministeriale.

Essa sarà così composta: da un presidente e da altri quattro membri tutti scelti tra gli impiegati della carriera direttiva con qualifica dirigenziale o comunque non inferiore a direttore di sezione o equiparata.

Le funzioni di segretario saranno affidate ad un impiegato della carriera direttiva o di concetto con la qualifica, rispettivamente, di consigliere o di segretario.

Art. 8.

I candidati ammessi al concorso saranno sottoposti ad una prova pratica di idoneità tecnica intesa ad accertare la capacità professionale per la quale concorrono.

La prova si intenderà superata se il candidato avrà ottenuto una valutazione di almeno sei decimi.

Essa si svolgerà in Settimo Torinese, via Torino, presso l'autoparco dell'A.N.A.S.

La data in cui si svolgerà la suddetta prova pratica di idoneità tecnica sarà comunicata ai candidati con lettera raccomandata con almeno venti giorni di anticipo.

I candidati che concorrono alla qualifica di conducente di automezzi e trattori si dovranno presentare per sostenere l'esperimento pratico muniti della patente di guida non inferiore a quella di tipo «C»; coloro che concorrono alle altre qualifiche di mestiere indicate all'art. 1 del presente decreto si dovranno presentare muniti di idoneo documento di identità.

Art. 9.

Ai fini della formazione delle graduatorie, una per ciascuna qualifica di mestiere, gli aspiranti che intendono far valere i titoli di precedenza e di preferenza a parità di merito debbono dimostrare il possesso di detti titoli allegando alla domanda, a pena della perdita del beneficio, i documenti in bollo di seguito indicati.

Gli invalidi di guerra, per servizio, del lavoro e civili, gli orfani di caduti di guerra, per servizio sul lavoro, nonché i profughi: certificato del competente ufficio provinciale del lavoro, oppure:

a) Gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, o il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, o il decreto di concessione della relativa pensione;

b) Gli invalidi per servizio: mod. 69-*ter*, rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità, o il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a)* e *b)* dovrà risultare la categoria di pensione o la voce di invalidità cui gli invalidi sono iscritti;

c) I mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

d) Gli invalidi civili: certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili;

e) Gli orfani di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

f) Gli orfani dei caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio.

Per le altre categorie sono prescritti i seguenti documenti:

g) I figli degli invalidi di guerra, per servizio o del lavoro: il documento di cui alle precedenti lettere *a)* o *b)* o *c)* comprovante la qualifica di invalido del genitore, nonché un certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido di cui al documento predetto;

h) I decorati di medaglia o di croce di guerra al valore militare, promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti da croci di guerra o di altre attestazioni speciali di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione, ovvero copia autentica dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il riconoscimento della benemerenza;

i) Gli ex combattenti e le categorie assimilate: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare rilasciato successivamente al 5 ottobre 1964, oppure dichiarazione integrativa rilasciata in data posteriore al 2 marzo 1948;

l) I cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

m) I profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità del profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, dal prefetto di Roma. Per i profughi dall'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria e dai Paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

n) I candidati che abbiano comunque prestato lodevole servizio presso l'Azienda nazionale autonoma delle strade e quelli che abbiano comunque prestato servizio presso amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dall'amministrazione di dipendenza;

o) I coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Per i militari di cui all'art. 31 della legge 31 maggio 1975, n. 191: foglio matricolare.

Art. 10.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria con l'osservanza delle leggi speciali relative alle preferenze ed alle precedenze.

Le graduatorie di merito sono approvate, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 11.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per la nomina in ruolo gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria, dovranno far pervenire all'Azienda nazionale autonoma delle strade - Direzione centrale affari generali e personale - Servizio I - Settore III - Via Monzambano, 10 - 00185 Roma, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti in bollo di seguito specificati:

1) estratto dell'atto di nascita.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, qualora non lo abbiano già trasmesso, il relativo documento;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in una delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

5) copia aggiornata rilasciata dal competente distretto militare del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa, compresi gli arruolati dai consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio), ovvero il certificato di esito di leva (per i riformati o i rivedibili), rilasciato dal sindaco del comune di residenza e vidimato dal commissario di leva, oppure, infine, certificato comprovante la iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi ancora non chiamate a visita militare), rilasciato dal sindaco;

6) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti esplicitamente la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuato al mestiere prescelto; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra o categorie assimilate e invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo a svolgere le mansioni relative al mestiere prescelto e che per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica e ad esame psicotecnico;

7) certificato attestante il conseguimento del titolo di studio elementare rilasciato dall'istituto scolastico presso il quale è stato conseguito;

8) copia autentica della patente di guida di almeno tipo «C» per coloro che hanno partecipato al concorso per la qualifica di conducente di automezzi.

I candidati che siano dipendenti di ruolo statali potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria amministrazione il titolo di studio ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza a qualsiasi titolo, all'Azienda nazionale autonoma delle strade o ad altra amministrazione dello Stato.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi dalla data della lettera di invito a presentarli.

Art. 12.

L'amministrazione ha facoltà di concedere ad ogni interessato, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente un ulteriore improrogabile termine di giorni quindici per l'eventuale regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 13.

I concorrenti che non rientrano nelle graduatorie dei vincitori non acquistano alcun diritto a coprire le vacanze che si verifichino in epoca successiva alla nomina dei vincitori stessi, salvo che l'amministrazione non ritenga di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 5 terz'ultimo comma della legge 13 maggio 1975, n. 157.

Art. 14.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato, decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo di prova gli operai che avranno riportato giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali ove il giudizio sia ancora sfavorevole sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1979

Il Ministro-Presidente: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1979
Registro n. 4 A.N.A.S., foglio n. 157

ALLEGATO *A*

Al Compartimento della viabilità per il Piemonte
Via Talucchi n. 7 - 10143 - TORINO

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . il . . . .
e residente a . . . . ., via . . . . n. . . .
c.a.p. . . . . ., chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a trenta posti per la nomina in prova nel ruolo degli operai qualificati dell'A.N.A.S. da destinare a codesto compartimento.

A tal fine il sottoscritto dichiara:

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale (in caso che risultino precedenti penali indicare le condanne riportate);

di essere in possesso della licenza elementare;

di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: . . . .;

di non aver avuto precedenti rapporti di impiego con la pubblica amministrazione (ovvero presta o ha prestato servizio presso la seguente amministrazione . . . . e non è stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dal servizio);

che intende partecipare al concorso per la qualifica di. . . . . (indicare una delle qualifiche di cui all'art. 1 del bando di concorso);

di essere in possesso della patente di tipo «C» (per coloro che concorrono per la qualifica di conducente di automezzi);

di aver diritto all'elevazione del limite di età in quanto . . . . (per coloro che si avvalgono di tale beneficio);

di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza e di preferenza a parità di merito: . . . .
. . . .

. . . . ., lì . . . .

Firma . . . .

(Autentica della firma) . . . .

Indirizzo. . . . .

(2644)

Concorso pubblico regionale, per esami, a cinque posti di operaio qualificato nel ruolo organico degli operai permanenti per il compartimento della viabilità per la Puglia.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;
Visto l'art. 30 della legge 31 maggio 1975, n. 191;
Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 8 agosto 1978, n. 2137, registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1978, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 6, che ha autorizzato, tra l'altro l'A.N.A.S. a bandire concorsi per duecentonovantaquattro posti di operai qualificati in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti;
Considerato che nel ruolo organico degli operai qualificati dell'A.N.A.S. esistono i necessari posti vacanti;
che sono stati accantonati i posti previsti dalle vigenti norme sul collocamento obbligatorio;
che ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078 e dell'art. 5 della legge 13 maggio 1975, n. 157, è opportuno che i suddetti posti vengano conferiti mediante pubblico concorso per singoli compartimenti della viabilità;
che dei duecentonovantaquattro posti da coprire cinque sono destinati a colmare altrettante vacanze esistenti nel ruolo degli operai permanenti qualificati con le qualifiche sottoindicate presso il compartimento della viabilità per la Puglia;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per esami — consistenti in una prova pratica di idoneità tecnica — a cinque posti per la nomina in prova nel ruolo organico degli operai qualificati dell'A.N.A.S. da destinare al compartimento della viabilità per la Puglia con sede in Bari e agli uffici staccati di Lecce e Foggia.

Le qualifiche di mestiere per le quali è indetto il presente concorso, per il numero di posti a fianco indicato per ciascuna di esse, sono le seguenti:

conducente di automezzi e trattori, con patente almeno di tipo «C»	posti 3
meccanico	» 1
elettrauto	» 1

Nella domanda di partecipazione al concorso di cui al successivo art. 4 il candidato dovrà indicare per quale delle sopraindicate qualifiche di mestiere lo stesso intende sostenere la prova d'arte, tenendo presente che può concorrere per un solo mestiere. In ogni caso si intenderà che il candidato abbia inteso partecipare al concorso per la qualifica di mestiere indicata per prima nella domanda.

Il personale che sarà assunto in servizio a seguito del presente concorso dovrà permanere nella sede di prima assegnazione per almeno cinque anni, salva la facoltà per l'amministrazione di trasferire gli operai per motivate esigenze di servizio anche prima del compimento di detto periodo.

Art. 2.

Per l'ammissione al predetto concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) Età non inferiore agli anni diciotto e non superiore ai trentacinque, salve le elevazioni del limite di età di cui al successivo art. 3;

c) Buona condotta;

d) Idoneità fisica al lavoro ed al servizio;

e) Patente di guida almeno di tipo «C» per i concorrenti alla qualifica di conducente di automezzi e trattori. Gli aspiranti alla nomina devono dimostrare di aver conseguito la licenza elementare.

Possono conseguire la nomina anche coloro che, riportata una delle condanne di cui all'art. 7, comma quinto, della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione.

Non possono conseguire la nomina coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, ovvero coloro che siano stati destituiti o che siano decaduti dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione in base al disposto della lettera *d)* dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito nel presente decreto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b)* del precedente art. 2 è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare tale limite è elevato:

1) *a)* di un anno per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* sono cumulabili purché complessivamente non si superino i quaranta anni di età;

2) ad anni quaranta per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione, ed inoltre per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico, per i profughi e per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante;

3) sono fatte salve le eventuali altre elevazioni dei limiti di età spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni.

Si prescinde dal limite d'età nei confronti dei dipendenti di ruolo dello Stato, del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229 e dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio, a domanda o d'autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso redatta in competente bollo, nella forma indicata nello schema annesso al presente decreto (allegato *A*), possibilmente dattiloscritta, dovrà pervenire al compartimento della viabilità per la Puglia con sede in Bari, Lungomare N. Sauro, c.a.p. 70121, entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nella domanda l'aspirante dovrà indicare sotto la sua personale responsabilità:

1) cognome e nome;

2) la data e il luogo di nascita (eventualmente i titoli in base ai quali ha diritto alla elevazione di età di cui al precedente art. 3);

3) il luogo di residenza, via, città e codice postale;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero se del caso i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;

7) il possesso della licenza elementare;

8) il possesso della patente di guida di almeno tipo «C» per coloro che intendono concorrere per la qualifica di conducente di automezzi e trattori;

9) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

10) che, nella ipotesi di precedenti rapporti d'impiego con la pubblica amministrazione, non è stato destituito o dispensato dal servizio ovvero non è stato dichiarato decaduto dall'impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

11) la qualifica di mestiere per la quale intende partecipare.

A pena di esclusione dal concorso la domanda deve essere firmata dal candidato; la firma dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

La domanda stessa deve pervenire con raccomandata al compartimento della viabilità per le Puglie, a pena di decadenza entro il termine sopraindicato.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

È fatto obbligo al candidato di comunicare qualunque cambiamento del proprio recapito.

Art. 5.

L'A.N.A.S. non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito e da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo indicato nella domanda; né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'A.N.A.S. stessa.

Art. 6.

I requisiti che danno diritto a precedenza e preferenza nella graduatoria a parità di punti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di cui all'art. 4 del presente decreto.

Art. 7.

La commissione esaminatrice verrà costituita successivamente con decreto ministeriale.

Essa sarà così composta: da un presidente e da altri quattro membri tutti scelti tra gli impiegati della carriera direttiva con qualifica dirigenziale o comunque non inferiore a direttore di sezione o equiparata.

Le funzioni di segretario saranno affidate ad un impiegato della carriera direttiva o di concetto con la qualifica, rispettivamente, di consigliere o di segretario.

Art. 8.

I candidati ammessi al concorso saranno sottoposti ad una prova pratica di idoneità tecnica intesa ad accertare la capacità professionale per la quale concorrono.

La prova si intenderà superata se il candidato avrà ottenuto una valutazione di almeno sei decimi.

Essa si svolgerà in Bari, via Bruno Buozzi, n. 15, presso l'autoparco dell'A.N.A.S.

La data in cui si svolgerà la suddetta prova pratica di idoneità tecnica sarà comunicata ai candidati con lettera raccomandata con almeno venti giorni di anticipo.

I candidati che concorrono alla qualifica di conducente di automezzi e trattori si dovranno presentare per sostenere l'esperimento pratico muniti della patente di guida non inferiore a quella di tipo «C»; coloro che concorrono alle altre qualifiche di mestiere indicate all'art. 1 del presente decreto si dovranno presentare muniti di idoneo documento di identità.

Art. 9.

Ai fini della formazione delle graduatorie, una per ciascuna qualifica di mestiere, gli aspiranti che intendono far valere i titoli di precedenza e di preferenza a parità di merito debbono dimostrare il possesso di detti titoli allegando alla domanda, a pena della perdita del beneficio, i documenti in bollo di seguito indicati.

Gli invalidi di guerra, per servizio, del lavoro e civili, gli orfani di caduti di guerra, per servizio sul lavoro, nonché i profughi: certificato del competente ufficio provinciale del lavoro, oppure:

a) Gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, o il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, o il decreto di concessione della relativa pensione;

b) Gli invalidi per servizio: mod. 69-*ter*, rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità, o il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a)* e *b)* dovrà risultare la categoria di pensione o la voce di invalidità cui gli invalidi sono iscritti;

c) I mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

d) Gli invalidi civili: certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili;

e) Gli orfani di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

f) Gli orfani dei caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio.

Per le altre categorie sono prescritti i seguenti documenti:

g) I figli degli invalidi di guerra, per servizio o del lavoro: il documento di cui alle precedenti lettere *a)* o *b)* o *c)* comprovante la qualifica di invalido del genitore, nonché un certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido di cui al documento predetto;

h) I decorati di medaglia o di croce di guerra al valore militare, promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti da croci di guerra o di altre attestazioni speciali di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione, ovvero copia autentica dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il riconoscimento della benemerenza;

i) Gli ex combattenti e le categorie assimilate: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare rilasciato successivamente al 5 ottobre 1964, oppure dichiarazione integrativa rilasciata in data posteriore al 2 marzo 1948;

l) I cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

m) I profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità del profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, dal prefetto di Roma. Per i profughi dall'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria e dai Paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

n) I candidati che abbiano comunque prestato lodevole servizio presso l'Azienda nazionale autonoma delle strade e quelli che abbiano comunque prestato servizio presso amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dall'amministrazione di dipendenza;

o) I coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Per i militari di cui all'art. 31 della legge 31 maggio 1975, n. 191: foglio matricolare.

Art. 10.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria con l'osservanza delle leggi speciali relative alle preferenze ed alle precedenze.

Le graduatorie di merito sono approvate, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 11.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per la nomina in ruolo gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria, dovranno far pervenire all'Azienda nazionale autonoma delle strade - Direzione centrale affari generali e personale - Servizio I - Settore III - Via Monzambano, 10 - 00185 Roma, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti in bollo di seguito specificati:

1) estratto dell'atto di nascita.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, qualora non lo abbiano già trasmesso, il relativo documento;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in una delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

5) copia aggiornata rilasciata dal competente distretto militare del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa, compresi gli arruolati dai consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio), ovvero il certificato di esito di leva (per i riformati o i rivedibili), rilasciato dal sindaco del comune di residenza e vidimato dal commissario di leva, oppure, infine, certificato comprovante la iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi ancora non chiamate a visita militare), rilasciato dal sindaco;

6) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti esplicitamente la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuato al mestiere prescelto; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra o categorie assimilate e invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo a svolgere le mansioni relative al mestiere prescelto e che per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica e ad esame psicotecnico;

7) certificato attestante il conseguimento del titolo di studio elementare rilasciato dall'istituto scolastico presso il quale è stato conseguito;

8) copia autentica della patente di guida di almeno tipo «C» per coloro che hanno partecipato al concorso per la qualifica di conducente di automezzi.

I candidati che siano dipendenti di ruolo statali potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria amministrazione il titolo di studio ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza a qualsiasi titolo, all'Azienda nazionale autonoma delle strade o ad altra amministrazione dello Stato.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi dalla data della lettera di invito a presentarli.

Art. 12.

L'amministrazione ha facoltà di concedere ad ogni interessato, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente un ulteriore improrogabile termine di giorni quindici per l'eventuale regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 13.

I concorrenti che non rientrano nelle graduatorie dei vincitori non acquistano alcun diritto a coprire le vacanze che si verifichino in epoca successiva alla nomina dei vincitori stessi, salvo che l'amministrazione non ritenga di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 5 terz'ultimo comma della legge 13 maggio 1975, n. 157.

Art. 14.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato, decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo di prova gli operai che avranno riportato giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali ove il giudizio sia ancora sfavorevole sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1979

Il Ministro-Presidente: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1979
Registro n. 4 A.N.A.S., foglio n. 161

ALLEGATO *A*

Al Compartimento della viabilità per la Puglia -
Lungomare N. Sauro - 70121 - BARI

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . il . . . .
e residente a . . . . ., via . . . . n. . . .
cap. . . . ., chiede di essere ammeso al concorso, per esami, a cinque posti per la nomina in prova nel ruolo degli operai qualificati dell'A.N.A.S. da destinare a codesto compartimento.

A tal fine il sottoscritto dichiara:

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale (in caso che risultino precedenti penali indicare le condanne riportate);

di essere in possesso della licenza elementare;

di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: . . . .;

di non aver avuto precedenti rapporti di impiego con la pubblica amministrazione (ovvero presta o ha prestato servizio presso la seguente amministrazione . . . . e non è stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dal servizio);

che intende partecipare al concorso per la qualifica di. . . . . (indicare una delle qualifiche di cui all'art. 1 del bando di concorso);

di essere in possesso della patente di tipo «C» (per coloro che concorrono per la qualifica di conducente di automezzi);

di aver diritto all'elevazione del limite di età in quanto . . . . (per coloro che si avvalgono di tale beneficio);

di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza e di preferenza a parità di merito: . . . .
. . . .

. . . . ., lì . . . .

Firma . . . .

(Autentica della firma) . . . .

Indirizzo. . . . .

(2645)

Concorso pubblico regionale per esami, a trenta posti di operaio qualificato nel ruolo organico degli operai permanenti per il compartimento della viabilità per la Sardegna.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;
Visto l'art. 30 della legge 31 maggio 1975, n. 191;
Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 8 agosto 1978, n. 2137, registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1978, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 6, che ha autorizzato, tra l'altro l'A.N.A.S. a bandire concorsi per duecentonovantaquattro posti di operai qualificati in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti;
Considerato che nel ruolo organico degli operai qualificati dell'A.N.A.S. esistono i necessari posti vacanti;
che sono stati accantonati i posti previsti dalle vigenti norme sul collocamento obbligatorio;
che ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078 e dell'art. 5 della legge 13 maggio 1975, n. 157, è opportuno che i suddetti posti vengano conferiti mediante pubblico concorso per singoli compartimenti della viabilità;
che dei duecentonovantaquattro posti da coprire trenta sono destinati a colmare altrettante vacanze esistenti nel ruolo degli operai permanenti qualificati con le qualifiche sottoindicate presso il compartimento della viabilità per la Sardegna;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per esami — consistenti in una prova pratica di idoneità tecnica — a trenta posti per la nomina in prova nel ruolo organico degli operai qualificati dell'A.N.A.S. da destinare al compartimento della viabilità per la Sardegna con sede in Cagliari e all'ufficio staccato di Sassari.

Le qualifiche di mestiere per le quali è indetto il presente concorso, per il numero di posti a fianco indicato per ciascuna di esse, sono le seguenti:

conducente di automezzi e trattori, con patente almeno di tipo «C»	posti 20
meccanico	» 5
motorista	» 3
elettrauto	» 2

Nella domanda di partecipazione al concorso di cui al successivo art. 4 il candidato dovrà indicare per quale delle sopraindicate qualifiche di mestiere lo stesso intende sostenere la prova d'arte, tenendo presente che può concorrere per un solo mestiere. In ogni caso si intenderà che il candidato abbia inteso partecipare al concorso per la qualifica di mestiere indicata per prima nella domanda.

Il personale che sarà assunto in servizio a seguito del presente concorso dovrà permanere nella sede di prima assegnazione per almeno cinque anni, salva la facoltà per l'amministrazione di trasferire gli operai per motivate esigenze di servizio anche prima del compimento di detto periodo.

Art. 2.

Per l'ammissione al predetto concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) Età non inferiore agli anni diciotto e non superiore ai trentacinque, salve le elevazioni del limite di età di cui al successivo art. 3;

c) Buona condotta;

d) Idoneità fisica al lavoro ed al servizio;

e) Patente di guida almeno di tipo «C» per i concorrenti alla qualifica di conducente di automezzi e trattori. Gli aspiranti alla nomina devono dimostrare di aver conseguito la licenza elementare.

Possono conseguire la nomina anche coloro che, riportata una delle condanne di cui all'art. 7, comma quinto, della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione.

Non possono conseguire la nomina coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, ovvero coloro che siano stati destituiti o che siano decaduti dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione in base al disposto della lettera *d)* dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito nel presente decreto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b)* del precedente art. 2 è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare tale limite è elevato:

1) *a)* di un anno per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* sono cumulabili purché complessivamente non si superino i quaranta anni di età;

2) ad anni quaranta per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione, ed inoltre per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico, per i profughi e per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante;

3) sono fatte salve le eventuali altre elevazioni dei limiti di età spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni.

Si prescinde dal limite d'età nei confronti dei dipendenti di ruolo dello Stato, del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229 e dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio, a domanda o d'autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso redatta in competente bollo, nella forma indicata nello schema annesso al presente decreto (allegato *A*), possibilmente dattiloscritta, dovrà pervenire al compartimento della viabilità per la Sardegna con sede in Cagliari, via Dante n. 3, c.a.p. 09100, entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nella domanda l'aspirante dovrà indicare sotto la sua personale responsabilità:

1) cognome e nome;

2) la data e il luogo di nascita (eventualmente i titoli in base ai quali ha diritto alla elevazione di età di cui al precedente art. 3);

3) il luogo di residenza, via, città e codice postale;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero se del caso i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;

7) il possesso della licenza elementare;

8) il possesso della patente di guida di almeno tipo «C» per coloro che intendono concorrere per la qualifica di conducente di automezzi e trattori;

9) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

10) che, nella ipotesi di precedenti rapporti d'impiego con la pubblica amministrazione, non è stato destituito o dispensato dal servizio ovvero non è stato dichiarato decaduto dall'impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

11) la qualifica di mestiere per la quale intende partecipare.

A pena di esclusione dal concorso la domanda deve essere firmata dal candidato; la firma dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

La domanda stessa deve pervenire con raccomandata al compartimento della viabilità per la Sardegna, a pena di decadenza entro il termine sopraindicato.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

È fatto obbligo al candidato di comunicare qualunque cambiamento del proprio recapito.

Art. 5.

L'A.N.A.S. non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito e da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo indicato nella domanda; né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'A.N.A.S. stessa.

Art. 6.

I requisiti che danno diritto a precedenza e preferenza nella graduatoria a parità di punti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di cui all'art. 4 del presente decreto.

Art. 7.

La commissione esaminatrice verrà costituita successivamente con decreto ministeriale.

Essa sarà così composta: da un presidente e da altri quattro membri tutti scelti tra gli impiegati della carriera direttiva con qualifica dirigenziale o comunque non inferiore a direttore di sezione o equiparata.

Le funzioni di segretario saranno affidate ad un impiegato della carriera direttiva o di concetto con la qualifica, rispettivamente, di consigliere o di segretario.

Art. 8.

I candidati ammessi al concorso saranno sottoposti ad una prova pratica di idoneità tecnica intesa ad accertare la capacità professionale per la quale concorrono.

La prova si intenderà superata se il candidato avrà ottenuto una valutazione di almeno sei decimi.

Essa si svolgerà in Cagliari, viale Elmas n. 53 presso l'autoparco dell'A.N.A.S.

La data in cui si svolgerà la suddetta prova pratica di idoneità tecnica sarà comunicata ai candidati con lettera raccomandata con almeno venti giorni di anticipo.

I candidati che concorrono alla qualifica di conducente di automezzi e trattori si dovranno presentare per sostenere l'esperimento pratico muniti della patente di guida non inferiore a quella di tipo «C»; coloro che concorrono alle altre qualifiche di mestiere indicate all'art. 1 del presente decreto si dovranno presentare muniti di idoneo documento di identità.

Art. 9.

Ai fini della formazione delle graduatorie, una per ciascuna qualifica di mestiere, gli aspiranti che intendono far valere i titoli di precedenza e di preferenza a parità di merito debbono dimostrare il possesso di detti titoli allegando alla domanda, a pena della perdita del beneficio, i documenti in bollo di seguito indicati.

Gli invalidi di guerra, per servizio, del lavoro e civili, gli orfani di caduti di guerra, per servizio sul lavoro, nonché i profughi: certificato del competente ufficio provinciale del lavoro, oppure:

a) Gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, o il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, o il decreto di concessione della relativa pensione;

b) Gli invalidi per servizio: mod. 69-*ter*, rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità, o il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a)* e *b)* dovrà risultare la categoria di pensione o la voce di invalidità cui gli invalidi sono iscritti;

c) I mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

d) Gli invalidi civili: certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili;

e) Gli orfani di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

f) Gli orfani dei caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio.

Per le altre categorie sono prescritti i seguenti documenti:

g) I figli degli invalidi di guerra, per servizio o del lavoro: il documento di cui alle precedenti lettere *a)* o *b)* o *c)* comprovante la qualifica di invalido del genitore, nonché un certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido di cui al documento predetto;

h) I decorati di medaglia o di croce di guerra al valore militare, promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croci di guerra o di altre attestazioni speciali di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione, ovvero copia autentica dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il riconoscimento della benemerenza;

i) Gli ex combattenti e le categorie assimilate: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare rilasciato successivamente al 5 ottobre 1964, oppure dichiarazione integrativa rilasciata in data posteriore al 2 marzo 1948;

l) I cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

m) I profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità del profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, dal prefetto di Roma. Per i profughi dall'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria e dai Paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

n) I candidati che abbiano comunque prestato lodevole servizio presso l'Azienda nazionale autonoma delle strade e quelli che abbiano comunque prestato servizio presso amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dall'amministrazione di dipendenza;

o) I coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Per i militari di cui all'art. 31 della legge 31 maggio 1975, n. 191: foglio matricolare.

Art. 10.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria con l'osservanza delle leggi speciali relative alle preferenze ed alle precedenze.

Le graduatorie di merito sono approvate, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 11.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per la nomina in ruolo gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria, dovranno far pervenire all'Azienda nazionale autonoma delle strade - Direzione centrale affari generali e personale - Servizio I - Settore III - Via Monzambano, 10 - 00185 Roma, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti in bollo di seguito specificati:

1) estratto dell'atto di nascita.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, qualora non lo abbiano già trasmesso, il relativo documento;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in una delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

5) copia aggiornata rilasciata dal competente distretto militare del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa, compresi gli arruolati dai consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio), ovvero il certificato di esito di leva (per i riformati o i rivedibili), rilasciato dal sindaco del comune di residenza e vidimato dal commissario di leva, oppure, infine, certificato comprovante la iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi ancora non chiamate a visita militare), rilasciato dal sindaco;

6) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti esplicitamente la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuato al mestiere prescelto; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra o categorie assimilate e invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la *dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo a svolgere le* mansioni relative al mestiere prescelto e che per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica e ad esame psicotecnico;

7) certificato attestante il conseguimento del titolo di studio elementare rilasciato dall'istituto scolastico presso il quale è stato conseguito;

8) copia autentica della patente di guida di almeno tipo «C» per coloro che hanno partecipato al concorso per la qualifica di conducente di automezzi.

I candidati che siano dipendenti di ruolo statali potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria amministrazione il titolo di studio ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza a qualsiasi titolo, all'Azienda nazionale autonoma delle strade o ad altra amministrazione dello Stato.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi dalla data della lettera di invito a presentarli.

Art. 12.

L'amministrazione ha facoltà di concedere ad ogni interessato, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente un ulteriore improrogabile termine di giorni quindici per l'eventuale regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 13.

I concorrenti che non rientrano nelle graduatorie dei vincitori non acquistano alcun diritto a coprire le vacanze che si verifichino in epoca successiva alla nomina dei vincitori stessi, salvo che l'amministrazione non ritenga di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 5 terz'ultimo comma della legge 13 maggio 1975, n. 157.

Art. 14.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato, decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo di prova gli operai che avranno riportato giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali ove il giudizio sia ancora sfavorevole sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1979

Il Ministro-Presidente: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1979
Registro n. 4 A.N.A.S., foglio n. 166

ALLEGATO *A*

Al compartimento della viabilità per la Sardegna -
Via Dante n. 3 - 09100 - CAGLIARI

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . il . . . .
e residente a . . . . ., via . . . . n. . . . .
cap . . ., chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a trenta posti per la nomina in prova nel ruolo degli operai qualificati dell'A.N.A.S. da destinare a codesto compartimento.

A tal fine il sottoscritto dichiara:

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale (in caso che risultino precedenti penali indicare le condanne riportate);

di essere in possesso della licenza elementare;

di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: . . . .;

di non aver avuto precedenti rapporti di impiego con la pubblica amministrazione (ovvero presta o ha prestato servizio presso la seguente amministrazione . . . .
e non è stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dal servizio);

che intende partecipare al concorso per la qualifica di. . . . . (indicare una delle qualifiche di cui all'art. 1 del bando di concorso);

di essere in possesso della patente di tipo «C» (per coloro che concorrono per la qualifica di conducente di automezzi);

di aver diritto all'elevazione del limite di età in quanto . . . . (per coloro che si avvalgono di tale beneficio);

di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza e di preferenza a parità di merito: . . . .
. . . .

. . . . ., li . . . .

Firma . . . .

(Autentica della firma) . . . .

Indirizzo. . . . .

(2646)

Concorso pubblico regionale, per esami, a venti posti di operaio qualificato nel ruolo organico degli operai permanenti per il compartimento della viabilità per la Toscana.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;
Visto l'art. 30 della legge 31 maggio 1975, n. 191;
Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 8 agosto 1978, n. 2137, registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1978, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 6, che ha autorizzato, tra l'altro l'A.N.A.S. a bandire concorsi per duecentonovantaquattro posti di operai qualificati in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti;
Considerato che nel ruolo organico degli operai qualificati dell'A.N.A.S. esistono i necessari posti vacanti;
che sono stati accantonati i posti previsti dalle vigenti norme sul collocamento obbligatorio;
che ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078 e dell'art. 5 della legge 13 maggio 1975, n. 157, è opportuno che i suddetti posti vengano conferiti mediante pubblico concorso per singoli compartimenti della viabilità;
che dei duecentonovantaquattro posti da coprire venti sono destinati a colmare altrettante vacanze esistenti nel ruolo degli operai permanenti qualificati con le qualifiche sottoindicate presso il compartimento della viabilità per la Toscana;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per esami — consistenti in una prova pratica di idoneità tecnica — a venti posti per la nomina in prova nel ruolo organico degli operai qualificati dell'A.N.A.S. da destinare al compartimento della viabilità per la Toscana con sede in Firenze.

Le qualifiche di mestiere per le quali è indetto il presente concorso, per il numero di posti a fianco indicato per ciascuna di esse, sono le seguenti:

conducente di automezzi e trattori, con patente almeno di tipo «C»	posti 12
meccanico	» 3
motorista	» 3
elettrauto	» 2

Nella domanda di partecipazione al concorso di cui al successivo art. 4 il candidato dovrà indicare per quale delle sopraindicate qualifiche di mestiere lo stesso intende sostenere la prova d'arte, tenendo presente che può concorrere per un solo mestiere. In ogni caso si intenderà che il candidato abbia inteso partecipare al concorso per la qualifica di mestiere indicata per prima nella domanda.

Il personale che sarà assunto in servizio a seguito del presente concorso dovrà permanere nella sede di prima assegnazione per almeno cinque anni, salva la facoltà per l'amministrazione di trasferire gli operai per motivate esigenze di servizio anche prima del compimento di detto periodo.

Art. 2.

Per l'ammissione al predetto concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) Età non inferiore agli anni diciotto e non superiore ai trentacinque, salve le elevazioni del limite di età di cui al successivo art. 3;

c) Buona condotta;

d) Idoneità fisica al lavoro ed al servizio;

e) Patente di guida almeno di tipo «C» per i concorrenti alla qualifica di conducente di automezzi e trattori. Gli aspiranti alla nomina devono dimostrare di aver conseguito la licenza elementare.

Possono conseguire la nomina anche coloro che, riportata una delle condanne di cui all'art. 7, comma quinto, della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione.

Non possono conseguire la nomina coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, ovvero coloro che siano stati destituiti o che siano decaduti dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione in base al disposto della lettera *d)* dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito nel presente decreto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b)* del precedente art. 2 è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare tale limite è elevato:

1) *a)* di un anno per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* sono cumulabili purché complessivamente non si superino i quaranta anni di età;

2) ad anni quaranta per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione, ed inoltre per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico, per i profughi e per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante;

3) sono fatte salve le eventuali altre elevazioni dei limiti di età spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni.

Si prescinde dal limite d'età nei confronti dei dipendenti di ruolo dello Stato, del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229 e dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio, a domanda o d'autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso redatta in competente bollo, nella forma indicata nello schema annesso al presente decreto (allegato *A*), possibilmente dattiloscritta, dovrà pervenire al compartimento della viabilità per la Toscana con sede in Firenze, via dei Mille n. 36, c.a.p. 50131, entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nella domanda l'aspirante dovrà indicare sotto la sua personale responsabilità:

1) cognome e nome;

2) la data e il luogo di nascita (eventualmente i titoli in base ai quali ha diritto alla elevazione di età di cui al precedente art. 3);

3) il luogo di residenza, via, città e codice postale;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero se del caso i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;

7) il possesso della licenza elementare;

8) il possesso della patente di guida di almeno tipo «C» per coloro che intendono concorrere per la qualifica di conducente di automezzi e trattori;

9) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

10) che, nella ipotesi di precedenti rapporti d'impiego con la pubblica amministrazione, non è stato destituito o dispensato dal servizio ovvero non e stato dichiarato decaduto dall'impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

11) la qualifica di mestiere per la quale intende partecipare.

A pena di esclusione dal concorso la domanda deve essere firmata dal candidato; la firma dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

La domanda stessa deve pervenire con raccomandata al compartimento della viabilità per la Toscana, a pena di decadenza entro il termine sopraindicato.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

È fatto obbligo al candidato di comunicare qualunque cambiamento del proprio recapito.

Art. 5.

L'A.N.A.S. non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito e da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo indicato nella domanda; né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'A.N.A.S. stessa.

Art. 6.

I requisiti che danno diritto a precedenza e preferenza nella graduatoria a parità di punti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di cui all'art. 4 del presente decreto.

Art. 7.

La commissione esaminatrice verrà costituita successivamente con decreto ministeriale.

Essa sarà così composta: da un presidente e da altri quattro membri tutti scelti tra gli impiegati della carriera direttiva con qualifica dirigenziale o comunque non inferiore a direttore di sezione o equiparata.

Le funzioni di segretario saranno affidate ad un impiegato della carriera direttiva o di concetto con la qualifica, rispettivamente, di consigliere o di segretario.

Art. 8.

I candidati ammessi al concorso saranno sottoposti ad una prova pratica di idoneità tecnica intesa ad accertare la capacità professionale per la quale concorrono.

La prova si intenderà superata se il candidato avrà ottenuto una valutazione di almeno sei decimi.

Essa si svolgerà in Firenze, viale Francesco Baracca n. 193 presso l'autoparco dell'A.N.A.S.

La data in cui si svolgerà la suddetta prova pratica di idoneità tecnica sarà comunicata ai candidati con lettera raccomandata con almeno venti giorni di anticipo.

I candidati che concorrono alla qualifica di conducente di automezzi e trattori si dovranno presentare per sostenere l'esperimento pratico muniti della patente di guida non inferiore a quella di tipo «C»; coloro che concorrono alle altre qualifiche di mestiere indicate all'art. 1 del presente decreto si dovranno presentare muniti di idoneo documento di identità.

Art. 9.

Ai fini della formazione delle graduatorie, una per ciascuna qualifica di mestiere, gli aspiranti che intendono far valere i titoli di precedenza e di preferenza a parità di merito debbono dimostrare il possesso di detti titoli allegando alla domanda, a pena della perdita del beneficio, i documenti in bollo di seguito indicati.

Gli invalidi di guerra, per servizio, del lavoro e civili, gli orfani di caduti di guerra, per servizio sul lavoro, nonché i profughi: certificato del competente ufficio provinciale del lavoro, oppure:

a) Gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, o il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, o il decreto di concessione della relativa pensione;

b) Gli invalidi per servizio: mod. 69-*ter*, rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità, o il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a)* e *b)* dovrà risultare la categoria di pensione o la voce di invalidità cui gli invalidi sono iscritti;

c) I mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

d) Gli invalidi civili: certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili;

e) Gli orfani di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

f) Gli orfani dei caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio.

Per le altre categorie sono prescritti i seguenti documenti:

g) I figli degli invalidi di guerra, per servizio o del lavoro: il documento di cui alle precedenti lettere *a)* o *b)* o *c)* comprovante la qualifica di invalido del genitore, nonché un certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido di cui al documento predetto;

h) I decorati di medaglia o di croce di guerra al valore militare, promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti da croci di guerra o di altre attestazioni speciali di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione, ovvero copia autentica dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il riconoscimento della benemerenza;

i) Gli ex combattenti e le categorie assimilate: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare rilasciato successivamente al 5 ottobre 1964, oppure dichiarazione integrativa rilasciata in data posteriore al 2 marzo 1948;

l) I cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

m) I profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità del profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, dal prefetto di Roma. Per i profughi dall'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria e dai Paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

n) I candidati che abbiano comunque prestato lodevole servizio presso l'Azienda nazionale autonoma delle strade e quelli che abbiano comunque prestato servizio presso amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dall'amministrazione di dipendenza;

o) I coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Per i militari di cui all'art. 31 della legge 31 maggio 1975, n. 191: foglio matricolare.

Art. 10.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria con l'osservanza delle leggi speciali relative alle preferenze ed alle precedenze.

Le graduatorie di merito sono approvate, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 11.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per la nomina in ruolo gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria, dovranno far pervenire all'Azienda nazionale autonoma delle strade - Direzione centrale affari generali e personale - Servizio I - Settore III - Via Monzambano, 10 - 00185 Roma, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti in bollo di seguito specificati:

1) estratto dell'atto di nascita.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, qualora non lo abbiano già trasmesso, il relativo documento;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in una delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

5) copia aggiornata rilasciata dal competente distretto militare del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa, compresi gli arruolati dai consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio), ovvero il certificato di esito di leva (per i riformati o i rivedibili), rilasciato dal sindaco del comune di residenza e vidimato dal commissario di leva, oppure, infine, certificato comprovante la iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi ancora non chiamate a visita militare), rilasciato dal sindaco;

6) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti esplicitamente la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuato al mestiere prescelto; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra o categorie assimilate e invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo a svolgere le mansioni relative al mestiere prescelto e che per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica e ad esame psicotecnico;

7) certificato attestante il conseguimento del titolo di studio elementare rilasciato dall'istituto scolastico presso il quale è stato conseguito;

8) copia autentica della patente di guida di almeno tipo «C» per coloro che hanno partecipato al concorso per la qualifica di conducente di automezzi.

I candidati che siano dipendenti di ruolo statali potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria amministrazione il titolo di studio ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza a qualsiasi titolo, all'Azienda nazionale autonoma delle strade o ad altra amministrazione dello Stato.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi dalla data della lettera di invito a presentarli.

Art. 12.

L'amministrazione ha facoltà di concedere ad ogni interessato, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente un ulteriore improrogabile termine di giorni quindici per l'eventuale regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 13.

I concorrenti che non rientrano nelle graduatorie dei vincitori non acquistano alcun diritto a coprire le vacanze che si verifichino in epoca successiva alla nomina dei vincitori stessi, salvo che l'amministrazione non ritenga di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 5 terz'ultimo comma della legge 13 maggio 1975, n. 157.

Art. 14.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato, decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo di prova gli operai che avranno riportato giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali ove il giudizio sia ancora sfavorevole sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1979

Il Ministro-Presidente: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1979
Registro n. 4 A.N.A.S., foglio n. 162

ALLEGATO A

Al compartimento della viabilità per la Toscana -
Via dei Mille n. 36 - 50131 - FIRENZE

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . il . . . .
e residente a . . . . ., via . . . . n. . . .
c.a.p. . . ., chiede di essere ammesso al concorso, per esami a venti posti per la nomina in prova nel ruolo degli operai qualificati dell'A.N.A.S. da destinare a codesto compartimento.

A tal fine il sottoscritto dichiara:

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale (in caso che risultino precedenti penali indicare le condanne riportate);

di essere in possesso della licenza elementare;

di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: . . . .;

di non aver avuto precedenti rapporti di impiego con la pubblica amministrazione (ovvero presta o ha prestato servizio presso la seguente amministrazione. . . . . e non è stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dal servizio);

che intende partecipare al concorso per la qualifica di. . . . . (indicare una delle qualifiche di cui all'art. 1 del bando di concorso);

di essere in possesso della patente di tipo «C» (per coloro che concorrono per la qualifica di conducente di automezzi);

di aver diritto all'elevazione del limite di età in quanto . . . . (per coloro che si avvalgono di tale beneficio);

di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza e di preferenza a parità di merito: . . . .
. . . .

. . . . ., li . . . .

Firma . . . .

(Autentica della firma) . . . .

Indirizzo. . . . .

(2647)

Concorso pubblico regionale, per esami, a dieci posti di operaio qualificato nel ruolo organico degli operai permanenti per il compartimento della viabilità per il Trentino-Alto Adige, per le sole province di Trento e Belluno.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;
Visto l'art. 30 della legge 31 maggio 1975, n. 191;
Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 8 agosto 1978, n. 2137, registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1978, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 6, che ha autorizzato, tra l'altro l'A.N.A.S. a bandire concorsi per duecentonovantaquattro posti di operai qualificati in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti;
Considerato che nel ruolo organico degli operai qualificati dell'A.N.A.S. esistono i necessari posti vacanti;
che sono stati accantonati i posti previsti dalle vigenti norme sul collocamento obbligatorio;
che ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078 e dell'art. 5 della legge 13 maggio 1975, n. 157, è opportuno che i suddetti posti vengano conferiti mediante pubblico concorso per singoli compartimenti della viabilità;
che dei duecentonovantaquattro posti da coprire dieci sono destinati a colmare altrettante vacanze esistenti nel ruolo degli operai permanenti qualificati con le qualifiche sottoindicate presso il compartimento della viabilità per il Trentino-Alto Adige, per le sole province di Trento e Belluno;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso per esami — consistenti in una prova pratica di idoneità tecnica — a dieci posti per la nomina in prova nel ruolo organico degli operai qualificati dell'A.N.A.S. da destinare al compartimento della viabilità per il Trentino-Alto Adige, con sede in Bolzano, per le sole province di Trento e Belluno.

Le qualifiche di mestiere per le quali è indetto il presente concorso, per il numero di posti a fianco indicato per ciascuna di esse, sono le seguenti:

conducente di automezzi e trattori, con patente almeno di tipo «C»	posti	4
meccanico	»	2
motorista	»	2
elettrauto	»	2

Nella domanda di partecipazione al concorso di cui al successivo art. 4 il candidato dovrà indicare per quale delle sopraindicate qualifiche di mestiere lo stesso intende sostenere la prova d'arte, tenendo presente che può concorrere per un solo mestiere. In ogni caso si intenderà che il candidato abbia inteso partecipare al concorso per la qualifica di mestiere indicata per prima nella domanda.

Il personale che sarà assunto in servizio a seguito del presente concorso dovrà permanere nella sede di prima assegnazione per almeno cinque anni, salva la facoltà per l'amministrazione di trasferire gli operai per motivate esigenze di servizio anche prima del compimento di detto periodo.

Art. 2.

Per l'ammissione al predetto concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) Età non inferiore agli anni diciotto e non superiore ai trentacinque, salve le elevazioni del limite di età di cui al successivo art. 3;

c) Buona condotta;

d) Idoneità fisica al lavoro ed al servizio;

e) Patente di guida almeno di tipo «C» per i concorrenti alla qualifica di conducente di automezzi e trattori. Gli aspiranti alla nomina devono dimostrare di aver conseguito la licenza elementare.

Possono conseguire la nomina anche coloro che, riportata una delle condanne di cui all'art. 7, comma quinto, della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione.

Non possono conseguire la nomina coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, ovvero coloro che siano stati destituiti o che siano decaduti dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione in base al disposto della lettera *d)* dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito nel presente decreto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b)* del precedente art. 2 è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare tale limite è elevato:

1) *a)* di un anno per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* sono cumulabili purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età;

2) ad anni quaranta per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione, ed inoltre per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico, per i profughi e per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante;

3) sono fatte salve le eventuali altre elevazioni dei limiti di età spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni.

Si prescinde dal limite d'età nei confronti dei dipendenti di ruolo dello Stato, del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229 e dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio, a domanda o d'autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso redatta in competente bollo, nella forma indicata nello schema annesso al presente decreto (allegato *A*), possibilmente dattiloscritta, dovrà pervenire al compartimento della viabilità per il Trentino-Alto Adige con sede in Bolzano, via Amba Aradam, c.a.p. 39100, entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nella domanda l'aspirante dovrà indicare sotto la sua personale responsabilità:

1) cognome e nome;

2) la data e il luogo di nascita (eventualmente i titoli in base ai quali ha diritto alla elevazione di età di cui al precedente art. 3);

3) il luogo di residenza, via, città e codice postale;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero se del caso i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;

7) il possesso della licenza elementare;

8) il possesso della patente di guida di almeno tipo «C» per coloro che intendono concorrere per la qualifica di conducente di automezzi e trattori;

9) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

10) che, nella ipotesi di precedenti rapporti d'impiego con la pubblica amministrazione, non è stato destituito o dispensato dal servizio ovvero non è stato dichiarato decaduto dall'impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

11) la qualifica di mestiere per la quale intende partecipare.

A pena di esclusione dal concorso la domanda deve essere firmata dal candidato; la firma dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

La domanda stessa deve pervenire con raccomandata al compartimento della viabilità per il Trentino-Alto Adige a pena di decadenza entro il termine sopraindicato.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

È fatto obbligo al candidato di comunicare qualunque cambiamento del proprio recapito.

Art. 5.

L'A.N.A.S. non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito e da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo indicato nella domanda; né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'A.N.A.S. stessa.

Art. 6.

I requisiti che danno diritto a precedenza e preferenza nella graduatoria a parità di punti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di cui all'art. 4 del presente decreto.

Art. 7.

La commissione esaminatrice verrà costituita successivamente con decreto ministeriale.

Essa sarà così composta: da un presidente e da altri quattro membri tutti scelti tra gli impiegati della carriera direttiva con qualifica dirigenziale o comunque non inferiore a direttore di sezione o equiparata.

Le funzioni di segretario saranno affidate ad un impiegato della carriera direttiva o di concetto con la qualifica, rispettivamente, di consigliere o di segretario.

Art. 8.

I candidati ammessi al concorso saranno sottoposti ad una prova pratica di idoneità tecnica intesa ad accertare la capacità professionale per la quale concorrono.

La prova si intenderà superata se il candidato avrà ottenuto una valutazione di almeno sei decimi.

Essa si svolgerà in Bolzano, via Aslago n. 2 presso l'autoparco dell'A.N.A.S.

La data in cui si svolgerà la suddetta prova pratica di idoneità tecnica sarà comunicata ai candidati con lettera raccomandata con almeno venti giorni di anticipo.

I candidati che concorrono alla qualifica di conducente di automezzi e trattori si dovranno presentare per sostenere l'esperimento pratico muniti della patente di guida non inferiore a quella di tipo «C»; coloro che concorrono alle altre qualifiche di mestiere indicate all'art. 1 del presente decreto si dovranno presentare muniti di idoneo documento di identità.

Art. 9.

Ai fini della formazione delle graduatorie, una per ciascuna qualifica di mestiere, gli aspiranti che intendono far valere i titoli di precedenza e di preferenza a parità di merito debbono dimostrare il possesso di detti titoli allegando alla domanda, a pena della perdita del beneficio, i documenti in bollo di seguito indicati.

Gli invalidi di guerra, per servizio, del lavoro e civili, gli orfani di caduti di guerra, per servizio sul lavoro, nonché i profughi: certificato del competente ufficio provinciale del lavoro, oppure:

a) Gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, o il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, o il decreto di concessione della relativa pensione;

b) Gli invalidi per servizio: mod. 69-*ter*, rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità, o il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a)* e *b)* dovrà risultare la categoria di pensione o la voce di invalidità cui gli invalidi sono iscritti;

c) I mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

d) Gli invalidi civili: certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili;

e) Gli orfani di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

f) Gli orfani dei caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio.

Per le altre categorie sono prescritti i seguenti documenti:

g) I figli degli invalidi di guerra, per servizio o del lavoro: il documento di cui alle precedenti lettere *a)* o *b)* o *c)* comprovante la qualifica di invalido del genitore, nonché un certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido di cui al documento predetto;

h) I decorati di medaglia o di croce di guerra al valore militare, promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti da croci di guerra o di altre attestazioni speciali di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione, ovvero copia autentica dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il riconoscimento della benemerenza;

i) Gli ex combattenti e le categorie assimilate: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare rilasciato successivamente al 5 ottobre 1964, oppure dichiarazione integrativa rilasciata in data posteriore al 2 marzo 1948;

l) I cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

m) I profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità del profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, dal prefetto di Roma. Per i profughi dall'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria e dai Paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

n) I candidati che abbiano comunque prestato lodevole servizio presso l'Azienda nazionale autonoma delle strade e quelli che abbiano comunque prestato servizio presso amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dall'amministrazione di dipendenza;

o) I coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Per i militari di cui all'art. 31 della legge 31 maggio 1975, n. 191: foglio matricolare.

Art. 10.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria con l'osservanza delle leggi speciali relative alle preferenze ed alle precedenze.

Le graduatorie di merito sono approvate, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 11.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per la nomina in ruolo gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria, dovranno far pervenire all'Azienda nazionale autonoma delle strade - Direzione centrale affari generali e personale - Servizio I - Settore III - Via Monzambano, 10 - 00185 Roma, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti in bollo di seguito specificati:

1) estratto dell'atto di nascita.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, qualora non lo abbiano già trasmesso, il relativo documento;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in una delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

5) copia aggiornata rilasciata dal competente distretto militare del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa, compresi gli arruolati dai consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio), ovvero il certificato di esito di leva (per i riformati o i rivedibili), rilasciato dal sindaco del comune di residenza e vidimato dal commissario di leva, oppure, infine, certificato comprovante la iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi ancora non chiamate a visita militare), rilasciato dal sindaco;

6) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti esplicitamente la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuato al mestiere prescelto; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra o categorie assimilate e invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo a svolgere le mansioni relative al mestiere prescelto e che per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica e ad esame psicotecnico;

7) certificato attestante il conseguimento del titolo di studio elementare rilasciato dall'istituto scolastico presso il quale è stato conseguito;

8) copia autentica della patente di guida di almeno tipo « C » per coloro che hanno partecipato al concorso per la qualifica di conducente di automezzi.

I candidati che siano dipendenti di ruolo statali potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria amministrazione il titolo di studio ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza a qualsiasi titolo, all'Azienda nazionale autonoma delle strade o ad altra amministrazione dello Stato.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi dalla data della lettera di invito a presentarli.

Art. 12.

L'amministrazione ha facoltà di concedere ad ogni interessato, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente un ulteriore improrogabile termine di giorni quindici per l'eventuale regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 13.

I concorrenti che non rientrano nelle graduatorie dei vincitori non acquistano alcun diritto a coprire le vacanze che si verifichino in epoca successiva alla nomina dei vincitori stessi, salvo che l'amministrazione non ritenga di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 5 terz'ultimo comma della legge 13 maggio 1975, n. 157.

Art. 14.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato, decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo di prova gli operai che avranno riportato giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali ove il giudizio sia ancora sfavorevole sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1979

Il Ministro-Presidente: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1979
Registro n. 4 A.N.A.S., foglio n. 159

ALLEGATO *A*

Al compartimento della viabilità per il Trentino-Alto Adige, via Amba Aradam - 39100 - BOLZANO

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . il . . . . e residente a . . . . ., via . . . . n. . . . c.a.p. . . ., chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a dieci posti per la nomina in prova nel ruolo degli operai qualificati dell'A.N.A.S. da destinare a codesto compartimento.

A tal fine il sottoscritto dichiara:

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale (in caso che risultino precedenti penali indicare le condanne riportate);

di essere in possesso della licenza elementare;

di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: . . . .;

di non aver avuto precedenti rapporti di impiego con la pubblica amministrazione (ovvero presta o ha prestato servizio presso la seguente amministrazione . . . . e non è stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dal servizio);

che intende partecipare al concorso per la qualifica di. . . . . (indicare una delle qualifiche di cui all'art. 1 del bando di concorso);

di essere in possesso della patente di tipo «C» (per coloro che concorrono per la qualifica di conducente di automezzi);

di aver diritto all'elevazione del limite di età in quanto . . . . (per coloro che si avvalgono di tale beneficio);

di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza e di preferenza a parità di merito: . . . .

. . . . ., li . . . .

Firma . . . .

(Autentica della firma) . . . .

Indirizzo. . . . .

(2648)

Concorso pubblico regionale, per esami, a dieci posti di operaio qualificato nel ruolo organico degli operai permanenti per il compartimento della viabilità per l'Umbria.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;
Visto l'art. 30 della legge 31 maggio 1975, n. 191;
Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 8 agosto 1978, n. 2137, registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1978, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 6, che ha autorizzato, tra l'altro l'A.N.A.S. a bandire concorsi per duecentonovantaquattro posti di operai qualificati in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti;
Considerato che nel ruolo organico degli operai qualificati dell'A.N.A.S. esistono i necessari posti vacanti;
che sono stati accantonati i posti previsti dalle vigenti norme sul collocamento obbligatorio;
che ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078 e dell'art. 5 della legge 13 maggio 1975, n. 157, è opportuno che i suddetti posti vengano conferiti mediante pubblico concorso per singoli compartimenti della viabilità;
che dei duecentonovantaquattro posti da coprire dieci sono destinati a colmare altrettante vacanze esistenti nel ruolo degli operai permanenti qualificati con le qualifiche sottoindicate presso il compartimento della viabilità per l'Umbria;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per esami — consistenti in una prova pratica di idoneità tecnica — a dieci posti per la nomina in prova nel ruolo organico degli operai qualificati dell'A.N.A.S. da destinare al compartimento della viabilità per l'Umbria con sede in Perugia.

Le qualifiche di mestiere per le quali è indetto il presente concorso, per il numero di posti a fianco indicato per ciascuna di esse, sono le seguenti:

conducente di automezzi e trattori, con patente almeno di tipo «C» . . . . . posti 4
meccanico . . . . . » 2
motorista . . . . . » 2
elettrauto . . . . . » 2

Nella domanda di partecipazione al concorso di cui al successivo art. 4 il candidato dovrà indicare per quale delle sopraindicate qualifiche di mestiere lo stesso intende sostenere la prova d'arte, tenendo presente che può concorrere per un solo mestiere. In ogni caso si intenderà che il candidato abbia inteso partecipare al concorso per la qualifica di mestiere indicata per prima nella domanda.

Il personale che sarà assunto in servizio a seguito del presente concorso dovrà permanere nella sede di prima assegnazione per almeno cinque anni, salva la facoltà per l'amministrazione di trasferire gli operai per motivate esigenze di servizio anche prima del compimento di detto periodo.

Art. 2.

Per l'ammissione al predetto concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) Età non inferiore agli anni diciotto e non superiore ai trentacinque, salve le elevazioni del limite di età di cui al successivo art. 3;

c) Buona condotta;

d) Idoneità fisica al lavoro ed al servizio;

e) Patente di guida almeno di tipo «C» per i concorrenti alla qualifica di conducente di automezzi e trattori. Gli aspiranti alla nomina devono dimostrare di aver conseguito la licenza elementare.

Possono conseguire la nomina anche coloro che, riportata una delle condanne di cui all'art. 7, comma quinto, della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione.

Non possono conseguire la nomina coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, ovvero coloro che siano stati destituiti o che siano decaduti dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione in base al disposto della lettera *d)* dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito nel presente decreto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b)* del precedente art. 2 è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare tale limite è elevato:

1) *a)* di un anno per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* sono cumulabili purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età;

2) ad anni quaranta per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione, ed inoltre per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico, per i profughi e per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante;

3) sono fatte salve le eventuali altre elevazioni dei limiti di età spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni.

Si prescinde dal limite d'età nei confronti dei dipendenti di ruolo dello Stato, del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229 e dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio, a domanda o d'autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso redatta in competente bollo, nella forma indicata nello schema annesso al presente decreto (allegato *A*), possibilmente dattiloscritta, dovrà pervenire al compartimento della viabilità per l'Umbria con sede in Perugia, via XX Settembre 33, c.a.p. 06100, entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nella domanda l'aspirante dovrà indicare sotto la sua personale responsabilità:

1) cognome e nome;

2) la data e il luogo di nascita (eventualmente i titoli in base ai quali ha diritto alla elevazione di età di cui al precedente art. 3);

3) il luogo di residenza, via, città e codice postale;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero se del caso i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;

7) il possesso della licenza elementare;

8) il possesso della patente di guida di almeno tipo «C» per coloro che intendono concorrere per la qualifica di conducente di automezzi e trattori;

9) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

10) che, nella ipotesi di precedenti rapporti d'impiego con la pubblica amministrazione, non è stato destituito o dispensato dal servizio ovvero non e stato dichiarato decaduto dall'impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

11) la qualifica di mestiere per la quale intende partecipare.

A pena di esclusione dal concorso la domanda deve essere firmata dal candidato; la firma dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

La domanda stessa deve pervenire con raccomandata al compartimento della viabilità per l'Umbria a pena di decadenza entro il termine sopraindicato.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

E fatto obbligo al candidato di comunicare qualunque cambiamento del proprio recapito.

Art. 5.

L'A.N.A.S. non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito e da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo indicato nella domanda; né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'A.N.A.S. stessa.

Art. 6.

I requisiti che danno diritto a precedenza e preferenza nella graduatoria a parità di punti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di cui all'art. 4 del presente decreto.

Art. 7.

La commissione esaminatrice verrà costituita successivamente con decreto ministeriale.

Essa sarà così composta: da un presidente e da altri quattro membri tutti scelti tra gli impiegati della carriera direttiva con qualifica dirigenziale o comunque non inferiore a direttore di sezione o equiparata.

Le funzioni di segretario saranno affidate ad un impiegato della carriera direttiva o di concetto con la qualifica, rispettivamente, di consigliere o di segretario.

Art. 8.

I candidati ammessi al concorso saranno sottoposti ad una prova pratica di idoneità tecnica intesa ad accertare la capacità professionale per la quale concorrono.

La prova si intenderà superata se il candidato avrà ottenuto una valutazione di almeno sei decimi.

Essa si svolgerà in Perugia, via XX Settembre n. 33, presso l'autoparco dell'A.N.A.S.

La data in cui si svolgerà la suddetta prova pratica di idoneità tecnica sara comunicata ai candidati con lettera raccomandata con almeno venti giorni di anticipo.

I candidati che concorrono alla qualifica di conducente di automezzi e trattori si dovranno presentare per sostenere l'esperimento pratico muniti della patente di guida non inferiore a quella di tipo «C»; coloro che concorrono alle altre qualifiche di mestiere indicate all'art. 1 del presente decreto si dovranno presentare muniti di idoneo documento di identità.

Art. 9.

Ai fini della formazione delle graduatorie, una per ciascuna qualifica di mestiere, gli aspiranti che intendono far valere i titoli di precedenza e di preferenza a parità di merito debbono dimostrare il possesso di detti titoli allegando alla domanda, a pena della perdita del beneficio, i documenti in bollo di seguito indicati.

Gli invalidi di guerra, per servizio, del lavoro e civili, gli orfani di caduti di guerra, per servizio sul lavoro, nonché i profughi: certificato del competente ufficio provinciale del lavoro, oppure:

a) Gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, o il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, o il decreto di concessione della relativa pensione;

b) Gli invalidi per servizio: mod. 69-*ter*, rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità, o il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a)* e *b)* dovrà risultare la categoria di pensione o la voce di invalidità cui gli invalidi sono iscritti;

c) I mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

d) Gli invalidi civili: certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili;

e) Gli orfani di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

f) Gli orfani dei caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio.

Per le altre categorie sono prescritti i seguenti documenti:

g) I figli degli invalidi di guerra, per servizio o del lavoro: il documento di cui alle precedenti lettere *a)* o *b)* o *c)* comprovante la qualifica di invalido del genitore, nonché un certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido di cui al documento predetto;

h) I decorati di medaglia o di croce di guerra al valore militare, promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti da croci di guerra o di altre attestazioni speciali di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione, ovvero copia autentica dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il riconoscimento della benemerenza;

i) Gli ex combattenti e le categorie assimilate: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare rilasciato successivamente al 5 ottobre 1964, oppure dichiarazione integrativa rilasciata in data posteriore al 2 marzo 1948;

l) I cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

m) I profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità del profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, dal prefetto di Roma. Per i profughi dall'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria e dai Paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

n) I candidati che abbiano comunque prestato lodevole servizio presso l'Azienda nazionale autonoma delle strade e quelli che abbiano comunque prestato servizio presso amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dall'amministrazione di dipendenza;

o) I coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Per i militari di cui all'art. 31 della legge 31 maggio 1975, n. 191: foglio matricolare.

Art. 10.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria con l'osservanza delle leggi speciali relative alle preferenze ed alle precedenze.

Le graduatorie di merito sono approvate, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 11.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per la nomina in ruolo gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria, dovranno far pervenire all'Azienda nazionale autonoma delle strade - Direzione centrale affari generali e personale - Servizio I - Settore III - Via Monzambano, 10 - 00185 Roma, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti in bollo di seguito specificati:

1) estratto dell'atto di nascita.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, qualora non lo abbiano già trasmesso, il relativo documento;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in una delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

5) copia aggiornata rilasciata dal competente distretto militare del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa, compresi gli arruolati dai consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio), ovvero il certificato di esito di leva (per i riformati o i rivedibili), rilasciato dal sindaco del comune di residenza e vidimato dal commissario di leva, oppure, infine, certificato comprovante la iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi ancora non chiamate a visita militare), rilasciato dal sindaco;

6) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti esplicitamente la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuato al mestiere prescelto; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra o categorie assimilate e invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo a svolgere le mansioni relative al mestiere prescelto e che per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica e ad esame psicotecnico;

7) certificato attestante il conseguimento del titolo di studio elementare rilasciato dall'istituto scolastico presso il quale è stato conseguito;

8) copia autentica della patente di guida di almeno tipo «C» per coloro che hanno partecipato al concorso per la qualifica di conducente di automezzi.

I candidati che siano dipendenti di ruolo statali potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria amministrazione il titolo di studio ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza a qualsiasi titolo, all'Azienda nazionale autonoma delle strade o ad altra amministrazione dello Stato.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi dalla data della lettera di invito a presentarli.

Art. 12.

L'amministrazione ha facoltà di concedere ad ogni interessato, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente un ulteriore improrogabile termine di giorni quindici per l'eventuale regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 13.

I concorrenti che non rientrano nelle graduatorie dei vincitori non acquistano alcun diritto a coprire le vacanze che si verifichino in epoca successiva alla nomina dei vincitori stessi, salvo che l'amministrazione non ritenga di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 5 terz'ultimo comma della legge 13 maggio 1975, n. 157.

Art. 14.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato, decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo di prova gli operai che avranno riportato giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali ove il giudizio sia ancora sfavorevole sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1979

Il Ministro-Presidente: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1979
Registro n. 4 A.N.A.S., foglio n. 164

ALLEGATO *A*

Al compartimento della viabilità per l'Umbria -
Via XX Settembre n. 33 - 06100 - PERUGIA

Il sottoscritto. . . . . nato a . . . . il . . . . e residente a . . . . ., via . . . . n. . . . c.a.p. . ., chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a dieci posti per la nomina in prova nel ruolo degli operai qualificati dell'A.N.A.S. da destinare a codesto compartimento.

A tal fine il sottoscritto dichiara:

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale (in caso che risultino precedenti penali indicare le condanne riportate);

di essere in possesso della licenza elementare;

di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: . . . .;

di non aver avuto precedenti rapporti di impiego con la pubblica amministrazione (ovvero presta o ha prestato servizio presso la seguente amministrazione. . . . . e non è stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dal servizio);

che intende partecipare al concorso per la qualifica di. . . . . (indicare una delle qualifiche di cui all'art. 1 del bando di concorso);

di essere in possesso della patente di tipo «C» (per coloro che concorrono per la qualifica di conducente di automezzi);

di aver diritto all'elevazione del limite di età in quanto . . . . (per coloro che si avvalgono di tale beneficio);

di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza e di preferenza a parità di merito: . . . .

. . . . ., li . . . .

Firma . . . .

(Autentica della firma) . . . .

Indirizzo. . . . .

(2649)

Concorso pubblico regionale, per esami, a dieci posti di operaio qualificato nel ruolo organico degli operai permanenti per il compartimento della viabilità per la Valle d'Aosta.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;
Visto l'art. 30 della legge 31 maggio 1975, n. 191;
Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 8 agosto 1978, n. 2137, registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1978, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 6, che ha autorizzato, tra l'altro l'A.N.A.S. a bandire concorsi per duecentonovantaquattro posti di operai qualificati in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti;
Considerato che nel ruolo organico degli operai qualificati dell'A.N.A.S. esistono i necessari posti vacanti;
che sono stati accantonati i posti previsti dalle vigenti norme sul collocamento obbligatorio;
che ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078 e dell'art. 5 della legge 13 maggio 1975, n. 157, è opportuno che i suddetti posti vengano conferiti mediante pubblico concorso per singoli compartimenti della viabilità;
che dei duecentonovantaquattro posti da coprire dieci sono destinati a colmare altrettante vacanze esistenti nel ruolo degli operai permanenti qualificati con le qualifiche sottoindicate presso il compartimento della viabilità per la Valle d'Aosta;

Decreta:

Art. 1.

E indetto un concorso per esami — consistenti in una prova pratica di idoneità tecnica — a dieci posti per la nomina in prova nel ruolo organico degli operai qualificati dell'A.N.A.S. da destinare al compartimento della viabilità per la Valle d'Aosta con sede in Aosta.

Le qualifiche di mestiere per le quali è indetto il presente concorso, per il numero di posti a fianco indicato per ciascuna di esse, sono le seguenti:

conducente di automezzi e trattori, con patente almeno di tipo «C»	posti 4
meccanico	» 2
motorista	» 2
elettrauto	» 2

Nella domanda di partecipazione al concorso di cui al successivo art. 4 il candidato dovrà indicare per quale delle sopraindicate qualifiche di mestiere lo stesso intende sostenere la prova d'arte, tenendo presente che può concorrere per un solo mestiere. In ogni caso si intenderà che il candidato abbia inteso partecipare al concorso per la qualifica di mestiere indicata per prima nella domanda.

Il personale che sarà assunto in servizio a seguito del presente concorso dovrà permanere nella sede di prima assegnazione per almeno cinque anni, salva la facoltà per l'amministrazione di trasferire gli operai per motivate esigenze di servizio anche prima del compimento di detto periodo.

Art. 2.

Per l'ammissione al predetto concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) Età non inferiore agli anni diciotto e non superiore ai trentacinque, salve le elevazioni del limite di età di cui al successivo art. 3;

c) Buona condotta;

d) Idoneità fisica al lavoro ed al servizio;

e) Patente di guida almeno di tipo «C» per i concorrenti alla qualifica di conducente di automezzi e trattori. Gli aspiranti alla nomina devono dimostrare di aver conseguito la licenza elementare.

Possono conseguire la nomina anche coloro che, riportata una delle condanne di cui all'art. 7, comma quinto, della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione.

Non possono conseguire la nomina coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, ovvero coloro che siano stati destituiti o che siano decaduti dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione in base al disposto della lettera *d)* dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito nel presente decreto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b)* del precedente art. 2 è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare tale limite è elevato:

1) *a)* di un anno per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* sono cumulabili purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età;

2) ad anni quaranta per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione, ed inoltre per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico, per i profughi e per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante;

3) sono fatte salve le eventuali altre elevazioni dei limiti di età spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni.

Si prescinde dal limite d'età nei confronti dei dipendenti di ruolo dello Stato, del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229 e dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio, a domanda o d'autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso redatta in competente bollo, nella forma indicata nello schema annesso al presente decreto (allegato *A*), possibilmente dattiloscritta, dovrà pervenire al compartimento della viabilità per il Piemonte con sede in Torino, via Talucchi n. 7, c.a.p. 10143, entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno della pubblicazione dei presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nella domanda l'aspirante dovrà indicare sotto la sua personale responsabilità:

1) cognome e nome;

2) la data e il luogo di nascita (eventualmente i titoli in base ai quali ha diritto alla elevazione di età di cui al precedente art. 3);

3) il luogo di residenza, via, città e codice postale;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero se del caso i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;

7) il possesso della licenza elementare;

8) il possesso della patente di guida di almeno tipo «C» per coloro che intendono concorrere per la qualifica di conducente di automezzi e trattori;

9) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

10) che, nella ipotesi di precedenti rapporti d'impiego con la pubblica amministrazione, non è stato destituito o dispensato dal servizio ovvero non e stato dichiarato decaduto dall'impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

11) la qualifica di mestiere per la quale intende partecipare.

A pena di esclusione dal concorso la domanda deve essere firmata dal candidato; la firma dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

La domanda stessa deve pervenire con raccomandata al compartimento della viabilità per il Piemonte, a pena di decadenza entro il termine sopraindicato.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

È fatto obbligo al candidato di comunicare qualunque cambiamento del proprio recapito.

Art. 5.

L'A.N.A.S. non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito e da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo indicato nella domanda; né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'A.N.A.S. stessa.

Art. 6.

I requisiti che danno diritto a precedenza e preferenza nella graduatoria a parità di punti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di cui all'art. 4 del presente decreto.

Art. 7.

La commissione esaminatrice verrà costituita successivamente con decreto ministeriale.

Essa sarà così composta: da un presidente e da altri quattro membri tutti scelti tra gli impiegati della carriera direttiva con qualifica dirigenziale o comunque non inferiore a direttore di sezione o equiparata.

Le funzioni di segretario saranno affidate ad un impiegato della carriera direttiva o di concetto con la qualifica, rispettivamente, di consigliere o di segretario.

Art. 8.

I candidati ammessi al concorso saranno sottoposti ad una prova pratica di idoneità tecnica intesa ad accertare la capacità professionale per la quale concorrono.

La prova si intenderà superata se il candidato avrà ottenuto una valutazione di almeno sei decimi.

Essa si svolgerà in Settimo Torinese, via Torino, presso l'autoparco dell'A.N.A.S.

La data in cui si svolgerà la suddetta prova pratica di idoneità tecnica sarà comunicata ai candidati con lettera raccomandata con almeno venti giorni di anticipo.

I candidati che concorrono alla qualifica di conducente di automezzi e trattori si dovranno presentare per sostenere l'esperimento pratico muniti della patente di guida non inferiore a quella di tipo «C»; coloro che concorrono alle altre qualifiche di mestiere indicate all'art. 1 del presente decreto si dovranno presentare muniti di idoneo documento di identità.

Art. 9.

Ai fini della formazione delle graduatorie, una per ciascuna qualifica di mestiere, gli aspiranti che intendono far valere i titoli di precedenza e di preferenza a parità di merito debbono dimostrare il possesso di detti titoli allegando alla domanda, a pena della perdita del beneficio, i documenti in bollo di seguito indicati.

Gli invalidi di guerra, per servizio, del lavoro e civili, gli orfani di caduti di guerra, per servizio sul lavoro, nonché i profughi: certificato del competente ufficio provinciale del lavoro, oppure:

a) Gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, o il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, o il decreto di concessione della relativa pensione;

b) Gli invalidi per servizio: mod. 69-*ter*, rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità, o il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a)* e *b)* dovrà risultare la categoria di pensione o la voce di invalidità cui gli invalidi sono iscritti;

c) I mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

d) Gli invalidi civili: certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili;

e) Gli orfani di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

f) Gli orfani dei caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio.

Per le altre categorie sono prescritti i seguenti documenti:

g) I figli degli invalidi di guerra, per servizio o del lavoro: il documento di cui alle precedenti lettere *a)* o *b)* o *c)* comprovante la qualifica di invalido del genitore, nonché un certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido di cui al documento predetto;

h) I decorati di medaglia o di croce di guerra al valore militare, promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti da croci di guerra o di altre attestazioni speciali di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione, ovvero copia autentica dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il riconoscimento della benemerenza;

i) Gli ex combattenti e le categorie assimilate: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare rilasciato successivamente al 5 ottobre 1964, oppure dichiarazione integrativa rilasciata in data posteriore al 2 marzo 1948;

l) I cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

m) I profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità del profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, dal prefetto di Roma. Per i profughi dall'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria e dai Paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

n) I candidati che abbiano comunque prestato lodevole servizio presso l'Azienda nazionale autonoma delle strade e quelli che abbiano comunque prestato servizio presso amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dall'amministrazione di dipendenza;

o) I coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Per i militari di cui all'art. 31 della legge 31 maggio 1975, n. 191: foglio matricolare.

Art. 10.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria con l'osservanza delle leggi speciali relative alle preferenze ed alle precedenze.

Le graduatorie di merito sono approvate, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 11.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per la nomina in ruolo gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria, dovranno far pervenire all'Azienda nazionale autonoma delle strade - Direzione centrale affari generali e personale - Servizio I - Settore III - Via Monzambano, 10 - 00185 Roma, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti in bollo di seguito specificati:

1) estratto dell'atto di nascita.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, qualora non lo abbiano già trasmesso, il relativo documento;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in una delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

5) copia aggiornata rilasciata dal competente distretto militare del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa, compresi gli arruolati dai consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio), ovvero il certificato di esito di leva (per i riformati o i rivedibili), rilasciato dal sindaco del comune di residenza e vidimato dal commissario di leva, oppure, infine, certificato comprovante la iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi ancora non chiamate a visita militare), rilasciato dal sindaco;

6) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti esplicitamente la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuato al mestiere prescelto; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra o categorie assimilate e invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo a svolgere le mansioni relative al mestiere prescelto e che per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica e ad esame psicotecnico;

7) certificato attestante il conseguimento del titolo di studio elementare rilasciato dall'istituto scolastico presso il quale è stato conseguito;

8) copia autentica della patente di guida di almeno tipo «C» per coloro che hanno partecipato al concorso per la qualifica di conducente di automezzi.

I candidati che siano dipendenti di ruolo statali potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria amministrazione il titolo di studio ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza a qualsiasi titolo, all'Azienda nazionale autonoma delle strade o ad altra amministrazione dello Stato.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi dalla data della lettera di invito a presentarli.

Art. 12.

L'amministrazione ha facoltà di concedere ad ogni interessato, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente un ulteriore improrogabile termine di giorni quindici per l'eventuale regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 13.

I concorrenti che non rientrano nelle graduatorie dei vincitori non acquistano alcun diritto a coprire le vacanze che si verifichino in epoca successiva alla nomina dei vincitori stessi, salvo che l'amministrazione non ritenga di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 5 terz'ultimo comma della legge 13 maggio 1975, n. 157.

Art. 14.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato, decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo di prova gli operai che avranno riportato giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali ove il giudizio sia ancora sfavorevole sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1979

Il Ministro-Presidente: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1979
Registro n. 4 A.N.A.S., foglio n. 160

ALLEGATO *A*

Al compartimento della viabilità per la Valle d'Aosta - via Talucchi n. 7 - 10143 - TORINO

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . il . . . .
e residente a . . . . ., via . . . . n. . . .
c.a.p. . . ., chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a dieci posti per la nomina in prova nel ruolo degli operai qualificati dell'A.N.A.S. da destinare a codesto compartimento.

A tal fine il sottoscritto dichiara:

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale (in caso che risultino precedenti penali indicare le condanne riportate);

di essere in possesso della licenza elementare;

di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: . . . .;

di non aver avuto precedenti rapporti di impiego con la pubblica amministrazione (ovvero presta o ha prestato servizio presso la seguente amministrazione. . . . . e non è stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dal servizio);

che intende partecipare al concorso per la qualifica di. . . . . (indicare una delle qualifiche di cui all'art. 1 del bando di concorso);

di essere in possesso della patente di tipo «C» (per coloro che concorrono per la qualifica di conducente di automezzi);

di aver diritto all'elevazione del limite di età in quanto . . . . (per coloro che si avvalgono di tale beneficio);

di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza e di preferenza a parità di merito: . . . .
. . . .

. . . . ., li . . . .

Firma . . . .

(Autentica della firma) . . . .

Indirizzo. . . . .

(2650)

Concorso pubblico regionale, per esami, a quindici posti di operaio qualificato nel ruolo organico degli operai permanenti per il compartimento della viabilità per il Veneto.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;
Visto l'art. 30 della legge 31 maggio 1975, n. 191;
Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 7 febbraio 1961, n. 59;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro in data 8 agosto 1978, n. 2137, registrato alla Corte dei conti, addì 10 ottobre 1978, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 6, che ha autorizzato, tra l'altro l'A.N.A.S. a bandire concorsi per duecentonovantaquattro posti di operai qualificati in prova nel ruolo del personale degli operai permanenti;
Considerato che nel ruolo organico degli operai qualificati dell'A.N.A.S. esistono i necessari posti vacanti;
che sono stati accantonati i posti previsti dalle vigenti norme sul collocamento obbligatorio;
che ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078 e dell'art. 5 della legge 13 maggio 1975, n. 157, è opportuno che i suddetti posti vengano conferiti mediante pubblico concorso per singoli compartimenti della viabilità;
che dei duecentonovantaquattro posti da coprire quindici sono destinati a colmare altrettante vacanze esistenti nel ruolo degli operai permanenti qualificati con le qualifiche sottoindicate presso il compartimento della viabilità per il Veneto;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per esami — consistenti in una prova pratica di idoneità tecnica — a quindici posti, per la nomina in prova nel ruolo organico degli operai qualificati dell'A.N.A.S. da destinare al compartimento della viabilità per il Veneto, con sede in Venezia.

Le qualifiche di mestiere per le quali è indetto il presente concorso, per il numero di posti a fianco indicato per ciascuna di esse, sono le seguenti:

conducente di automezzi e trattori, con patente almeno di tipo «C»	posti	9
meccanico	»	3
motorista	»	2
elettrauto	»	1

Nella domanda di partecipazione al concorso di cui al successivo art. 4 il candidato dovrà indicare per quale delle sopraindicate qualifiche di mestiere lo stesso intende sostenere la prova d'arte, tenendo presente che può concorrere per un solo mestiere. In ogni caso si intenderà che il candidato abbia inteso partecipare al concorso per la qualifica di mestiere indicata per prima nella domanda.

Il personale che sarà assunto in servizio a seguito del presente concorso dovrà permanere nella sede di prima assegnazione per almeno cinque anni, salva la facoltà per l'amministrazione di trasferire gli operai per motivate esigenze di servizio anche prima del compimento di detto periodo.

Art. 2.

Per l'ammissione al predetto concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) Età non inferiore agli anni diciotto e non superiore ai trentacinque, salve le elevazioni del limite di età di cui al successivo art. 3;

c) Buona condotta;

d) Idoneità fisica al lavoro ed al servizio;

e) Patente di guida almeno di tipo «C» per i concorrenti alla qualifica di conducente di automezzi e trattori. Gli aspiranti alla nomina devono dimostrare di aver conseguito la licenza elementare.

Possono conseguire la nomina anche coloro che, riportata una delle condanne di cui all'art. 7, comma quinto, della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione.

Non possono conseguire la nomina coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, ovvero coloro che siano stati destituiti o che siano decaduti dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione in base al disposto della lettera *d)* dell'art. 127 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito nel presente decreto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b)* del precedente art. 2 è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare tale limite è elevato:

1) *a)* di un anno per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* sono cumulabili purchè complessivamente non si superino i quaranta anni di età;

2) ad anni quaranta per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione, ed inoltre per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico, per i profughi e per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale. Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante;

3) sono fatte salve le eventuali altre elevazioni dei limiti di età spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni.

Si prescinde dal limite d'età nei confronti dei dipendenti di ruolo dello Stato, del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229 e dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio, a domanda o d'autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

I candidati che intendono beneficiare delle citate disposizioni dovranno farne espressa menzione nella domanda di ammissione al concorso.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso redatta in competente bollo, nella forma indicata nello schema annesso al presente decreto (allegato *A*), possibilmente dattiloscritta, dovrà pervenire al compartimento della viabilità per il Veneto con sede in Venezia, Santa Croce S. Simone, n. 729, c.a.p. 30125, entro il termine perentorio di giorni trenta a decorrere dal giorno della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Nella domanda l'aspirante dovrà indicare sotto la sua personale responsabilità:

1) cognome e nome;

2) la data e il luogo di nascita (eventualmente i titoli in base ai quali ha diritto alla elevazione di età di cui al precedente art. 3);

3) il luogo di residenza, via, città e codice postale;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero se del caso i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

6) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne penali riportate;

7) il possesso della licenza elementare;

8) il possesso della patente di guida di almeno tipo «C» per coloro che intendono concorrere per la qualifica di conducente di automezzi e trattori;

9) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

10) che, nella ipotesi di precedenti rapporti d'impiego con la pubblica amministrazione, non è stato destituito o dispensato dal servizio ovvero non è stato dichiarato decaduto dall'impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

11) la qualifica di mestiere per la quale intende partecipare.

A pena di esclusione dal concorso la domanda deve essere firmata dal candidato; la firma dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio; per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

La domanda stessa deve pervenire con raccomandata al compartimento della viabilità per il Veneto a pena di decadenza entro il termine sopraindicato.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata entro il termine sopraindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

È fatto obbligo al candidato di comunicare qualunque cambiamento del proprio recapito.

Art. 5.

L'A.N.A.S. non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito e da non avvenuta o tardiva informazione di variazione dell'indirizzo indicato nella domanda; né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'A.N.A.S. stessa.

Art. 6.

I requisiti che danno diritto a precedenza e preferenza nella graduatoria a parità di punti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di cui all'art. 4 del presente decreto.

Art. 7.

La commissione esaminatrice verrà costituita successivamente con decreto ministeriale.

Essa sarà così composta: da un presidente e da altri quattro membri tutti scelti tra gli impiegati della carriera direttiva con qualifica dirigenziale o comunque non inferiore a direttore di sezione o equiparata.

Le funzioni di segretario saranno affidate ad un impiegato della carriera direttiva o di concetto con la qualifica, rispettivamente, di consigliere o di segretario.

Art. 8.

I candidati ammessi al concorso saranno sottoposti ad una prova pratica di idoneità tecnica intesa ad accertare la capacità professionale per la quale concorrono.

La prova si intenderà superata se il candidato avrà ottenuto una valutazione di almeno sei decimi.

Essa si svolgerà in Padova, via Ticino n. 10 presso l'autoparco dell'A.N.A.S.

La data in cui si svolgerà la suddetta prova pratica di idoneità tecnica sarà comunicata ai candidati con lettera raccomandata con almeno venti giorni di anticipo.

I candidati che concorrono alla qualifica di conducente di automezzi e trattori si dovranno presentare per sostenere l'esperimento pratico muniti della patente di guida non inferiore a quella di tipo «C»; coloro che concorrono alle altre qualifiche di mestiere indicate all'art. 1 del presente decreto si dovranno presentare muniti di idoneo documento di identità.

Art. 9.

Ai fini della formazione delle graduatorie, una per ciascuna qualifica di mestiere, gli aspiranti che intendono far valere i titoli di precedenza e di preferenza a parità di merito debbono dimostrare il possesso di detti titoli allegando alla domanda, a pena della perdita del beneficio, i documenti in bollo di seguito indicati.

Gli invalidi di guerra, per servizio, del lavoro e civili, gli orfani di caduti di guerra, per servizio sul lavoro, nonché i profughi: certificato del competente ufficio provinciale del lavoro, oppure:

a) Gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, o il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, o il decreto di concessione della relativa pensione;

b) Gli invalidi per servizio: mod. 69-*ter*, rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità, o il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a)* e *b)* dovrà risultare la categoria di pensione o la voce di invalidità cui gli invalidi sono iscritti;

c) I mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

d) Gli invalidi civili: certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili;

e) Gli orfani di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

f) Gli orfani dei caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio.

Per le altre categorie sono prescritti i seguenti documenti:

g) I figli degli invalidi di guerra, per servizio o del lavoro: il documento di cui alle precedenti lettere *a)* o *b)* o *c)* comprovante la qualifica di invalido del genitore, nonché un certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dell'invalido di cui al documento predetto;

h) I decorati di medaglia o di croce di guerra al valore militare, promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti da croci di guerra o di altre attestazioni speciali di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione, ovvero copia autentica dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il riconoscimento della benemerenza;

i) Gli ex combattenti e le categorie assimilate: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare rilasciato successivamente al 5 ottobre 1964, oppure dichiarazione integrativa rilasciata in data posteriore al 2 marzo 1948;

l) I cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

m) I profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità del profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, dal prefetto di Roma. Per i profughi dall'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri, di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria e dai Paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

n) I candidati che abbiano comunque prestato lodevole servizio presso l'Azienda nazionale autonoma delle strade e quelli che abbiano comunque prestato servizio presso amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dall'amministrazione di dipendenza;

o) I coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Per i militari di cui all'art. 31 della legge 31 maggio 1975, n. 191: foglio matricolare.

Art. 10.

I posti del concorso saranno assegnati secondo l'ordine di graduatoria con l'osservanza delle leggi speciali relative alle preferenze ed alle precedenze.

Le graduatorie di merito sono approvate, previo accertamento della regolarità del procedimento, con decreto ministeriale con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Art. 11.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per la nomina in ruolo gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria, dovranno far pervenire all'Azienda nazionale autonoma delle strade - Direzione centrale affari generali e personale - Servizio I - Settore III - Via Monzambano, 10 - 00185 Roma, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti in bollo di seguito specificati:

1) estratto dell'atto di nascita.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, qualora non lo abbiano già trasmesso, il relativo documento;

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in una delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

5) copia aggiornata rilasciata dal competente distretto militare del foglio matricolare (per sottufficiali e militari di truppa, compresi gli arruolati dai consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio), ovvero il certificato di esito di leva (per i riformati o i rivedibili), rilasciato dal sindaco del comune di residenza e vidimato dal commissario di leva, oppure, infine, certificato comprovante la iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi ancora non chiamate a visita militare), rilasciato dal sindaco;

6) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare, ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti esplicitamente la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuato al mestiere prescelto; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra o categorie assimilate e invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo a svolgere le mansioni relative al mestiere prescelto e che per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica e ad esame psicotecnico;

7) certificato attestante il conseguimento del titolo di studio elementare rilasciato dall'istituto scolastico presso il quale è stato conseguito;

8) copia autentica della patente di guida di almeno tipo «C» per coloro che hanno partecipato al concorso per la qualifica di conducente di automezzi.

I candidati che siano dipendenti di ruolo statali potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria amministrazione il titolo di studio ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza a qualsiasi titolo, all'Azienda nazionale autonoma delle strade o ad altra amministrazione dello Stato.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana, dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi dalla data della lettera di invito a presentarli.

Art. 12.

L'amministrazione ha facoltà di concedere ad ogni interessato, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente un ulteriore improrogabile termine di giorni quindici per l'eventuale regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 13.

I concorrenti che non rientrano nelle graduatorie dei vincitori non acquistano alcun diritto a coprire le vacanze che si verifichino in epoca successiva alla nomina dei vincitori stessi, salvo che l'amministrazione non ritenga di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 5 terz'ultimo comma della legge 13 maggio 1975, n. 157.

Art. 14.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato, decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo di prova gli operai che avranno riportato giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali ove il giudizio sia ancora sfavorevole sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 febbraio 1979

Il Ministro-Presidente: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1979
Registro n. 4 A.N.A.S., foglio n. 168

ALLEGATO *A*

Al compartimento della viabilità per il Veneto - Santa Croce - S. Simone n. 729 - 30125 - VENEZIA

Il sottoscritto . . . .
nato a . . . . il . . . .
e residente a . . . . ., via . . . . n. . . .
c.a.p. . . ., chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a quindici posti per la nomina in prova nel ruolo degli operai qualificati dell'A.N.A.S. da destinare a codesto compartimento.

A tal fine il sottoscritto dichiara:

di essere in possesso della cittadinanza italiana;

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . . . (ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime);

che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale (in caso che risultino precedenti penali indicare le condanne riportate);

di essere in possesso della licenza elementare;

di essere nei riguardi degli obblighi militari nella seguente posizione: . . . .;

di non aver avuto precedenti rapporti di impiego con la pubblica amministrazione (ovvero presta o ha prestato servizio presso la seguente amministrazione. . . . . e non è stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dal servizio);

che intende partecipare al concorso per la qualifica di. . . . . (indicare una delle qualifiche di cui all'art. 1 del bando di concorso);

di essere in possesso della patente di tipo «C» (per coloro che concorrono per la qualifica di conducente di automezzi);

di aver diritto all'elevazione del limite di età in quanto . . . . (per coloro che si avvalgono di tale beneficio);

di essere in possesso dei seguenti titoli di precedenza e di preferenza a parità di merito: . . . .
. . . .

. . . . ., li . . . .

Firma . . . .

(Autentica della firma) . . . .

Indirizzo. . . . .

(2651)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

(9651040/6) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.